



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2153

Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio

Indice

1. DDL S. 2153 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	7
1.2.1. Testo DDL 2153	8
1.3. Trattazione in Commissione	10
1.3.1. Sedute	11
1.3.2. Resoconti sommari	19
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	20
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 275 (pom.) del 03/03/2016	21
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 276 (pom.) dell'08/03/2016	34
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 277 (pom.) del 09/03/2016	47
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 278 (pom.) del 15/03/2016	58
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 281 (pom.) del 22/03/2016	72
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 282 (pom.) del 23/03/2016	82
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 283 (pom.) del 30/03/2016	89
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 284 (pom.) del 31/03/2016	93
1.3.2.1.9. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 297 (pom.) del 17/05/2016	99
1.3.2.1.10. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 328 (pom.) del 13/09/2016	106
1.3.2.1.11. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 331 (pom.) del 20/09/2016	108
1.3.2.1.12. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 334 (pom.) del 04/10/2016	114
1.3.2.1.13. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 342 (pom.) del 27/10/2016	119
1.3.2.1.14. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 347 (pom.) del 09/11/2016	122
1.3.2.1.15. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 356 (pom.) del 20/12/2016	127
1.3.2.1.16. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 367 (pom.) del 07/02/2017	131
1.3.2.1.17. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 375 (pom.) del 28/03/2017	137
1.3.2.1.18. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 377 (pom.) del 04/04/2017	145
1.3.2.1.19. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 381 (pom.) del 26/04/2017	150
1.3.2.1.20. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 397 (pom.) del 20/06/2017	163

1. DDL S. 2153 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2153
XVII Legislatura

Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio
Titolo breve: *detrazione spese di giudizio*

Iter
20 giugno 2017: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari
S.2153 **in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare

Gabriele Albertini ([AP \(NCD-UDC\)](#))

Cofirmatari

Loredana De Petris ([Misto, Sinistra Ecologia e Libertà](#)) (ritira firma in data 4 marzo 2016)

Piero Aiello ([AP \(NCD-UDC\)](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Donatella Albano ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Bruno Alicata ([FI-PdL XVII](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Silvana Amati ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Bartolomeo Amidei ([FI-PdL XVII](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Francesco Maria Amoroso ([AL-A](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Ebiola Anitori ([AP \(NCD-UDC\)](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Bruno Astorre ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Andrea Augello ([GAL \(GS, PpI, M, Id, E-E, MPL\)](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Domenico Auricchio ([AL-A](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Antonio Azzollini ([AP \(NCD-UDC\)](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Lucio Barani ([AL-A](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Giovanni Barozzino ([Misto, Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Lorenzo Battista ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Raffaella Bellot ([Misto, Fare!](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Alessandra Bencini ([Misto, Italia dei valori](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Hans Berger ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Anna Maria Bernini ([FI-PdL XVII](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Stefano Bertacco ([FI-PdL XVII](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Maria Teresa Bertuzzi ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Laura Bianconi ([AP \(NCD-UDC\)](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Giovanni Bilardi ([AP \(NCD-UDC\)](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Bernabo' Bocca ([FI-PdL XVII](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

[Michele Boccardi](#) ([FI-PdL XVII](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Paolo Bonaiuti](#) ([AP\(NCD-UDC\)](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Claudio Broglia](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Francesco Bruni](#) ([CoR](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Enrico Buemi](#) ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Roberto Calderoli](#) ([LN-Aut](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Massimo Caleo](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Giacomo Caliendo](#) ([FI-PdL XVII](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Francesco Campanella](#) ([Misto, Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Stefano Candiani](#) ([LN-Aut](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Laura Cantini](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Rosaria Capacchione](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Franco Cardillo](#) ([FI-PdL XVII](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Antonio Stefano Caridi](#) ([GAL \(GS, PpL, M, Id, E-E, MPL\)](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Franco Carraro](#) ([FI-PdL XVII](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Gian Marco Centinaio](#) ([LN-Aut](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Remigio Ceroni](#) ([FI-PdL XVII](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Vannino Chiti](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Roberto Cociancich](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Stefano Collina](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Francesco Colucci](#) ([AP\(NCD-UDC\)](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Luigi Compagna](#) ([CoR](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Giuseppe Compagnone](#) ([AL-A](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Nunziante Consiglio](#) ([LN-Aut](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Franco Conte](#) ([AP\(NCD-UDC\)](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Paolo Corsini](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Jonny Crosio](#) ([LN-Aut](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Vincenzo Cuomo](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Erica D'Adda](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Antonio D'Alì](#) ([FI-PdL XVII](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Luigi D'Ambrosio Lettieri](#) ([CoR](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Vincenzo D'Anna](#) ([AL-A](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Nico D'Ascola](#) ([AP\(NCD-UDC\)](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Mario Dalla Tor](#) ([AP\(NCD-UDC\)](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Gianpiero Dalla Zuanna](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Michelino Davico](#) ([GAL \(GS, PpL, M, Id, E-E, MPL\)](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Cristina De Pietro](#) ([Misto](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Antonio De Poli](#) ([AP\(NCD-UDC\)](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Mauro Del Barba](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Aldo Di Biagio](#) ([AP\(NCD-UDC\)](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Salvatore Tito Di Maggio](#) ([CoR](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Sergio Divina](#) ([LN-Aut](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Giuseppe Esposito](#) ([AP\(NCD-UDC\)](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Stefano Esposito](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Ciro Falanga](#) ([AL-A](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Enzo Fasano](#) ([FI-PdL XVII](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Laura Fasiolo](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Nicoletta Favero](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Claudio Fazzone](#) ([FI-PdL XVII](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Elena Ferrara](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

[Mario Ferrara](#) ([GAL \(GS, PpL, M, Id, E-E, MPL\)](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Rosanna Filippin](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Elena Fissore](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Emilio Floris](#) ([FI-PdL XVII](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Roberto Formigoni](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Vittorio Fravezzi](#) ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Maurizio Gasparri](#) ([FI-PdL XVII](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Vincenzo Gibiino](#) ([FI-PdL XVII](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Nadia Ginetti](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Carlo Giovanardi](#) ([GAL \(GS, PpL, M, Id, E-E, MPL\)](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Francesco Maria Giro](#) ([FI-PdL XVII](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Miguel Gotor](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Manuela Granaiola](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Albert Laniece](#) ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Nicola Latorre](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Stefano Lepri](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Pietro Liuzzi](#) ([CoR](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Eva Longo](#) ([AL-A](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Lucio Malan](#) ([FI-PdL XVII](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Patrizia Manassero](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Bruno Mancuso](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Andrea Mandelli](#) ([FI-PdL XVII](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Alessandro Maran](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Salvatore Margiotta](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Marco Marin](#) ([FI-PdL XVII](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Giuseppe Francesco Maria Marinello](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Luigi Marino](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Marino Germano Mastrangeli](#) ([Misto](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Donella Mattesini](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Giovanni Mauro](#) ([GAL \(GS, PpL, M, Id, E-E, MPL\)](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Mario Mauro](#) ([GAL \(GS, PpL, M, Id, E-E, MPL\)](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Riccardo Mazzoni](#) ([AL-A](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Maria Paola Merloni](#) ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Alfredo Messina](#) ([FI-PdL XVII](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Claudio Micheloni](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Maurizio Migliavacca](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Antonio Milo](#) ([CoR](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Corradino Mineo](#) ([Misto, Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Augusto Minzolini](#) ([FI-PdL XVII](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Franco Mirabelli](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Francesco Molinari](#) ([Misto](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Mario Morgoni](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Claudio Moscardelli](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Paolo Naccarato](#) ([GAL \(GS, PpL, M, Id, E-E, MPL\)](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Luis Alberto Orellana](#) ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Pamela Giacomina Giovanna Orru'](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Venera Padua](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)
[Lionello Marco Pagnoncelli](#) ([AL-A](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Francesco Palermo ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Nitto Francesco Palma ([FI-PdL XVII](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Annamaria Parente ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Carlo Pegorer ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Paola Pelino ([FI-PdL XVII](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Luigi Perrone ([CoR](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Stefania Pezzopane ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Enrico Piccinelli ([AL-A](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Gaetano Quagliariello ([GAL \(GS, PpL, M, Id, E-E, MPL\)](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Raffaele Ranucci ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Antonio Razzi ([FI-PdL XVII](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Manuela Repetti ([AL-A](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Lucrezia Ricchiuti ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Maria Rizzotti ([FI-PdL XVII](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Maurizio Romani ([Misto, Italia dei valori](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Lucio Romano ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Maurizio Rossi ([Misto, Liguria Civica](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Carlo Rubbia ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Maurizio Sacconi ([AP \(NCD-UDC\)](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Angelica Saggese ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Gian Carlo Sangalli ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Giorgio Santini ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Francesco Scalia ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Renato Schifani ([AP \(NCD-UDC\)](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Salvatore Sciascia ([FI-PdL XVII](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Domenico Scilipoti Isgro' ([FI-PdL XVII](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Giancarlo Serafini ([FI-PdL XVII](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Cosimo Sibilìa ([FI-PdL XVII](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Annalisa Silvestro ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Pasquale Sollo ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Maria Spilabotte ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Ugo Sposetti ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Erika Stefani ([LN-Aut](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Giacomo Stucchi ([LN-Aut](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Giorgio Tonini ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Salvatore Torrisi ([AP \(NCD-UDC\)](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Paolo Tosato ([LN-Aut](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Luciano Uras ([Misto](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Stefano Vaccari ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Giuseppe Vacciano ([Misto](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Daniela Valentini ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Vito Vattuone ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Denis Verdini ([AL-A](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Guido Viceconte ([AP \(NCD-UDC\)](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Magda Angela Zanoni ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Karl Zeller ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Sante Zuffada ([FI-PdL XVII](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Giuseppe Ruvolo ([AL-A](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2016)

Natura
ordinaria

Presentazione

Presentato in data **3 dicembre 2015**; annunciato nella seduta ant. n. 548 del 3 dicembre 2015.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI , SPESE GIUDIZIARIE , IMPUTATI E INDIZIATI DI REATO

Articoli

ARCHIVIAZIONE DI ATTI E PROCEDIMENTI (Art.1), SENTENZE PENALI (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Felice Casson](#) (PD) (dato conto della nomina il 3 marzo 2016) (cessato mandato in data 31/3/2016).

Relatore alla Commissione Sen. [Giuseppe Luigi Salvatore Cucca](#) (PD) (dato conto della nomina il 3 marzo 2016) (cessato mandato in data 31/3/2016).

Relatore alla Commissione Sen. [Giacomo Caliendo](#) (EL-PdL XVII) (dato conto della nomina il 17 maggio 2016) (proposto testo unificato).

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente il 18 febbraio 2016.

Annuncio nella seduta pom. n. 580 del 23 febbraio 2016.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2153

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2153

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ALBERTINI , AIELLO , ALBANO , ALICATA , AMATI , AMIDEI , AMORUSO , ANITORI , ASTORRE , AUGELLO , AURICCHIO , AZZOLLINI , BARANI , BAROZZINO , BATTISTA , BELLOT , BENCINI , BERGER , BERNINI , BERTACCO , BERTUZZI , BIANCONI , BILARDI , BOCCA , BOCCARDI , BONAIUTI , BROGLIA , BRUNI , BUEMI , CALDEROLI , CALEO , CALIENDO , CAMPANELLA , CANDIANI , CANTINI , CAPACCHIONE , CARDIELLO , CARIDI , CARRARO , CENTINAIO , CERONI , CHITI , COCIANCICH , COLLINA , COLUCCI , COMPAGNA , COMPAGNONE , CONSIGLIO , CONTE , CORSINI , CROSIO , CUOMO , D'ADDA , D'ALÌ , DALLA TOR , DALLA ZUANNA , D'AMBROSIO LETTIERI , D'ANNA , D'ASCOLA , DAVICO , DE PETRIS , DE PIETRO , DE POLI , DEL BARBA , DI BIAGIO , DI MAGGIO , DIVINA , Giuseppe ESPOSITO , Stefano ESPOSITO , FALANGA , FASANO , FASIOLO , FAVERO , FAZZONE , Elena FERRARA , Mario FERRARA , FILIPPIN , FISSORE , FLORIS , FORMIGONI , FRAVEZZI , GASPARRI , GIBIINO , GINETTI , GIOVANARDI , GIRO , GOTOR , GRANAIOLO , LANIECE , LATORRE , LEPRI , LIUZZI , Eva LONGO , MALAN , MANASSERO , MANCUSO , MANDELLI , MARAN , MARGIOTTA , MARIN , MARINELLO , Luigi MARINO , MASTRANGELI , MATTESINI , Giovanni MAURO , Mario MAURO , MAZZONI , MERLONI , MESSINA , MICHELONI , MIGLIAVACCA , MILO , MINEO , MINZOLINI , MIRABELLI , MOLINARI , MORGONI , MOSCARDELLI , NACCARATO , ORELLANA , ORRÙ , PADUA , PAGNONCELLI , PALERMO , PALMA , PARENTE , PEGORER , PELINO , PERRONE , PEZZOPANE , PICCINELLI , QUAGLIARIELLO , RANUCCI , RAZZI , REPETTI , RICCHIUTI , RIZZOTTI , Maurizio ROMANI , ROMANO , Maurizio ROSSI , RUBBIA , RUVOLO , SACCONI , SAGGESE , SANGALLI , SANTINI , SCALIA , SCHIFANI , SCIASCIA , SCILIPOTI ISGRÒ , SERAFINI , SIBILIA , SILVESTRO , SOLLO , SPILABOTTE , SPOSETTI , STEFANI , STUCCHI , TONINI , TORRISI , TOSATO , URAS , VACCARI , VACCIANO , VALENTINI , VATTUONE , VERDINI , VICECONTE , ZANONI , ZELLER e ZUFFADA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 2015

Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge introduce nel codice di procedura penale un principio di equità e di giustizia reale e concreta. Qualora un cittadino sia accusato di un reato e sottoposto a indagine, e il giudice accerti che non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o, ancora, che il fatto non è previsto dalla legge come reato, lo stesso giudice condanna la parte soccombente alla completa riparazione delle spese di giudizio, come comprovate dalla documentazione.

Oggi, infatti, molte volte i cittadini sono costretti a subire quella che viene definita «una cattiva giustizia». Spesso accusati di reati anche gravi, subiscono traversie giudiziarie che si ripercuotono

pesantemente anche sulle loro condizioni morali, familiari ed economiche. È quindi necessario intervenire ponendo un principio di equità all'interno del processo penale affinché, in caso di palese innocenza del cittadino, questo possa essere alleviato dalla totalità delle spese di giudizio da lui sopportate. Si tratta di una norma di civiltà giuridica che mette in evidenza che il cittadino deve essere sempre e in ogni caso tutelato quando ne ricorrano i giusti presupposti, ovvero qualora non abbia commesso il fatto o il fatto non costituisca reato o il fatto non sia previsto dalla legge come reato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 530 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice, nel pronunciare la sentenza, condanna lo Stato a rimborsare tutte le spese di giudizio, che sono contestualmente liquidate. Se ricorrono giusti motivi il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Nel caso di dolo o di colpa grave da parte del pubblico ministero che ha esercitato l'azione penale, lo Stato può rivalersi per il rimborso delle spese sullo stesso magistrato che ha esercitato l'azione penale».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2153
XVII Legislatura

Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio
Titolo breve: *detrazione spese di giudizio*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 275 \(pom.\)](#)

3 marzo 2016

Congiunzione di

[S. 28](#), [S. 171](#),
[S. 176](#), [S. 208](#),
[S. 209](#), [S. 286](#),
[S. 295](#), [S. 299](#),
[S. 379](#), [S. 381](#),
[S. 382](#), [S. 384](#),
[S. 385](#), [S. 386](#),
[S. 387](#), [S. 389](#),
[S. 407](#), [S. 468](#),
[S. 581](#), [S. 597](#),
[S. 609](#), [S. 611](#),
[S. 614](#), [S. 638](#),
[S. 696](#), [S. 697](#),
[S. 700](#), [S. 735](#),
[S. 741](#), [S. 750](#),
[S. 964](#), [S. 1008](#),
[S. 1136](#), [S. 1177](#),
[S. 1352](#), [S. 1456](#),
[S. 1587](#), [S. 1681](#),
[S. 1682](#), [S. 1683](#),
[S. 1684](#), [S. 1725](#),
[S. 1784](#), [S. 1785](#),
[S. 1816](#), [S. 1834](#),
[S. 1905](#), [S. 1914](#),
[S. 1921](#), [S. 2032](#),
[S. 2067](#), [S. 2108](#),
[S. 2122](#), [S. 2131](#),
[S. 2146](#), [S. 2147](#),
[S. 2155](#), [S. 2168](#)

[N. 276 \(pom.\)](#)

8 marzo 2016

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 277 \(pom.\)](#)

9 marzo 2016

Discusso
congiuntamente:

[S. 2067](#), [S. 2032](#),
[S. 28](#), [S. 171](#),
[S. 176](#), [S. 208](#),
[S. 209](#), [S. 286](#),
[S. 295](#), [S. 299](#),
[S. 379](#), [S. 381](#),
[S. 382](#), [S. 384](#),
[S. 385](#), [S. 386](#),
[S. 387](#), [S. 389](#),
[S. 407](#), [S. 468](#),
[S. 581](#), [S. 597](#),
[S. 609](#), [S. 611](#),
[S. 614](#), [S. 638](#),
[S. 696](#), [S. 697](#),
[S. 700](#), [S. 735](#),
[S. 741](#), [S. 750](#),
[S. 964](#), [S. 1008](#),
[S. 1136](#), [S. 1177](#),
[S. 1352](#), [S. 1456](#),
[S. 1587](#), [S. 1681](#),
[S. 1682](#), [S. 1683](#),
[S. 1684](#), [S. 1725](#),
[S. 1784](#), [S. 1785](#),
[S. 1816](#), [S. 1834](#),
[S. 1905](#), [S. 1914](#),
[S. 1921](#), [S. 2108](#),
[S. 2122](#), [S. 2131](#),
[S. 2146](#), [S. 2147](#),
[S. 2155](#), [S. 2168](#)

Sulle modalità di
esame dei ddl

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 278 \(pom.\)](#)
15 marzo 2016

Discusso
congiuntamente:
[S. 2067](#), [S. 2032](#),
[S. 28](#), [S. 171](#),
[S. 176](#), [S. 208](#),
[S. 209](#), [S. 286](#),
[S. 295](#), [S. 299](#),
[S. 379](#), [S. 381](#),
[S. 382](#), [S. 384](#),
[S. 385](#), [S. 386](#),
[S. 387](#), [S. 389](#),
[S. 407](#), [S. 468](#),
[S. 581](#), [S. 597](#),
[S. 609](#), [S. 611](#),
[S. 614](#), [S. 638](#),
[S. 696](#), [S. 697](#),
[S. 700](#), [S. 735](#),
[S. 741](#), [S. 750](#),
[S. 964](#), [S. 1008](#),
[S. 1136](#), [S. 1177](#),
[S. 1352](#), [S. 1456](#),
[S. 1587](#), [S. 1681](#),
[S. 1682](#), [S. 1683](#),
[S. 1684](#), [S. 1725](#),
[S. 1784](#), [S. 1785](#),
[S. 1816](#), [S. 1834](#),
[S. 1905](#), [S. 1914](#),
[S. 1921](#), [S. 2108](#),
[S. 2122](#), [S. 2131](#),
[S. 2146](#), [S. 2147](#),
[S. 2155](#), [S. 2168](#)

[N. 281 \(pom.\)](#)
22 marzo 2016

[N. 282 \(pom.\)](#)
23 marzo 2016

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 283 \(pom.\)](#)
30 marzo 2016

Discusso
congiuntamente:
[S. 2067](#), [S. 2032](#),
[S. 28](#), [S. 171](#),
[S. 176](#), [S. 208](#),
[S. 209](#), [S. 286](#),
[S. 295](#), [S. 299](#),
[S. 379](#), [S. 381](#),
[S. 382](#), [S. 384](#),
[S. 385](#), [S. 386](#),
[S. 387](#), [S. 389](#),
[S. 407](#), [S. 468](#),
[S. 581](#), [S. 597](#),
[S. 609](#), [S. 611](#),
[S. 614](#), [S. 638](#),
[S. 696](#), [S. 697](#),
[S. 700](#), [S. 735](#),
[S. 741](#), [S. 750](#),
[S. 964](#), [S. 1008](#),
[S. 1136](#), [S. 1177](#),
[S. 1352](#), [S. 1456](#),
[S. 1587](#), [S. 1681](#),
[S. 1682](#), [S. 1683](#),
[S. 1684](#), [S. 1725](#),
[S. 1784](#), [S. 1785](#),
[S. 1816](#), [S. 1834](#),
[S. 1905](#), [S. 1914](#),
[S. 1921](#), [S. 2108](#),
[S. 2122](#), [S. 2131](#),
[S. 2146](#), [S. 2147](#),
[S. 2155](#), [S. 2168](#)
(Sullo svolgimento
della discussione
generale dei ddl n.
2067 e connessi)

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 284 \(pom.\)](#)
31 marzo 2016

Discusso
congiuntamente:
[S. 2067](#), [S. 2032](#),
[S. 28](#), [S. 171](#),
[S. 176](#), [S. 208](#),
[S. 209](#), [S. 286](#),
[S. 295](#), [S. 299](#),
[S. 379](#), [S. 381](#),
[S. 382](#), [S. 384](#),
[S. 385](#), [S. 386](#),
[S. 387](#), [S. 389](#),
[S. 407](#), [S. 468](#),
[S. 581](#), [S. 597](#),
[S. 609](#), [S. 611](#),
[S. 614](#), [S. 638](#),
[S. 696](#), [S. 697](#),
[S. 700](#), [S. 735](#),
[S. 741](#), [S. 750](#),
[S. 964](#), [S. 1008](#),
[S. 1136](#), [S. 1177](#),
[S. 1352](#), [S. 1456](#),
[S. 1587](#), [S. 1681](#),
[S. 1682](#), [S. 1683](#),
[S. 1684](#), [S. 1725](#),
[S. 1784](#), [S. 1785](#),
[S. 1816](#), [S. 1834](#),
[S. 1905](#), [S. 1914](#),
[S. 1921](#), [S. 2108](#),
[S. 2122](#), [S. 2131](#),
[S. 2146](#), [S. 2147](#),
[S. 2155](#), [S. 2168](#)

*Disgiunzione del
DDL.*

Disgiunzione di
[S. 28](#), [S. 171](#),
[S. 208](#), [S. 295](#),
[S. 379](#), [S. 407](#),
[S. 611](#), [S. 638](#),
[S. 696](#), [S. 697](#),
[S. 735](#), [S. 741](#),
[S. 750](#), [S. 964](#),
[S. 1136](#), [S. 1177](#),
[S. 1352](#), [S. 1725](#),
[S. 1784](#), [S. 1785](#),
[S. 1816](#), [S. 1834](#),
[S. 1914](#), [S. 2108](#),
[S. 2122](#), [S. 2131](#),
[S. 2146](#), [S. 2147](#),
[S. 2155](#), [S. 2168](#)

[N. 297 \(pom.\)](#)
17 maggio 2016

*Discusso
singolarmente
Congiunzione di
[S.2259](#)*

[N. 328 \(pom.\)](#)
13 settembre 2016

Proposto di
richiedere nuova
assegnazione in
sede deliberante
dalla
Commissione

[N. 331 \(pom.\)](#)
20 settembre 2016

[N. 334 \(pom.\)](#)
4 ottobre 2016

[N. 342 \(pom.\)](#)
27 ottobre 2016

[N. 347 \(pom.\)](#)
9 novembre 2016

[N. 356 \(pom.\)](#)
20 dicembre 2016

Presentato T.U.
del relatore,
allegato al
resconto

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 367 \(pom.\)](#)
7 febbraio 2017

Sull'esame del
disegno di legge

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 375 \(pom.\)](#)
28 marzo 2017

Discusso
congiuntamente:
[S.2259](#)

Adottato testo
base T.U. del
relatore.
Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 6
aprile 2017 alle
ore 18:00

[N. 377 \(pom.\)](#)
4 aprile 2017

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 26
aprile 2017 alle
ore 18:00

[N. 381 \(pom.\)](#)

26 aprile 2017

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 10
maggio 2017 alle
ore 18:00

[N. 397 \(pom.\)](#)

20 giugno 2017

Testo di
emendamenti e
ordini del giorno
allegato al
resoconto

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 275 (pom.) del 03/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 3 MARZO 2016
275ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

[\(2067\)](#) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2032\)](#) Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera dei deputati

[\(28\)](#) ZELLER ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

[\(171\)](#) SCILIPOTI ISGRO'. - Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale, in materia di valutazione delle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni o comunicazioni

[\(176\)](#) SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione

[\(208\)](#) TORRISI. - Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione

[\(209\)](#) TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena

- [\(286\)](#) MANCONI ed altri. - *Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*
- [\(295\)](#) BARANI. - *Nuova disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo*
- [\(299\)](#) COMPAGNA. - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*
- [\(379\)](#) BARANI. - *Modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione dei termini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- [\(381\)](#) BARANI. - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- [\(382\)](#) BARANI. - *Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*
- [\(384\)](#) BARANI. - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*
- [\(385\)](#) BARANI. - *Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*
- [\(386\)](#) BARANI. - *Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*
- [\(387\)](#) BARANI. - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"*
- [\(389\)](#) BARANI. - *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*
- [\(407\)](#) STUCCHI. - *Modifica dell'articolo 661 del codice penale, concernente l'abuso della credulità popolare, e introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente l'abuso della buona fede con intimidazione*
- [\(468\)](#) MARINELLO ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*
- [\(581\)](#) COMPAGNA. - *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*
- [\(597\)](#) CARDIELLO ed altri. - *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*
- [\(609\)](#) CARDIELLO ed altri. - *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*
- [\(611\)](#) CARDIELLO ed altri. - *Abrogazione dell'articolo 574 e introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale, in materia di sottrazione di persone incapaci*
- [\(614\)](#) CARDIELLO ed altri. - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*
- [\(638\)](#) Anna Cinzia BONFRISCO. - *Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione*

- (696) BARANI. - *Istituzione dell'Anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena*
- (697) BARANI. - *Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo*
- (700) BARANI. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*
- (735) CASSON ed altri. - *Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale*
- (741) STUCCHI. - *Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età*
- (750) STUCCHI. - *Modifica dell'articolo 633 del codice penale, in materia di invasione di terreni o di edifici*
- (964) TORRISI ed altri. - *Interventi urgenti per il fenomeno dei furti di rame*
- (1008) LO GIUDICE ed altri. - *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- (1136) FATTORINI ed altri. - *Istituzione delle case famiglia protette con sede a Roma e a Napoli e misure per favorire l'accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali*
- (1177) BUEMI. - *Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo alla competenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni*
- (1352) Donella MATTESINI ed altri. - *Norme sull'ordinamento penitenziario minorile e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonché modifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hanno commesso reati nella minore età*
- (1456) LUMIA ed altri. - *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*
- (1587) LO GIUDICE ed altri. - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- (1681) GIARRUSSO ed altri. - *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*
- (1682) GIARRUSSO ed altri. - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*
- (1683) GIARRUSSO ed altri. - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*
- (1684) GIARRUSSO ed altri. - *Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*
- (1725) CAMPANELLA ed altri. - *Modifica all'articolo 612-bis del codice penale per l'allargamento dei casi di procedibilità d'ufficio*
- (1784) Erika STEFANI ed altri. - *Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa*
- (1785) Paola TAVERNA ed altri. - *Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in ambito lavorativo*
- (1816) BUEMI ed altri. - *Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privato domicilio*
- (1834) BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - *Disposizioni sull'applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti arrestati per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 628, 629 del codice di procedura penale nonché ai cittadini stranieri*
- (1905) BARANI. - *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*
- (1914) MARAN ed altri. - *Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di*

pubblicità degli atti di indagine

(1921) Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati

(2108) CENTINAIO ed altri. - Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima

(2122) PAGLIARI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di punizioni corporali verso i minori

(2131) Nadia GINETTI ed altri. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio

(2146) RUTA ed altri. - Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di contrasto ai reati nel settore agroalimentare

(2147) Erika STEFANI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario al fine di contrastare i furti in abitazione

(2153) ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio

(2155) Giovanni MAURO. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa e misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità

(2168) RAZZI ed altri. - Introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale concernente l'eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato

(Esame congiunto e rinvio)

Il Presidente [D'ASCOLA](#) avverte che l'esame dei disegni di legge in titolo avrà inizio con la relazione sul disegno di legge n. 2067, già approvato dalla Camera dei deputati, in considerazione della complessiva portata delle previsioni del medesimo. Il PRESIDENTE comunica altresì che il senatore Cucca riferirà alla Commissione sui titoli II e III del citato disegno di legge n. 2067, mentre il senatore Casson sui titoli I, IV e V dello stesso.

Il correlatore [CUCCA](#) (PD) illustra i titoli II e III del disegno di legge n. 2067, approvato dall'altro ramo del Parlamento, che si compone di 35 articoli, suddivisi in 5 Titoli.

Il Titolo II reca modifiche al codice di procedura penale ed è composto da tre Capi. Il Capo I (articoli da 10 a 12) interviene sulla disciplina della incapacità dell'imputato a partecipare al processo, delle indagini preliminari e dell'archiviazione. Il Capo II (articoli da 13 a 20) riguarda i riti speciali, l'udienza preliminare, l'istruzione dibattimentale e la struttura della sentenza di merito. Il Capo III (articoli da 21 a 25) riguarda la semplificazione delle impugnazioni.

Il Titolo III (articoli da 26 a 28) modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e la normativa di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.

Il correlatore si sofferma quindi sul titolo II:

L'articolo 10 reca norme in materia di definizione del procedimento per incapacità dell'imputato, distinguendo l'ipotesi in cui l'incapacità sia reversibile da quella in cui essa sia irreversibile. La disposizione, oltre a integrare l'articolo 71 del codice di procedura penale, in modo da prevederne l'applicabilità al solo caso in cui l'incapacità sia reversibile, inserisce nel codice di rito un nuovo articolo 72-bis sulla definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato. Questa disposizione prevede che se, a seguito degli accertamenti previsti, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. Se l'incapacità viene meno, o è stata erroneamente dichiarata, può essere nuovamente esercitata l'azione penale.

L'articolo 11 modifica molteplici disposizioni del codice di procedura penale relative alle indagini

preliminari e al procedimento di archiviazione. In particolare, interviene sull'articolo 104 del codice di procedura penale, relativo ai colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare, per circoscrivere la possibilità di dilazionare il colloquio con il difensore alle indagini preliminari concernenti reati di maggior allarme sociale. Si tratta dei reati per i quali è competente il pubblico ministero del tribunale capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (articolo 51, comma 3-bis, e 3-quater del codice di procedura penale); sull'articolo 335 del codice di procedura penale, per consentire alla persona offesa dal reato di chiedere informazioni sullo stato del procedimento penale nel quale ha presentato la denuncia o la querela; la richiesta potrà essere presentata decorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia e le informazioni potranno essere rese purché ciò non pregiudichi il segreto investigativo; sulla disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili (articolo 360 del codice di procedura penale), per prevedere che qualora, prima del conferimento dell'incarico al consulente da parte del pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, la riserva perda efficacia se l'incidente non è effettivamente richiesto entro cinque giorni; sugli articoli 407 e 412 del codice di procedura penale, per prevedere che, allo spirare del termine di durata massima delle indagini preliminari, il pubblico ministero abbia tempo tre mesi per decidere se chiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale. La disposizione obbliga dunque il pubblico ministero ad assumere una posizione rispetto alla notizia di reato; se non lo farà l'indagine sarà avocata dal procuratore generale presso la corte d'appello; sull'articolo 408 del codice di procedura penale, per allungare da dieci a venti giorni il termine concesso alla persona offesa per opporsi alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini e per prevedere che anche per il furto in abitazione o con strappo (oltre che per i delitti commessi con violenza alla persona) il pubblico ministero debba notificare all'offeso la richiesta di archiviazione concedendogli venti giorni per opporsi; sull'articolo 409 del codice di procedura penale, per imporre al giudice l'archiviazione quando la persona offesa non abbia presentato opposizione e pubblico ministero o procuratore generale insistano nel richiedere l'archiviazione stessa, nonché per abrogare la disposizione in base alla quale l'ordinanza di archiviazione è ricorribile per Cassazione solo nei casi di nullità previsti per i procedimenti in camera di consiglio dall'articolo 127, comma 5. La modifica risulta connessa alla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione prevista dal nuovo articolo 410-bis del codice di procedura penale; sulla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione, introducendo nel codice di rito l'articolo 410-bis, in base al quale il decreto di archiviazione è nullo se emesso in mancanza dell'avviso alla persona offesa, prima della scadenza del termine di dieci giorni entro cui la parte offesa può prendere visione degli atti, o prima della presentazione dell'atto di opposizione. In caso di nullità, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica; il tribunale, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Viceversa, condanna la parte privata che ha proposto il reclamo al pagamento delle spese del procedimento, e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende. Per coordinamento è poi modificato anche l'articolo 411 del codice di procedura penale; sull'articolo 415 del codice di procedura penale, per disporre che il termine di sei mesi entro il quale il pubblico ministero chiede il rinvio a giudizio decorre dal provvedimento di iscrizione nel registro delle notizie di reato.

L'articolo 12 modifica l'articolo 15 della legge n. 47 del 2015 di riforma delle misure cautelari. L'articolo 15 citato prevede che il Governo presenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione al Parlamento contenente informazioni e dati concernenti le misure cautelari personali, distinte per tipologia e con i relativi esiti, adottate nell'anno precedente. Il disegno di legge integra tale obbligo informativo prevedendo che la relazione debba contenere anche i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, oltre che al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi.

L'articolo 13 del disegno di legge interviene sulla disciplina dell'udienza preliminare per abrogare

l'articolo 421-*bis* del codice di procedura penale, relativo all'ordinanza per l'integrazione delle indagini. Conseguentemente viene modificato anche l'articolo 422 del codice di procedura penale.

L'articolo 14 modifica la disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (articolo 428 del codice di procedura penale), che viene riarticolata su un doppio grado di giudizio, prevedendo che tale sentenza emessa in sede di udienza preliminare sia impugnabile in appello, anziché direttamente in Cassazione; la soppressione della disposizione che consente alla persona offesa costituita parte civile nel processo penale di proporre ricorso per Cassazione; che la corte d'appello decide sull'impugnazione con rito camerale; che, se ad appellare è il pubblico ministero, la corte, ove non confermi la sentenza: o dispone con decreto il giudizio formando il fascicolo dibattimentale o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato; se, invece, ad appellare è l'imputato, se non conferma la sentenza, la corte d'appello pronuncia il non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato; che il ricorso per Cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello può essere presentato dall'imputato e dal PG presso la corte d'appello per i soli motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 606 del codice di procedura penale, ovvero: esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza; che sull'impugnazione della sentenza di appello decide la Corte di cassazione in camera di consiglio.

L'articolo 15 modifica l'articolo 438 del codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato prevedendo che: ove la richiesta dell'imputato venga subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l'eventuale termine (massimo sessanta giorni) chiesto dal pubblico ministero per lo svolgimento di indagini suppletive; in tale ipotesi, l'imputato può revocare la richiesta di giudizio abbreviato; dalla richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare deriva la sanatoria delle eventuali nullità (escluse quelle assolute) e la non rilevabilità delle inutilizzabilità (salvo quelle derivanti da un divieto probatorio) e la preclusione a sollevare ogni questione sulla competenza territoriale del giudice; ove la richiesta dell'imputato sia subordinata ad una integrazione probatoria, che venga poi negata dal giudice, l'imputato possa chiedere che il processo sia comunque definito all'udienza preliminare o possa chiedere il patteggiamento. La disposizione modifica anche l'articolo 442 del codice di procedura penale, intervenendo sulle riduzioni di pena connesse a questo rito speciale; in particolare, se il rito abbreviato riguarda un delitto il provvedimento conferma la diminuzione della pena di un terzo ma, se si procede per una contravvenzione, consente il dimezzamento della pena; l'articolo 458 del codice di procedura penale, coordinando la disciplina del giudizio abbreviato nella specifica ipotesi in cui sia stato richiesto il giudizio immediato, con le modifiche apportate in generale alla disciplina del giudizio abbreviato medesimo.

L'articolo 16 modifica l'articolo 130 del codice di procedura penale relativo alla correzione di errori materiali nelle sentenze. La disposizione prevede che, quando nella sentenza di patteggiamento si deve correggere soltanto la specie o la quantità della pena a seguito di errore nella denominazione o nel computo, sia lo stesso giudice che ha emesso la sentenza a provvedere. In caso di impugnazione del provvedimento alla rettifica provvede la Corte di Cassazione senza bisogno di pronunciare annullamento della sentenza. La disposizione prevede inoltre una modifica all'articolo 448 del codice di procedura penale per prevedere che il ricorso per Cassazione da parte del pubblico ministero e dell'imputato contro la sentenza del giudice che accoglie il patteggiamento possa essere presentato soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato (vizi della volontà), al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione del fatto e alla illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate.

L'articolo 17 interviene sull'articolo 493 del codice di procedura penale, relativo alle richieste di prove in sede di dibattimento, prevedendo che il pubblico ministero debba esporre concisamente i fatti

oggetto dell'imputazione per consentire al giudice di valutare la rilevanza e la pertinenza delle prove di cui si chiede l'ammissione. Successivamente, le altre parti e l'imputato indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.

L'articolo 18, attraverso modifiche all'articolo 546 del codice di procedura penale, interviene in materia di requisiti della sentenza, prevedendo che tale provvedimento debba contenere anche l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati con specifico ed espresso riguardo all'accertamento dei fatti e alle circostanze relative all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica; alla punibilità e alla determinazione della pena e della misura di sicurezza; alla responsabilità civile da reato; all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norma processuali.

Gli articoli 19 e 20 del disegno di legge intervengono in tema di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie modificando l'articolo 135 del codice penale, norma generale sul ragguaglio, per abbassare da 250 a 75 euro il valore di un giorno di pena detentiva; l'articolo 459 del codice di procedura penale, sul procedimento per decreto, per introdurre una norma speciale sul ragguaglio, da applicare esclusivamente a questo procedimento. Anche in questo caso il valore base di ragguaglio è di 75 euro.

Gli articoli da 21 a 25 modificano alcuni aspetti della disciplina delle impugnazioni penali. In particolare, l'articolo 21, intervenendo sulla disciplina in generale delle impugnazioni modifica l'articolo 571 del codice di procedura penale, per specificare che l'impugnazione può essere proposta personalmente dall'imputato purché non si tratti di ricorso per Cassazione; sostituisce l'articolo 581 del codice di procedura penale specificando che l'atto di impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, anche l'indicazione delle prove delle quali si deduce l'inesistenza o l'omessa o erronea valutazione; modifica l'articolo 591 del codice di procedura penale, relativo all'inammissibilità dell'impugnazione, per prevedere che la maggior parte dei vizi che determinano l'inammissibilità (difetto di legittimazione all'impugnazione; improponibilità del mezzo di impugnazione in quanto il provvedimento non è impugnabile; inosservanza delle modalità di presentazione e spedizione dell'atto di impugnazione; violazione dei termini previsti per l'impugnazione; intervenuta rinuncia all'impugnazione) siano rilevabili da parte dello stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento da impugnare. Superato il filtro iniziale da parte del giudice *a quo*, anche il giudice dell'impugnazione può comunque dichiarare l'inammissibilità del gravame in ogni stato e grado del procedimento.

L'articolo 22 del disegno di legge reintroduce nel codice di procedura penale il cosiddetto concordato sui motivi in appello, istituto abrogato nel 2008. All'uopo inserisce l'articolo 599-bis del codice di procedura penale, che permette alle parti di concludere un accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello, da sottoporre al giudice d'appello, che deciderà in merito in camera di consiglio. Se l'accordo comporta una rideterminazione della pena, anche tale nuova pena dovrà essere concordata tra le parti (pubblico ministero, imputato e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) e sottoposta al giudice. Se il giudice decide di non accogliere il concordato tra le parti, ordina la citazione a comparire al dibattimento; la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma potranno essere riproposte nel dibattimento. Il procuratore generale presso la Corte d'appello dovrà confrontarsi con i pubblici ministero del suo ufficio e del distretto per poi indicare criteri idonei a orientare la valutazione di tutti i pubblici ministero del distretto rispetto al concordato sui motivi in appello.

Attraverso una modifica all'articolo 603 del codice di procedura penale, si prevede la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'appello è proposto dal pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento ed è fondato sulle valutazioni della prova dichiarativa.

L'articolo 23 reca modifiche alla disciplina in materia di procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione. In particolare, l'articolo interviene sull'articolo 48 del codice di procedura penale - che, nell'ambito della rimessione del processo penale, disciplina la decisione che la Corte di cassazione assume in camera di consiglio - prevedendo che, in caso di rigetto o inammissibilità della richiesta di rimessione, le parti private che l'hanno richiesta possano essere condannate a pagare una somma eventualmente aumentata fino al doppio di quella già prevista dal vigente comma 6 dell'articolo 48, in ragione della causa di inammissibilità della richiesta di rimessione; modifica l'articolo 610 del codice

di procedura penale, per gli aspetti relativi all'inammissibilità del ricorso, in particolare, precisando che, quando il presidente della Corte rileva una causa di inammissibilità del ricorso e assegna il ricorso all'apposita sezione, la cancelleria della Corte debba, nell'avviso che invia alle parti, enunciare la causa di inammissibilità "con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso". Inoltre, quando l'inammissibilità non sia stata già dichiarata dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (in base all'articolo 591, comma 1-*bis*, introdotto dal precedente articolo 21), alla dichiarazione di inammissibilità può provvedere la Cassazione senza formalità di procedura. Infine, la Cassazione può, sempre senza formalità, dichiarare l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento e contro la sentenza che accoglie il concordato sui motivi in appello e contro le dichiarazioni di inammissibilità della Corte e? proponibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, da rivolgere alla stessa Corte, in base all'articolo 625-*bis* del codice di procedura penale. L'articolo 23, inoltre, modifica l'articolo 608 del codice di procedura penale, per prevedere che, se il giudice d'appello conferma la sentenza di proscioglimento, il ricorso per Cassazione e? possibile solo per i vizi di cui all'articolo 606, lettere a), b) e c) del codice di procedura penale (ovvero: esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza); l'articolo 613 del codice di procedura penale per escludere che la parte possa provvedere personalmente alla presentazione del ricorso per Cassazione; l'articolo 616 del codice di procedura penale, per quanto riguarda la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria, per prevedere che, in caso di inammissibilità del ricorso, la sanzione pecuniaria già prevista dal vigente articolo 616 può essere aumentata fino al triplo in ragione della causa di inammissibilità del ricorso; l'articolo 618 del codice di procedura penale, prevedendo l'obbligatoria rimessione alle Sezioni Unite dei ricorsi, quando una sezione della Corte ritenga di non condividere un principio di diritto già enunciato dalle Sezioni medesime. Si prevede inoltre che le Sezioni Unite possono enunciare il principio di diritto anche d'ufficio, quando il ricorso sia stato dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta; l'articolo 620 del codice di procedura penale per specificare in quali casi la Cassazione può procedere all'annullamento della decisione senza rinvio della causa al giudice di merito. La riforma specifica che la Corte può procedere autonomamente se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e, quanto alla rideterminazione della pena, se può essere effettuata sulla base delle statuizioni del giudice di merito; l'articolo 625-*bis* del codice di procedura penale, in tema di ricorso straordinario per la correzione dell'errore materiale o di fatto, per precisare che la rilevazione d'ufficio dell'errore, per precisare può essere effettuata senza formalità, ma entro novanta giorni dalla deliberazione; dopo, saranno le parti a poter richiederne la correzione, entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento.

L'articolo 24 dispone l'abrogazione dell'articolo 625-*ter* del codice di procedura penale concernente la rescissione del giudicato trasferendo la relativa disciplina nell'articolo 629-*bis*, all'interno del Titolo IV relativo alla revisione; analogamente agli altri casi di revisione, compete alla corte d'appello decidere in ordine alla richiesta e, in caso di accoglimento, revocare la sentenza e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.

L'articolo 25 prevede che i presidenti delle corti d'appello, con la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia, debbano riferire dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonché dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi del nuovo articolo 599-*bis* del codice di procedura penale, sul concordato anche con rinuncia ai motivi di appello.

Per quando riguarda il Titolo III, l'articolo 26 modifica l'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, concernente le informazioni sull'azione penale relativa ai reati ambientali precisando che, quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel codice dell'ambiente ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un

pregiudizio per l'ambiente, il pubblico ministero - nell'informare il Ministero dell'ambiente e la Regione interessata - deve dare notizia dell'imputazione.

L'articolo 27 riguarda la riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, modificando il decreto legislativo n. 106 del 2006. In particolare, tra le funzioni proprie del procuratore della Repubblica è inserita anche quella di assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato; la cui violazione costituisce illecito disciplinare.

L'articolo 28 apporta alcune modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (articoli 45-*bis*, 134-*bis* e 146-*bis*), per riformare la disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza. In particolare, il disegno di legge fa della partecipazione a distanza al procedimento la regola nei casi in cui la persona si trova in carcere per un delitto di grave allarme sociale (articolo 51, comma 3- *bis*, del codice di procedura penale), in questo caso la partecipazione a distanza si applica anche alle udienze civili; nei casi in cui la persona è ammessa a misure di protezione.

L'eccezione alla regola - ovvero la presenza fisica in udienza - può essere prevista dal giudice con decreto motivato; tale eccezione non opera mai per i detenuti soggetti alle misure di detenzione speciale di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. La partecipazione a distanza può essere disposta dal giudice anche quando, fuori dalle ipotesi obbligatorie, ravvisi ragioni specifiche di sicurezza, ovvero quando il dibattimento sia particolarmente complesso o debba essere assunta la testimonianza di un recluso. L'articolo 28 prevede infine per alcune delle disposizioni in esame un differimento dell'entrata in vigore.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che, nella prossima seduta della Commissione, il correlatore, senatore Casson, provvederà ad illustrare le restanti parti del disegno di legge n. 2067. I relatori, successivamente, integreranno le loro relazioni con riferimento agli altri disegni di legge in titolo. Quanto alla discussione generale, per una migliore organizzazione dei lavori, essa si svolgerà previa prenotazione degli iscritti a parlare i quali, entro le ore 12 di mercoledì 9 marzo, dovranno far pervenire la propria iscrizione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) chiede quindi un chiarimento al correlatore, senatore Cucca, in ordine alla nuova disposizione sulla definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato.

Il presidente [D'ASCOLA](#), dopo aver richiamato l'articolo 70 del codice di procedura penale relativo alla disciplina generale degli accertamenti sulla capacità dell'imputato, avverte che il senatore Caliendo potrà svolgere più approfonditamente il proprio intervento, su questi specifici aspetti della materia in esame, in occasione della discussione generale.

Il correlatore [CUCCA](#) (*PD*) rileva comunque che le tematiche sottese al disposto di cui al nuovo articolo 72-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge n. 2067, saranno senz'altro oggetto di un adeguato approfondimento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale ([n. 261](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 21 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il senatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra il provvedimento in titolo. Si tratta di uno schema di decreto legislativo volto a dare attuazione alla Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale.

Lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2014 (legge n. 114 del 2015).

Lo schema si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 delinea la finalità dello schema di decreto legislativo: l'attuazione nell'ordinamento interno le disposizioni della Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale.

L'articolo 2 reca la definizione di condanna, precisando che con essa si intende "ogni Decisione definitiva di condanna adottata dall'autorità giudiziaria penale di un altro Stato membro nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato".

Peraltro la Decisione quadro 2009/315/GAI nel disciplinare la trasmissione delle informazioni estratte dal casellario giudiziario circoscrive l'ambito soggettivo di applicazione di tale meccanismo alle sole persone fisiche, prevedendo peraltro una possibile futura estensione dell'ambito di applicazione di tali meccanismi allo scambio di informazioni relative alle persone giuridiche.

L'articolo 3, comma 1, disciplina la rilevanza delle decisioni di condanna, stabilendo che le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'autorità giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell'ambito delle procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti dai casellari giudiziali, sono valutate, anche in assenza di riconoscimento, per ogni determinazione inerente alla pena, e in particolare per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna ovvero per dichiarare l'abitudine o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere.

Tra gli altri effetti penali della condanna, rilevanti ai fini di un nuovo giudizio, il relatore ricorda, a titolo esemplificativo: l'essere condizione ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena (articolo 164 c.p.), o comportarne la revoca (articolo 168 c.p.); l'escludere l'estinzione della pena, ai sensi dell'articolo 172 comma 7 c.p.; il comportare la revoca della non menzione (articolo 175 comma 3 c.p.). Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 le condanne hanno rilevanza anche ai fini delle decisioni da adottare nella fase delle indagini preliminari e nella fase dell'esecuzione della pena. Infine il comma 3 precisa che la valutazione delle condanne non comporta in ogni caso la loro revoca o il loro riesame, non ha effetto sulla loro esecutività e non rileva per le determinazioni relative al procedimento di revisione.

L'articolo 4 infine reca la clausola di invarianza finanziaria. All'attuazione del provvedimento e agli adempimenti connessi le amministrazioni dovranno far fronte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il relatore ricorda poi che il provvedimento in esame è corredato dalla relazione illustrativa, dalla tabella di concordanza, dalla relazione tecnica, dall'analisi tecnico-normativa, dall'analisi dell'impatto della regolamentazione. Infine fa brevi cenni del quadro normativo nazionale vigente e *de jure*

condendo.

Ricorda infatti che la normativa italiana vigente prevede che ogni sentenza penale straniera debba essere riconosciuta attraverso la procedura di riconoscimento (articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale) perché la stessa sia suscettibile di produrre gli effetti previsti dall'articolo 12 del codice penale ovvero quelli previsti dagli accordi internazionali o della pertinente normativa dell'Unione europea. Più nel dettaglio il riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti di cui all'articolo 12 del codice penale consente che la sentenza di condanna o di proscioglimento - pronunciata all'estero nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato o nei confronti di persone sottoposte a procedimento penale nello Stato italiano - produca effetti giuridici nell'ordinamento italiano, per stabilire la recidiva o altro effetto penale della condanna, per dichiarare l'abitudine, la professionalità o la tendenza a delinquere, per applicare una pena accessoria o una misura di sicurezza, per gli effetti civili. A legislazione vigente quindi prima del riconoscimento la sentenza straniera non ha valore. Con lo schema di decreto in esame, invece, si dà rilievo, in occasione di un nuovo procedimento penale, a precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri dell'Unione europea anche in assenza di tale riconoscimento, limitatamente agli effetti sopra indicati. Infine il relatore ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è strettamente connesso agli schemi di decreto legislativo di attuazione, rispettivamente, della decisione quadro 2009/315/GAI, sullo scambio tra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale (Atto del Governo n. 262) e della decisione quadro 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) (Atto del Governo n. 263), che saranno esaminati dalla Commissione a partire dalla prossima settimana.

Il senatore [FALANGA](#) (AL-A) ritiene che sarebbe opportuno procedere ad un raffronto fra i presupposti per il riconoscimento delle sentenze di condanna nell'ordinamento italiano previsti dallo schema in esame e quelli previsti - in materia di diritto internazionale privato - per il riconoscimento delle sentenze straniere dell'articolo 64 della legge n. 218 del 1995 (che, tra l'altro, prevede il limite dell'ordine pubblico).

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1932\)](#) Doris LO MORO ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore [CUCCA](#) (PD), illustra il provvedimento in titolo. Egli preliminarmente avverte che il disegno di legge in esame trae origine dal lavoro svolto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali, la quale, costituita all'inizio di questa legislatura, ha concluso la propria attività il 26 febbraio 2015.

Il disegno di legge in titolo recepisce, per l'appunto, gli esiti dell'inchiesta prospettando alcune modifiche normative in materia penale. Tali interventi correttivi, in linea con gli esiti dell'inchiesta, sono stati modulati a seconda della tipologia di intimidazione.

Con riguardo agli atti diretti ad ottenere un provvedimento a sé favorevole o ad ostacolare l'emissione di un provvedimento a sé sfavorevole, nonché a quelli finalizzati a provocare le dimissioni di uno o più amministratori locali, in ragione della evidente portata plurioffensiva di tali condotte (oltre alla lesione della integrità individuale dell'amministratore locale, anche quella al buon andamento della pubblica amministrazione e alla personalità interna dello Stato) con l'articolo 1 del disegno di legge si propone una modifica del reato di violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, di cui all'articolo 338 del codice penale, volta ad adattare tale fattispecie alle esigenze di tutela provenienti dagli amministratori locali.

Nel merito, oltre alla introduzione nella rubrica e al primo comma dell'articolo codicistico di un riferimento ai «singoli componenti» (del corpo politico, amministrativo o giudiziario), è stata evidenziata l'esigenza di inserire nella disposizione un nuovo comma dal seguente tenore: «alla stessa pena soggiace chi commette il fatto di cui al primo comma per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso». Intervenendo su tale articolo, si rendono peraltro applicabili ai fatti in esame le circostanze aggravanti previste dal successivo articolo 339 del codice penale il quale prevede un aumento di pena qualora il fatto sia commesso con l'utilizzo di armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo, in modo simbolico o avvalendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte. Tutto ciò consentirebbe di utilizzare per gran parte degli atti intimidatori, ed in particolare per quelli che costituiscono il nucleo centrale del fenomeno, una fattispecie penale procedibile d'ufficio, con una pena edittale (la reclusione da uno a sette anni) che consentirebbe il ricorso alle misure cautelari, oltre che alle intercettazioni e a ogni altro mezzo di prova.

Si suggerisce poi, all'articolo 2 del disegno di legge, una modifica dell'articolo 380 del codice di procedura penale finalizzata a prevedere l'inserimento dell'articolo 338 del codice penale - come modificato - tra le fattispecie per le quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato.

In relazione agli atti intimidatori ritorsivi, ovvero quelli commessi in seguito all'adozione di un provvedimento da parte di un amministratore locale, nel presupposto dell'inadeguatezza dell'aggravante generica di cui all'articolo 61, n. 10, del codice penale, l'articolo 3 del testo in esame prevede una nuova circostanza ad effetto speciale che preveda un aumento di pena qualora un certo tipo di reati sia commesso contro un amministratore locale a causa dell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio.

Con riguardo infine alle ipotesi di atti intimidatori i cui destinatari non sono amministratori locali, ma aspiranti tali, si è prospettato - con l'articolo 4 del testo in esame - un intervento di modifica dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la competizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), volto ad estendere le sanzioni ivi previste (reclusione da due a cinque anni e multa da 600.000 a 4 milioni di lire) anche a tutti coloro che, con minacce o con atti di violenza, ostacolano la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali amministrative.

Interviene il senatore [LUMIA](#) (PD) il quale auspica che la Commissione, nel corso del prosieguo dell'esame, possa convenire su una richiesta di riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo, al fine di pervenire ad una sua rapida approvazione.

Il presidente [D'ASCOLA](#) concorda con l'auspicio del senatore Lumia.

Avverte che, anche per la discussione generale di questo disegno di legge, i senatori che intendono intervenire dovranno iscriversi a parlare entro le ore 12 di mercoledì 9 marzo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) chiede che sia rimesso alla Commissione plenaria, in sede consultiva al fine di formulare osservazioni alla 6a Commissione permanente, l'Atto del Governo n. 256 concernente lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Tale Atto è stato deferito - come accennato - per l'esame di merito alla 6a Commissione permanente (finanze e Tesoro), che non ne ha ancora concluso l'esame. È opportuno secondo la richiedente che la Commissione giustizia esprima le proprie valutazioni su un atto che è molto rilevante alla luce degli ultimi accadimenti relativi alle crisi delle banche.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) si associa a tale richiesta.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 276 (pom.) dell'08/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 8 MARZO 2016
276ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(2067\)](#) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2032\)](#) *Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(28\)](#) *ZELLER ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*

[\(171\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale, in materia di valutazione delle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni o comunicazioni*

[\(176\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*

[\(208\)](#) *TORRISI. - Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di*

riparazione per ingiusta detenzione

[\(209\)](#) *TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiatione di pena*

[\(286\)](#) *MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*

[\(295\)](#) *BARANI. - Nuova disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo*

[\(299\)](#) *COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*

[\(379\)](#) *BARANI. - Modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione dei termini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*

[\(381\)](#) *BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

[\(382\)](#) *BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*

[\(384\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*

[\(385\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*

[\(386\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*

[\(387\)](#) *BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"*

[\(389\)](#) *BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*

[\(407\)](#) *STUCCHI. - Modifica dell'articolo 661 del codice penale, concernente l'abuso della credulità popolare, e introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente l'abuso della buona fede con intimidazione*

[\(468\)](#) *MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*

[\(581\)](#) *COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*

[\(597\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*

[\(609\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*

[\(611\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 574 e introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale, in materia di sottrazione di persone incapaci*

[\(614\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*

- (638) *Anna Cinzia BONFRISCO. - Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione*
- (696) *BARANI. - Istituzione dell'Anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena*
- (697) *BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo*
- (700) *BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*
- (735) *CASSON ed altri. - Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale*
- (741) *STUCCHI. - Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età*
- (750) *STUCCHI. - Modifica dell'articolo 633 del codice penale, in materia di invasione di terreni o di edifici*
- (964) *TORRISI ed altri. - Interventi urgenti per il fenomeno dei furti di rame*
- (1008) *LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- (1136) *FATTORINI ed altri. - Istituzione delle case famiglia protette con sede a Roma e a Napoli e misure per favorire l'accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali*
- (1177) *BUEMI. - Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo alla competenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni*
- (1352) *Donella MATTESINI ed altri. - Norme sull'ordinamento penitenziario minorile e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonché modifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hanno commesso reati nella minore età*
- (1456) *LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*
- (1587) *LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- (1681) *GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*
- (1682) *GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*
- (1683) *GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*
- (1684) *GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*
- (1725) *CAMPANELLA ed altri. - Modifica all'articolo 612-bis del codice penale per l'allargamento dei casi di procedibilità d'ufficio*
- (1784) *Erika STEFANI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa*
- (1785) *Paola TAVERNA ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in ambito lavorativo*
- (1816) *BUEMI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privato domicilio*
- (1834) *BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni sull'applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti arrestati per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 628, 629 del codice di procedura penale nonché ai cittadini stranieri*

- [\(1905\)](#) **BARANI.** - *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*
- [\(1914\)](#) **MARAN ed altri.** - *Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine*
- [\(1921\)](#) **Maria MUSSINI ed altri.** - *Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*
- [\(2108\)](#) **CENTINAIO ed altri.** - *Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima*
- [\(2122\)](#) **PAGLIARI ed altri.** - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di punizioni corporali verso i minori*
- [\(2131\)](#) **Nadia GINETTI ed altri.** - *Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio*
- [\(2146\)](#) **RUTA ed altri.** - *Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di contrasto ai reati nel settore agroalimentare*
- [\(2147\)](#) **Erika STEFANI ed altri.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario al fine di contrastare i furti in abitazione*
- [\(2153\)](#) **ALBERTINI ed altri.** - *Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio*
- [\(2155\)](#) **Giovanni MAURO.** - *Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa e misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità*
- [\(2168\)](#) **RAZZI ed altri.** - *Introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale concernente l'eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato*
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che il correlatore Casson provvederà ad illustrare le parti di propria competenza (Titoli I, IV e V) del disegno di legge n. 2067.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) interviene quindi sull'ordine dei lavori; egli osserva che, comprendendo la necessità da parte della Presidenza di affidare la relazione a due correlatori per una migliore organizzazione dei lavori alla luce dell'ampiezza dei temi oggetto del disegno di legge n. 2067, ritiene che, per la medesima ragione, debba essere concesso ai singoli senatori la facoltà di intervenire in discussione generale per un tempo anche superiore ai venti minuti prescritti dal Regolamento (articolo 89).

Il presidente [D'ASCOLA](#) ricorda che il Presidente ha la facoltà, a seconda delle circostanze, di dilatare il termine suddetto fino a sessanta minuti per un oratore per ciascun Gruppo parlamentare (articolo 89 del Regolamento). Assicura comunque che il tempo per gli interventi in discussione sarà concesso, nel caso di specie, in modo proporzionale alla necessità di adeguato approfondimento degli specifici temi trattati.

Il senatore [ALBERTINI](#) (AP (NCD-UDC)) ricorda che al disegno di legge n. 2067, approvato dalla Camera dei deputati, è stato congiunto il disegno di legge n. 2153, a sua prima firma e concernente la modifica dell'articolo 530 del codice di procedura penale in ordine al rimborso delle spese di giudizio. Ritiene utile segnalare che il citato disegno di legge è stato sottoscritto da 176 senatori e dunque da un numero superiore alla maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea del Senato, una circostanza

questa alla quale auspica sia dato adeguato rilievo nel corso dell'esame.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che la sottoscrizione di un disegno di legge da parte di più senatori non sottende una corsia preferenziale per l'esame del disegno di legge medesimo. Si tratta piuttosto di fare chiarezza sul *modus procedendi* in ordine ai numerosi disegni di legge che sono stati connessi al testo approvato dalla Camera. Egli ritiene che una indicazione utile in tal senso possa essere suggerita dai relatori.

Il senatore [CASSON](#) (PD) passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 2067 per le parti di propria competenza. Si sofferma innanzi tutto sul Titolo V (articoli 34 e 35) che dispone in ordine alla invarianza finanziaria e alla entrata in vigore della riforma. Si sofferma poi più ampiamente sui Titoli I e IV del provvedimento che recano rilevanti modifiche sia al codice penale e al codice di procedura penale.

Il relatore passa all'illustrazione degli articoli che compongono il titolo I.

L'articolo 1 inserisce nel codice penale il nuovo articolo 162-ter, il quale, con riguardo ai reati perseguibili a querela soggetta a remissione, consente al giudice di dichiarare l'estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.

L'articolo 2 reca disposizioni transitorie, prevedendo che la disciplina sulla nuova causa di estinzione del reato, di cui all'articolo 1 del disegno di legge, trovi applicazione anche con riguardo ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. L'imputato, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato. Quindi il giudice ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito.

I successivi articoli 3, 4, 5 e 6 prevedono un aggravamento di pene per una serie di reati.

In particolare l'articolo 3 interviene sul reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'articolo 416-ter del codice penale, inasprendone il quadro sanzionatorio. Il reato in questione, che dopo le modifiche apportate dalla legge n. 62 del 2014 prevede la pena della reclusione da quattro a dieci anni, è sanzionato nel disegno di legge n. 2067 con la reclusione da sei a dieci anni.

L'articolo 4 interviene sulla cornice sanzionatoria del delitto di furto in abitazione e di scippo, elevando il minimo edittale della pena detentiva (dall'attuale anno a tre anni) e la pena pecuniaria (nel minimo dagli attuali 309 euro a 927 euro e nel massimo dagli attuali 1032 a 1500 euro). La disposizione inoltre inasprisce anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate contemplate dal terzo comma dell'articolo 624-bis del codice penale. Infine il disegno di legge introduce nella norma codicistica un ulteriore comma per il quale le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 (minore età) e 625-bis (collaborazione per l'individuazione dei correi nel furto o degli eventuali ricettatori), concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti del furto di cui all'articolo 625 (articolo 5 del disegno di legge), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

L'articolo 5 modifica l'articolo 625 del codice penale. Tale disposizione codicistica reca una elencazione di circostanze aggravanti per le quali il reato di furto è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032. Il disegno di legge inasprisce il quadro sanzionatorio, prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500.

L'articolo 6 interviene sul reato di rapina di cui all'articolo 628 del codice penale, elevando i limiti

edittali sia della pena detentiva (dagli attuali tre a quattro anni nel minimo) sia di quella pecuniaria (dagli attuali 516 euro a 927 euro, nel minimo e dagli attuali euro 2065 a 2500 euro, nel massimo). La disposizione inoltre inasprisce anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate contemplate dal terzo comma dell'articolo 628 del codice penale. Infine il disegno di legge introduce nella norma codicistica un ulteriore comma per il quale, se concorrono due o più delle circostanze aggravate, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61 (aggravanti generiche), la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098.

L'articolo 7, comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per modificare il codice penale. Tra i principi e i criteri direttivi vi sono quelli di modificare il regime di procedibilità di alcuni reati, prevedendo in particolare la procedibilità a querela dell'offeso in relazione ai reati contro la persona ed ai reati contro il patrimonio che arrechino offese di modesta entità all'interesse protetto. La procedibilità d'ufficio dovrà essere mantenuta quando la persona offesa da tali condotte sia incapace per età o per infermità; riformare la disciplina delle misure di sicurezza, in particolare rivedendo il regime del cosiddetto doppio binario, che prevede l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, fatte salve le necessità in casi particolari della migliore tutela della collettività; intervenendo sul rigido modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole aperte, in grado di attribuire rilevanza; ai disturbi della personalità; prevedendo, nei casi di non imputabilità, misure di cura e/o di controllo, determinate nel massimo e da applicarsi tenendo conto della necessità della cura; prevedendo, in caso di capacità ridotta, un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi, l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività;

I commi 2 e 3 dell'articolo 7 delineano il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi, sui quali è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla trasmissione degli atti. Si tratta di un procedimento rinforzato, che prevede un significativo coinvolgimento dell'attore parlamentare, infatti, nel caso di mancata conformazione dell'Esecutivo ai pareri parlamentari, i testi adottandi devono essere trasmessi di nuovo alle Camere. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. In ogni caso decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Il comma 4, lettera a) dell'articolo 7 reca infine, ulteriori modifiche al codice penale. In particolare, intervenendo sull'articolo 610 (violenza privata) il disegno di legge prevede che il reato sia perseguibile a querela della persona offesa, limitando le ipotesi di perseguibilità d'ufficio alle fattispecie aggravate. Il reato è perseguibile d'ufficio se il fatto è commesso a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica. La lettera b) del comma interviene sul reato di minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale, allargando le ipotesi di procedibilità d'ufficio ai casi in cui il fatto è commesso in danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica o se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale.

L'articolo 8, delega il Governo a emanare un decreto legislativo per modificare la disciplina del casellario giudiziale, prevedendo che la revisione di tale disciplina debba avvenire alla luce delle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e dei principi e dei criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi. Il comma 2 dell'articolo 8 delinea il procedimento di adozione del suddetto decreto legislativo, prevedendo il parere parlamentare.

Infine, l'articolo 9 conferisce delega al Governo ad adottare decreti legislativi, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 7, recanti le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie necessarie in seguito alle modifiche apportate alla legislazione vigente dai provvedimenti previsti dagli articoli 7 e 8 del disegno di legge. A tal proposito il relatore avverte che la delega è alquanto generica e questa specifica disposizione merita un adeguato approfondimento in sede di discussione generale.

Per quanto riguarda il Titolo IV, l'articolo 29 delega il Governo ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, sulla base di principi e criteri direttivi dettati dagli articoli seguenti, individuando il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi.

Il successivo articolo 30 individua principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione. In particolare si prevedono disposizioni per garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale. Si prevede altresì una nuova fattispecie penale (punita con la reclusione non superiore a 4 anni) volta a punire coloro che diffondano il contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche fraudolentemente captate, con la finalità di recare danno alla reputazione, escludendo la punibilità quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Anche in questo caso il relatore ritiene necessario un adeguato approfondimento del contenuto della norma.

I principi e i criteri direttivi prevedono poi la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Il relatore avverte che in questo caso la delega è alquanto generica.

Per quanto riguarda le impugnazioni si prevede la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace; che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado; la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. Il relatore avverte che anche in questo caso dovrebbe essere meglio definito l'ambito di operatività della facoltà di proporre appello del pubblico. Si prevede inoltre la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso"; nonché la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità dellesso.

L'articolo 31 reca quindi una delega volta a modificare l'ordinamento penitenziario. I principi e i criteri direttivi relativi alla delega ivi contenuta sono molto dettagliati.

Il presidente [D'ASCOLA](#) (AP (NCD-UDC)), con riferimento alla possibilità di svolgere audizioni sul provvedimento testè illustrato, auspica che queste si concentrino sull'esigenza di approfondire soprattutto i temi non adeguatamente trattati presso l'altro ramo del Parlamento.

Avverte altresì di aver disposto l'acquisizione della documentazione relativa alle audizioni che hanno avuto luogo nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Dopo brevi interventi dei relatori [CASSON](#) (PD) e [CUCCA](#) (PD), il presidente [D'ASCOLA](#) sottolinea che spetta in primo luogo ai relatori indicare un *modus procedendi*, fra i diversi ipotizzabili, affinché la Commissione possa pronunciarsi in via definitiva sulle modalità di organizzazione dell'esame dei disegni di legge in titolo, fermo restando ovviamente il rispetto della cornice regolamentare.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che ciascun disegno di legge connesso deve essere illustrato singolarmente al fine di poter poi giungere alla definizione di un testo base ovvero di un testo unificato.

Il senatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*), riproponendo la questione del disegno di legge n. 2153 a sua prima firma e sottoscritto da numerosi senatori, si associa alla richiesta del senatore Palma.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) ritiene che la congiunzione degli altri disegni di legge in titolo con il testo del disegno di legge n. 2067 abbia senso solo se consente un esame effettivo e non formale dei primi.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), paventando il rischio di ostruzionismo, rileva che la Commissione deve proseguire in modo celere il lavoro già svolto dalla Camera dei deputati nel rispetto del Regolamento.

Il presidente [D'ASCOLA](#) fa presente che l'articolo 43 del Regolamento prevede che l'esposizione preliminare prima della discussione generale sia solo eventuale.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) invece osserva che nei lavori della Commissione in questa legislatura sono sempre state svolte le relazioni illustrative su tutti i disegni di legge connessi.

Il presidente [D'ASCOLA](#) ribadisce che l'esposizione preliminare dei disegni di legge connessi non è necessaria, tanto che ricorda che - quando egli stesso era relatore dei disegni di legge in materia di anticorruzione (n. 19 e connessi) - non aveva illustrato tutti i disegni di legge connessi.

Fa presente che, in ogni caso, gli appare prioritaria - nella prospettiva di una più funzionale organizzazione dell'esame - l'esigenza di un approfondimento sui contenuti dei disegni di legge connessi al disegno di legge n. 2067, approfondimento che spetta ovviamente innanzitutto ai relatori.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) fa presente che, nella seduta del 16 gennaio 2014, il relatore D'Ascola procedette ad illustrare cinque disegni di legge connessi al disegno di legge n. 19.

Il correlatore [CASSON](#) (*PD*) ritiene che possa essere fatta una scrematura dei disegni di legge connessi al disegno di legge n. 2067, in quanto ritiene che alcuni di essi possano più opportunamente essere esaminati in altra sede.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai

contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 ([n. 256](#))

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra il provvedimento in titolo che reca le disposizioni di attuazione della direttiva sul credito ipotecario 2014/17/UE (*Mortgage Credit Directive* - MCD), adottata il 4 febbraio 2014, con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili (mutui ipotecari).

La direttiva definisce un quadro comune per alcuni aspetti concernenti i contratti di credito garantiti da un'ipoteca, relativi a beni immobili residenziali, al fine di accrescere il livello di protezione del consumatore e di potenziare i presidi prudenziali riguardanti la valutazione del merito di credito dei consumatori stessi. Sono quindi definiti standard qualitativi per alcuni servizi, in particolare per quanto riguarda la distribuzione e l'erogazione di crediti attraverso creditori e intermediari del credito.

Sono inoltre dettate disposizioni in materia di abilitazione, vigilanza e requisiti prudenziali per gli intermediari.

Le disposizioni principali della direttiva riguardano: le informazioni e le pratiche preliminari alla conclusione del contratto di credito, la definizione di standard qualitativi per i servizi di erogazione di credito, l'obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore, disposizioni in materia di rimborso anticipato, disposizioni in materia di prestiti in valuta estera, la valutazione degli immobili, le morosità e i pignoramenti.

L'articolo 1 dell'atto del Governo in esame novella il testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Il comma 1 reca modifiche di coordinamento. Il comma 2 introduce nel Titolo VI, in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, il nuovo Capo I-bis (Credito immobiliare ai consumatori), comprendente gli articoli da 120-*quinquies* a 120-*noviesdecies*.

L'articolo 120-*quinquies* reca le definizioni, mutate dall'articolo 4 della MCD, rilevanti ai fini del nuovo Capo I-bis. In particolare il "consumatore" è il soggetto che agisce per scopi estranei all'attività "imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale" eventualmente svolta dallo stesso soggetto. Per "contratto di credito" si intende il contratto di credito con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, allorché il credito sia garantito da un'ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente ad oggetto beni immobili residenziali ovvero il credito sia finalizzato all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato.

Il comma 2 elenca le componenti del costo totale del credito, denominato dalla lettera m) del comma 1 quale "Tasso annuo effettivo globale" o "TAEG".

Il comma 3 demanda alla Banca d'Italia il compito di fissare le modalità di calcolo del TAEG secondo le disposizioni della direttiva in recepimento e del TUB medesimo.

L'articolo 120-*sexies* individua l'ambito di applicazione della disciplina nei contratti relativi a concessione di credito garantito da ipoteca su immobile adibito ad uso residenziale o volto ad acquistare un immobile, escludendo esplicitamente alcune tipologie di contratto.

L'articolo 120-*septies* recepisce l'articolo 7, paragrafo 1 della MCD, richiamando i principi generali di diligenza e trasparenza che dovranno essere rispettati dal finanziatore e dall'intermediario del credito, il comportamento dei quali dovrà tenere conto dei diritti e degli interessi del consumatore. Inoltre i medesimi soggetti sono chiamati a valutare tutte le informazioni riguardanti la situazione del consumatore e le specifiche esigenze da questi comunicate, nonché le ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi cui è esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito.

L'articolo 120-*octies* è dedicato alla pubblicità e detta disposizioni relative alle forme e ai contenuti

essenziali, in attuazione di quanto è previsto dagli articoli 10 e 11 della MCD.

L'articolo 120-*novies* è dedicato agli obblighi precontrattuali, con riferimento alle informazioni di carattere generale, alle informazioni personalizzate e ai chiarimenti che devono essere forniti dal finanziatore o dall'intermediario del credito prima della conclusione del contratto di credito.

L'articolo 120-*decies*, comma 1, recepisce l'articolo 15 della MCD e reca disposizioni sugli obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito.

L'articolo 120-*undecies* stabilisce che il finanziatore valuti in maniera approfondita il merito creditizio del consumatore, considerando tutti gli elementi utili a fornire un quadro delle prospettive di adempimento degli obblighi contrattuali da parte del consumatore stesso.

L'articolo 120-*duodecies* stabilisce che la valutazione degli immobili, ai fini della concessione del credito garantito da ipoteca, deve essere eseguita secondo standard affidabili.

L'articolo 120-*terdecies* disciplina i servizi di consulenza. Tali attività sono riservate ai finanziatori e agli intermediari del credito che costituiscono attività separata rispetto alla concessione del credito e all'intermediazione.

L'articolo 120-*quaterdecies* disciplina l'offerta di contratti di credito in valuta estera e prevede che il consumatore abbia in qualsiasi momento il diritto di convertire in euro il prestito denominato in valuta.

L'articolo 120-*quinqüesdecies*, dando attuazione all'articolo 28 della MCD, disciplina i casi in cui il consumatore è in ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso del credito e si procede pertanto all'avvio di procedure esecutive. Il comma 1 stabilisce che, ferma restando la risoluzione del contratto in caso di ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte (ai sensi dell'articolo 40, comma 2 del TUB), il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti. La Banca d'Italia può adottare disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore. Si vieta quindi (comma 2) al finanziatore di imporre al consumatore oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso. Il comma 3 prevede che le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza. Il valore del bene è stimato, con una perizia successivamente all'inadempimento, da parte di un perito scelto dalle parti di comune accordo. La norma sembra essere volta a snellire e abbreviare le procedure nel caso di inadempimento del debitore, senza dover fare necessariamente ricorso a procedure esecutive giudiziali, al fine anche di ridurre il rischio e i costi esecutivi gravanti sul finanziatore in caso di inadempimento del debitore. Tale semplificazione, nell'intenzione del legislatore delegato e del legislatore comunitario, dovrebbe contribuire ad ampliare la disponibilità del credito da parte delle banche, migliorando inoltre le condizioni di prestito, a vantaggio dei debitori. La previsione si inserisce peraltro nell'attuale dibattito relativo alla soluzione del problema delle sofferenze bancarie e agli effetti che esso ha sui requisiti patrimoniali delle banche stesse e sulla conseguente capacità di erogare credito. La disposizione in esame - limitatamente all'ipotesi in cui prevede il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale - potrebbe essere inquadrata nella ipotesi del cosiddetto "patto marciano" - che la giurisprudenza ha ritenuto non violare il disposto di cui all'articolo 2744 del codice civile in cui - solo qualora il creditore diventasse proprietario della cosa ricevuta in garanzia, allorché il debitore non adempie, subordinatamente ad un procedimento volto alla valutazione del valore del bene al momento dell'inadempimento che assicuri l'imparzialità della valutazione e fermo restando che il creditore dovrà versare al debitore la differenza tra l'ammontare del credito e l'eventuale accertato maggior valore del bene quale risultante dalla stima (sul punto, ad una prima lettura, potrebbe forse ritenersi utile una più esplicita formulazione del comma 3 in esame). Il relatore avverte che appare difficile comprendere a cosa faccia riferimento il testo parlando di "restituzione", mentre la diversa ipotesi contraddistinta dal riferimento ai "proventi della vendita" potrebbe essere disciplinata separatamente e specificata nelle sue

implicazioni.

Il comma 4 stabilisce che, qualora a seguito di inadempimento e successiva escussione della garanzia residui un debito del consumatore, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva. Anche in questo caso andrebbe forse chiarito che questa disposizione si applica al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3.

L'articolo 120-*sexiesdecies* attribuisce all'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) istituito presso l'Agenzia delle Entrate il compito di assicurare il controllo statistico sul mercato immobiliare residenziale e di effettuare le opportune comunicazioni ai fini dei controlli di vigilanza macro-prudenziale.

L'articolo 120-*septiesdecies* TUB dà attuazione alle disposizioni che disciplinano le remunerazioni pagate dai finanziatori al proprio personale e agli intermediari del credito di cui si avvalgono, e i requisiti di conoscenza e di competenza del personale. Si prevede che la Banca d'Italia detti disposizioni di attuazione, anche individuando le categorie di personale interessate.

L'articolo 120-*octiesdecies* concerne il divieto delle cosiddette pratiche di commercializzazione abbinata, che consistono nell'offerta o commercializzazione di contratti di credito assieme ad altri prodotti o servizi finanziari distinti, se questi ultimi sono obbligatori per la conclusione del contratto.

L'articolo 120-*noviesdecies*, comma 1, individua le disposizioni contenute nel TUB che si applicano ai contratti di credito; si tratta degli articoli 117 (contratti), 118 (modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), 119 (comunicazioni periodiche alla clientela), 120, comma 2 (decorrenza delle valute e calcolo degli interessi), 120-*ter* (estinzione anticipata dei mutui immobiliari), 120-*quater* (surrogazione nei contratti di finanziamento, portabilità), 125-*sexies*, comma 1 (rimborso anticipato).

Il comma 2 impone al finanziatore e all'intermediario del credito di fornire gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai sensi del presente capo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 127-*bis*, che consente che siano a carico del cliente le spese relative alle informazioni e comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste dal titolo VI del TUB, ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto.

Il comma 3 dell'articolo 1 dell'atto del Governo in titolo, modificando l'articolo 122 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esclude dall'ambito di applicazione della disciplina sul credito ai consumatori tutti i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili, di cui al capo II del Titolo VI del decreto legislativo n. 385 del 1993.

Inoltre, in deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 122, che esclude l'applicazione del capo II ai finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro, prevede invece tale applicazione ai crediti non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, anche se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro.

Il comma 4 modifica l'articolo 128-*sexies* del TUB, che definisce il mediatore creditizio come il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Il comma 5 prevede che l'iscrizione dei consulenti del credito alla citata sezione speciale di cui all'articolo 128-*sexies*, comma 2-*bis*, è subordinata ai medesimi requisiti previsti per i mediatori creditizi.

Il comma 6 inserisce all'articolo 128-*octies* del TUB il comma 1-*bis*, che conferisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di individuare, con regolamento adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di consulente del credito di cui all'articolo 128-*sexies*, comma 2-*bis*.

Il comma 7 inserisce all'articolo 128-*duodecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 3-*bis*, che, fatte salve le ipotesi disciplinate ai commi precedenti, demanda alla Banca d'Italia il compito di individuare, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di vigilanza, le ulteriori ipotesi di revoca dell'abilitazione degli intermediari del credito (oppure di cancellazione dagli elenchi) per

violazioni gravi e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d'Italia, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i meccanismi di coordinamento per garantire l'efficiente espletamento dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni di competenza delle Autorità di vigilanza di settore.

Il comma 8 reca disposizioni di mero coordinamento alla normativa per integrare nella stessa le modifiche di cui al precedente comma 7.

Il comma 9, modificando l'articolo 144 del decreto legislativo n. 385 del 1993: estende le sanzioni previste nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, pari a euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato, anche all'inosservanza degli articoli 120-*octies*, 120-*novies*, 120-*undecies*, 120-*duodecies*, 120-*terdecies*, 120-*quaterdecies*, 120-*septiesdecies*, 120-*octiesdecies*, 120-*noviesdecies*; prevede altresì che l'intermediario mandante, qualora rilevasse tali inosservanze nel comportamento dell'agente in attività finanziaria, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate all'organismo di cui all'articolo 128-*undecies*, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-*duodecies*; infine condiziona l'applicazione delle sanzioni di cui alla lettera a) al fatto che le infrazioni rivestano carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali.

Il comma 10 dispone l'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 128-*duodecies*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente provvedimento, entro due mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.

L'articolo 2 del provvedimento in esame al comma 1 integra l'articolo 12 di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, relativamente alle disposizioni ivi previste di attuazione di cui all'articolo 128-*quatersexies* della direttiva 2008/48/CE, inserendo il comma 1-*quater* che demanda ad un apposito regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, l'individuazione delle attività di segnalazione relative ai soli contratti di credito ipotecario disciplinati dalla direttiva che, se prestate a titolo accessorio, non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria né di mediazione creditizia.

Il comma 2 integra l'articolo 13 del medesimo decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante norme di attuazione dell'articolo 128-*sexies* della citata direttiva, inserendo il comma 1-*bis*, in cui si prevede che, con apposito regolamento, si provvede alla definizione della disciplina di dettaglio.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) osserva che il provvedimento in esame merita un adeguato approfondimento e auspica che il relatore possa predisporre un parere che possa essere valutato e discusso prima del voto finale.

Interviene il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*) il quale tiene a precisare, a nome del proprio Gruppo, che l'articolo 120-*quinquiesdecies* prevede la degiurisdizionalizzazione dello spossessamento dei beni immobili a favore dei creditori, una scelta ingiustificabile, del tutto non condivisibile e gravemente lesiva degli interessi dei cittadini italiani. Afferma pertanto che il Movimento 5 Stelle esprimerà una netta contrarietà a tale disposizione

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 277 (pom.) del 09/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 9 MARZO 2016
277ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 ([n. 256](#))

(Osservazioni alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con condizioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo che il presidente [D'ASCOLA](#) ha ricordato che la Commissione è stata chiamata a dare le osservazioni sul provvedimento in titolo alla Commissione finanze anche alla luce dell'interesse che lo schema in esame ha suscitato - a fronte dei recenti fatti relativi alla crisi delle banche - avverte che i tempi per l'espressione delle osservazioni sono molto stretti; la Commissione finanze esprimerà il proprio parere nella seduta convocata oggi, a partire dalle ore 15, e pertanto la Commissione giustizia dovrà esprimersi entro tale ora

Il relatore [ALBERTINI](#) (AP (NCD-UDC)) illustra quindi una proposta di osservazioni non ostative con rilievi, pubblicata in allegato.

In particolare rileva che la formulazione della disposizione di cui al nuovo articolo 120-*quinqüiesdecies* del decreto legislativo n. 385 del 1993, pur aderente alla lettera della direttiva, potrebbe dar luogo ad incertezze applicative in assenza di ulteriori specificazioni (ad esempio in tema di valutazione del bene e di eccedenza) e che appare quindi auspicabile una più chiara e precisa formulazione della stessa. Inoltre suscita perplessità sotto il profilo della tutela del debitore la possibilità che la convenzione di cui al comma 3 del predetto articolo 120-*quinqüiesdecies* sia stipulata dopo la conclusione del contratto di credito. Ancora non si comprende a cosa faccia riferimento il testo del citato comma 3 dell'articolo 120-*quinqüiesdecies* parlando di "restituzione", mentre la diversa ipotesi contraddistinta dal riferimento ai "proventi della vendita" andrebbe disciplinata *ad hoc*, almeno per gli aspetti essenziali, lasciandosi altrimenti spazi all'autonomia negoziale eccessivi. Pertanto ritiene che la Commissione di merito possa valutare l'opportunità che il citato articolo 120-*quinqüiesdecies* sia riformulato stabilendo, al comma 3, che la convenzione avente ad oggetto il trasferimento del bene immobile oggetto della garanzia reale possa essere stipulata solo al momento della conclusione del contratto di credito e non successivamente e che la stima dell'immobile oggetto della garanzia reale sia affidata ad un consulente tecnico nominato dal giudice con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 696 del codice di procedura civile; esplicitando, sempre al comma 3 citato, che al debitore deve essere corrisposta la differenza fra il valore stimato del bene immobile oggetto della garanzia reale e l'importo dovuto al debitore ed eliminando il riferimento alla restituzione del bene immobile oggetto della garanzia reale; esplicitando, ancora al comma 3, la disciplina della diversa ipotesi contraddistinta dal riferimento ai "proventi della vendita", e, infine prevedendo che la disposizione di cui al comma 4 si applichi al di fuori dei casi previsti dal comma 3.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pur condividendo i rilievi testé illustrati dal relatore, ritiene che il comma 3 del citato articolo 120-*quinqüiesdecies* dello schema di decreto legislativo in esame debba prevedere anche una scansione temporale delle fasi procedurali entro le quali deve svolgersi la procedura in questione.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) osserva che l'articolo 28 della direttiva n. 2014/17/UE, oggetto di attuazione, al paragrafo 4 reca una disposizione che non corrisponde alla norma di cui al comma 3 dell'articolo 120-*quinqüiesdecies*. In realtà la direttiva prevede che le parti contraenti di un credito possano convenire che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della garanzia reale sia sufficiente a rimborsare il credito. Il citato comma 3 invece fa riferimento, in caso di inadempimento del consumatore, alla restituzione o al trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale e non già alla sola garanzia reale. Sotto questo profilo, a nome del proprio Gruppo, osserva che lo schema in esame è lesivo dei diritti dei consumatori. Per questo ed altri motivi il Movimento 5 Stelle è nettamente contrario alla formulazione di cui al comma 3 dell'articolo 120-*quinqüiesdecies*.

Il relatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) osserva che il problema sollevato dal senatore Buccarella deriva probabilmente da una traduzione poco fedele.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) insiste per una riformulazione aderente alla direttiva.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*), dichiarando la netta contrarietà della Lega Nord al provvedimento in esame, mostra una serie di perplessità sull'attuazione del richiamato articolo 28 della direttiva 2014/17/UE da parte dell'articolo 120-*quinqüiesdecies* in ordine all'inadempimento del consumatore. Condivide le osservazioni critiche fatte dal senatore Buccarella sulla formulazione del testo che prevede, nel caso di inadempimento del consumatore, il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale e non già il trasferimento della garanzia reale. Concorda poi sull'opportunità di

specificare sotto il profilo della scansione temporale l'operatività del meccanismo previsto dal comma 3 del nuovo articolo 120-*quinqüesdecies* del decreto legislativo n. 231 del 1993, come introdotto dallo schema in esame. Rileva altresì che la norma non è affatto chiara sulla definizione dell'oggetto del diritto del consumatore all'eccedenza. In conclusione conviene che il testo in esame sia sproporzionalmente vantaggioso per il creditore rispetto agli oneri del consumatore.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*), ribadendo la netta contrarietà del proprio Gruppo al provvedimento in esame e, in particolare, all'articolo 120-*quinqüesdecies* citato, rileva anche che emerge una forte incongruenza tra la disposizione di cui al comma 3 e quella del comma 4 del medesimo articolo. Infatti il comma 3 prevede che il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale in caso di inadempimento comporta l'estinzione del debito, laddove il successivo comma 4 stabilisce che ove, a seguito di un inadempimento ed escussione della garanzia, residui un debito del consumatore il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva. Egli ritiene quindi che lo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo rappresenti l'ennesimo atto di una incomprensibile politica di *austerità* laddove sarebbero necessarie soprattutto in questa fase storica, politiche di sostegno e solidarietà a favore dei cittadini in difficoltà. Auspica, a nome del proprio Gruppo, che la disposizione sull'inadempimento del consumatore possa essere del tutto soppressa.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) osserva che l'articolo 28 della direttiva non è stato tradotto affatto fedelmente dall'articolo 120-*quinqüesdecies*; in particolare nell'attuazione della direttiva lo schema di decreto legislativo sembra aver frainteso la *ratio* perseguita dal legislatore comunitario, e cioè consentire che il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della stessa sia sufficiente a rimborsare il credito. Inoltre concorda sulla evidente incongruità tra il comma 3 dell'articolo 120-*quinqüesdecies* e il successivo comma 4 che, come è già stato osservato, prevede la possibilità che, a seguito dell'escussione della garanzia conseguente all'inadempimento, residui un debito del consumatore. Se così fosse la banca mutante potrebbe ottenere il trasferimento del bene immobile del debitore e, nel contempo, conservare la possibilità di agire esecutivamente sul residuo patrimonio del debitore: l'unico vantaggio per il consumatore sarebbe costituito dalla moratoria di sei mesi tra l'acquisizione dell'immobile da parte della banca e l'inizio di un'ulteriore esecuzione forzata. Una siffatta normativa interna non attribuirebbe dunque al consumatore l'effetto di una esdebitazione totale che, invece, è collegato dal legislatore comunitario al pagamento solutorio eseguito mediante il trasferimento del bene o dei proventi della sua vendita. L'oratrice ritiene dunque che il testo dello schema di decreto non corrisponde né al testo né alle finalità della direttiva, esplicitamente volta a favorire i consumatori e non ad attribuire agli istituti di credito un ulteriore strumento per ottenere il rimborso dei finanziamenti erogati. Poiché l'acquisizione dei proventi della vendita del bene da parte della banca mutuante deve - conformemente alla direttiva - avere effetto estintivo del debito, una esdebitazione parziale può verificarsi soltanto nell'ordinaria vendita giudiziaria disposta in sede di esecuzione forzata. Inoltre lo schema in esame non contempla affatto le procedure o misure intese a consentire di ottenere il miglior prezzo possibile per la vendita del bene immobile in garanzia.

Il sottosegretario Federica CHIAVAROLI interviene per precisare che il comma 4 si riferisce ad ipotesi diverse da quelle contemplate dal precedente comma 3, in questo senso appare utile il rilievo contenuto nelle osservazioni del relatore che prevede, tra l'altro, che la disposizione di cui al comma 4 si applichi al di fuori dei casi previsti dal comma 3. Ciò premesso, la moratoria di sei mesi per il pagamento del debito residuo assicura così ovviamente al consumatore una maggiore tutela rispetto alla normativa attualmente vigente.

Dopo che la senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) è intervenuta ancora una volta per ribadire che il provvedimento in esame recepisce in modo non corretto la direttiva n. 2014/17/UE sul punto in

questione, prende la parola la senatrice [GINETTI](#) (PD), la quale, condividendo i rilievi fatti dal relatore, osserva che lo schema di decreto, nelle linee generali, garantisce una maggiore tutela del consumatore rispetto alle previsioni della direttiva n. 2014/17/UE che su vari aspetti demanda agli Stati membri la determinazione del grado oggettivo di tutela da assicurare ai consumatori. Dal suo punto di vista, il Governo, sotto vari profili, ha inteso tutelare nel miglior modo possibile la parte debole del contratto di credito. In particolare, conviene con quanto rilevato dalla rappresentante del Governo sul fatto che la previsione di una moratoria di sei mesi per il pagamento del debito residuo in capo al consumatore costituisca una maggiore garanzia. Osserva tuttavia che potrebbe essere senz'altro utile inserire, tra i rilievi del relatore, che la procedura di cui all'articolo 120-*quinqüesdecies* si debba applicare ad ipotesi in cui il ritardo di pagamento avviene per un periodo di tempo superiore a quello già previsto dall'articolo 40, comma 2, del testo unico in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

Il relatore [ALBERTINI](#) (AP (NCD-UDC)) accoglie ben volentieri questo rilievo.

Dopo che il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) ha ribadito la propria contrarietà al provvedimento, il senatore [GIOVANARDI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) osserva che bisognerebbe tener conto anche della cadenza temporale delle rate, ovvero se esse siano mensili, semestrali o annuali.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) osserva, in via generale, che la norma sull'inadempimento del consumatore è scritta male nel provvedimento in esame.

Anch'egli condivide le perplessità sulla incongruenza tra la disposizione di cui al comma 3 della richiamata disposizione e il successivo comma 4 della medesima. Inoltre egli osserva che appare poco chiara la formulazione relativa alla stima del bene immobile da parte del perito scelto di comune accordo in una fase successiva all'inadempimento.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) propone di sopprimere nel comma 3 dell'articolo 120-*quinqüesdecies* le parole " del bene immobile oggetto" affinché la restituzione o il trasferimento siano riferiti solo alla garanzia reale o ai proventi della vendita del bene.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) concorda con questa proposta.

Il SOTTOSEGRETARIO osserva che, laddove la direttiva fa riferimento alla restituzione del bene, potrebbe riferirsi anche ai contratti di *leasing* e non solo ai contratti di credito. Osserva poi che la possibilità di affidare la stima di un bene immobile ad un terzo nominato dal giudice è già prevista dall'articolo 1473 del codice civile.

Il relatore [ALBERTINI](#) (AP (NCD-UDC)) recepisce il rilievo suggerito dalla senatrice Ginetti, nel senso di proporre che le disposizioni di cui al comma 3 del nuovo articolo 120-*quinqüesdecies* si applichino qualora il ritardato pagamento di cui al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 385 del 1993 si sia verificato almeno 18 volte. Ritiene poi di modificare ulteriormente lo schema di osservazioni da lui illustrato trasformando i rilievi in condizioni. Ritiene invece di non recepire il suggerimento avanzato dal senatore Lumia, rilevando che l'espunzione dal testo del riferimento al bene immobile farebbe cadere l'impianto della norma.

La senatrice [MUSSINI](#) (Misto) chiede che le osservazioni propongano di stabilire in modo esplicito che le norme recate dall'emanando decreto legislativo siano applicabili solo ai contratti sottoscritti dopo la data di entrata in vigore dello stesso; di prevedere che il perito scelto dalle parti per stimare il

valore dell'immobile oggetto della garanzia debba possedere requisiti che ne assicurino l'indipendenza, stabilendo a tale fine che il potere di nomina del perito stesso sia attribuito al Presidente del tribunale territorialmente competente. Inoltre si deve chiarire che l'esecuzione dell'accordo negoziale disciplinato dal comma 3 dell'articolo 120-*quinquiesdecies* determina comunque l'estinzione del debito stesso, anche nel caso in cui il valore del bene trasferito o l'ammontare dei proventi della vendita sia inferiore all'ammontare del debito e che, conseguentemente, la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 120-*quinquiesdecies* non è in alcun modo riferibile a tale fattispecie, ma alla diversa ipotesi di ricorso alla procedura esecutiva giudiziale. Suggestisce, altresì, di prevedere che l'esecuzione del negozio solutorio di cui all'articolo 120-*quinquiesdecies* non costituisca una procedura esecutiva attivabile dal creditore. Ancora occorre specificare che il finanziatore non potrà dover condizionare l'erogazione del mutuo all'inserimento nel contratto di credito della clausola di cui al comma 3 dell'articolo 120-*quinquiesdecies*. Auspica infine che si preveda che, in caso di stipula della clausola contemplata dal comma 3, il consumatore debba essere assistito da un consulente, al fine di poter valutare la convenienza a stipulare tale clausola.

Il RELATORE, pur apprezzando questi rilievi, ritiene di non poterli includere in quelli già illustrati ed accolti.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, lo schema di osservazioni come modificato, pubblicato in allegato, è posto in votazione ed approvato.

*SULLE MODALITA' DI ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 2067 E CONNESSI RECANTI
MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E
ALL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO*

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) interviene per un richiamo al Regolamento, in ordine alle modalità di svolgimento dell'esame dei disegni di legge n. 2067 e connessi, con specifico riferimento a quanto avvenuto nella seduta di ieri. Al riguardo - dopo aver lamentato l'inesattezza delle modalità di resocontazione dell'ultimo degli interventi del presidente D'Ascola nella predetta seduta, dal momento che le stesse non consentono di comprendere chiaramente la portata del suo successivo intervento di rettifica di quanto dichiarato dal Presidente medesimo - il senatore Palma ritiene necessario innanzitutto rilevare come l'affermazione secondo la quale la relazione in Commissione ha carattere eventuale è contraddetta sia da una lettura sistematica dell'articolo 43 del Regolamento, sia soprattutto dalla prassi costante secondo la quale è stato applicato il disposto regolamentare in questione che, a memoria di tutti i presenti in Commissione, non ha mai visto mancare tale relazione. L'unico caso in cui la relazione può non aver luogo è quello ben diverso - previsto dal combinato disposto dell'articolo 43, comma 4, e dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento - in cui un disegno di legge viene esaminato in Assemblea senza che ne sia stato concluso l'esame in Commissione.

L'assurdità di una posizione diversa da quella da lui prospettata dovrebbe essere ben presente ai componenti di maggioranza della Commissione, se solo gli stessi riflettessero su cosa sarebbe accaduto se, ad esempio, la Presidenza della Commissione giustizia avesse ritenuto non necessario far tenere la relazione sul disegno di legge n. 2081, in tema di unioni civili, nella seduta del 12 ottobre

2015, considerando, appunto, tale adempimento eventuale.

Il senatore Palma sottolinea, altresì, come la necessità di una relazione su tutti i disegni di legge connessi discende logicamente dal fatto che solo in questo modo sarà possibile valutare la eventuale disgiunzione di alcuni di tali disegni di legge, l'opportunità della quale è già stata prospettata nel corso del dibattito fin qui svoltosi e che appare un passaggio preliminare necessario al fine di ridefinire l'ambito in cui dovrà aver luogo la discussione generale.

Da ultimo, il senatore Palma invita la maggioranza e il Governo a riflettere sul fatto che il testo del disegno di legge n. 2067 ha una portata così ampia che immaginare che possa essere licenziato senza un esame adeguato - che certo non può essere contenuto in tempi assurdamente ristretti - costituirebbe una forzatura del tutto ingiustificabile, anche considerando che il suo Gruppo di appartenenza non ha mai fatto ostruzionismo e non intende fare ostruzionismo su questo specifico disegno di legge - sul quale anzi è disposto a fornire un contributo costruttivo - sempreché, ovviamente, lo svolgimento dell'esame nel rispetto della cornice regolamentare renda possibile tutto ciò.

E' in questo quadro che ribadisce la richiesta che si proceda alla relazione illustrativa su tutti i disegni di legge congiunti, preannunciando fin da ora che, qualora ciò non avvenisse, porrebbe il problema direttamente alla Presidenza del Senato chiedendo che dello stesso sia investita la Giunta del Regolamento.

Il presidente [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*), nel ribadire la correttezza della posizione assunta dalla Presidenza circa il carattere eventuale dell'esposizione preliminare in Commissione - come confermato dal comma 1 dell'articolo 43 del Regolamento, ma anche dal comma 2 dell'articolo 41 (a cui il precedente comma 1 dell'articolo 43 fa rinvio) - rileva che la Presidenza ha esclusivamente fornito alcune indicazioni, sottoponendole alla valutazione dei relatori, che ha ritenuto funzionali ad una migliore organizzazione dei lavori. In questo quadro fa presente che, nella seduta di martedì prossimo, i relatori svolgeranno la relazione su tutti i disegni di legge connessi e, in questa occasione, sottoporranno alla Commissione anche le loro valutazioni sull'opportunità di disgiungere alcuni dei disegni di legge posti all'ordine del giorno congiuntamente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Regolamento.

La Presidenza ritiene tale soluzione quella preferibile, anche in quanto consente una valutazione in contraddittorio con i componenti della Commissione circa l'opportunità della disgiunzione dei singoli disegni di legge, per i quali i relatori formuleranno una proposta in tal senso.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) ringrazia il presidente D'Ascola circa le precisazioni fornite, pur sottolineando che, se ci fosse stata maggiore attenzione da parte della Presidenza nella scelta dei disegni di legge da porre all'ordine del giorno congiuntamente, si sarebbero evitate le difficoltà emerse nel dibattito odierno e nella seduta di ieri.

Il presidente [D'ASCOLA](#) invita il senatore Palma ad evitare interventi polemici di carattere personalistico, in quanto certamente il tempo dei lavori della Commissione non può essere impegnato in questo modo.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) giudica inaccettabile il richiamo alle polemiche di carattere personalistico del presidente D'Ascola, evidentemente volto solo a nascondere gli errori commessi dalla Presidenza.

Il presidente D'ASCOLA - dopo aver rilevato che, qualora errori fossero stati commessi, la Presidenza non avrebbe difficoltà ad ammetterli - fa presente al senatore Palma che il dibattito sulla questione da lui sollevata deve ritenersi chiuso.

Interviene il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*), il quale ritiene opportuno cogliere l'occasione per rivolgere un invito affinché tutti contribuiscano ad una più efficiente organizzazione dei lavori della Commissione. In particolare, il senatore Caliendo giudica del tutto incomprensibile, e inappropriato, il riferimento ad un possibile ostruzionismo, paventato dal senatore Lumia nella seduta di ieri, osservando che certo non contribuisce in alcun modo alla costruzione di un clima sereno in Commissione formulare un'accusa simile nei confronti di chi chiede, semplicemente, un approfondimento adeguato di proposte di intervento legislativo, che abbracciano una varietà di temi di impressionante ampiezza.

Il senatore **ALBERTINI** (*AP (NCD-UDC)*) ritiene condivisibile l'impostazione generale dei lavori seguita dal presidente D'Ascola. La Presidenza, anche al fine di evitare ingiustificate esclusioni, non poteva che porre congiuntamente all'ordine del giorno tutti i disegni che, secondo un criterio formale e di portata generale, potevano considerarsi avere oggetto identico o strettamente connesso con quello del disegno di legge n. 2067, già approvato dalla Camera dei deputati. A tale valutazione preliminare effettuata dalla Presidenza si aggiungerà nel corso dell'esame, in esito alle relazioni e - come evidenziato dalla Presidenza - di un contraddittorio in Commissione, una valutazione di opportunità della Commissione medesima circa una più funzionale delimitazione dell'oggetto della discussione. Gli sembra che, da tutto ciò, le modalità di esame e la qualità del lavoro in Commissione non potranno che trarre giovamento.

La seduta termina alle ore 15,45.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 256

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,
premesse che:

lo schema di decreto legislativo in esame reca le disposizioni di attuazione della direttiva sul credito ipotecario 2014/17/UE (*Mortgage Credit Directive* - MCD), adottata il 4 febbraio 2014, con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili (mutui ipotecari);

lo schema di decreto legislativo intende attuare la delega contenuta nell'Allegato B, punto 13), della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), sulla base dei principi e criteri generali contenuti nella legge stessa e che peraltro, con la legge di delegazione europea 2015 (A.C. 3540), all'articolo 12 della medesima sono stati dettati ulteriori principi e criteri specifici per l'esercizio della delega legislativa, già conferita al Governo con la citata legge di delegazione europea 2014;

considerato che

la direttiva definisce un quadro comune per alcuni aspetti concernenti i contratti di credito garantiti da un'ipoteca, relativi a beni immobili residenziali, al fine di accrescere il livello di protezione del consumatore e di potenziare i presidi prudenziali riguardanti la valutazione del merito di credito dei consumatori stessi;

le disposizioni principali della direttiva riguardano: le informazioni e le pratiche preliminari alla conclusione del contratto di credito, la definizione di standard qualitativi per i servizi di erogazione di

credito, l'obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore, disposizioni in materia di rimborso anticipato, disposizioni in materia di prestiti in valuta estera, la valutazione degli immobili, le morosità e i pignoramenti;

considerato che

l'articolo 1 dell'atto del Governo in esame - nel recepire la citata direttiva - novella il testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e che in particolare il comma 2 dell'articolo 1 introduce nel Titolo VI del predetto decreto legislativo, in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, il nuovo Capo I-bis (Credito immobiliare ai consumatori), comprendente gli articoli da 120-*quinqüesdecies* a 120-*noviesdecies*;

rilevato che

il nuovo articolo 120-*quinqüesdecies* del decreto legislativo n. 385 del 1993, dando attuazione all'articolo 28 della MCD, disciplina i casi in cui il consumatore è in ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso del credito e si procede pertanto all'avvio di procedure esecutive, stabilendo al comma 1 che, ferma restando la risoluzione del contratto in caso di ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte (ai sensi dell'articolo 40, comma 2 del TUB), il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti, prevedendo che la Banca d'Italia possa adottare disposizioni di attuazione del predetto comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, vietando quindi (comma 2) al finanziatore di imporre al consumatore oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso, stabilendo al comma 3 che le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza che il valore della garanzia è stimato, con una perizia successivamente all'inadempimento, da parte di un perito scelto dalle parti di comune accordo;

la disposizione di cui al citato articolo 120-*quinqüesdecies* - limitatamente all'ipotesi in cui prevede il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale - potrebbe essere inquadrata nella ipotesi del cosiddetto "patto marciano" qualora possano riscontrarsi talune condizioni. Si ricorda che la giurisprudenza ha ritenuto non costituire un patto commissorio nullo (e che quindi non violi il disposto di cui all'articolo 2744 del codice civile) la convenzione (cosiddetto patto marciano) nella quale si rinvienga:

- 1) la previsione dell'acquisto della proprietà del bene oggetto della garanzia in favore del creditore garantito qualora il debitore non adempia l'obbligazione garantita;
- 2) la previsione di una procedura volta ad assicurare la valutazione del bene oggetto della garanzia all'epoca dell'inadempimento con modalità tali da assicurare l'imparzialità della stima peritale;
- 3) la previsione dell'obbligo del creditore di versare al debitore la differenza tra l'ammontare del credito e l'eventuale accertato maggior valore del bene quale risultante dalla stima. La *ratio* del divieto è stato variamente ricondotto alla tutela della *par conditio creditorum*, in quella del debitore ovvero ad una esigenza di tutela dell'ordine pubblico economico;

tenuto conto, in relazione a quanto sopra rappresentato, che

la formulazione della disposizione di cui al citato articolo 120-*quinqüesdecies*, pur aderente alla lettera della direttiva, potrebbe dar luogo ad incertezze applicative in assenza di ulteriori specificazioni (ad esempio in tema di valutazione del bene e di eccedenza) e che appare quindi auspicabile una più chiara e precisa formulazione;

suscita perplessità sotto il profilo della tutela del debitore la possibilità che la convenzione di cui al comma 3 del predetto articolo 120-*quinqüesdecies* sia stipulata dopo la conclusione del contratto di

credito;

non si comprende a cosa faccia riferimento il testo del citato comma 3 dell'articolo 120-*quinqüesdecies* parlando di "restituzione", mentre la diversa ipotesi contraddistinta dal riferimento ai "proventi della vendita" andrebbe disciplinata *ad hoc*, almeno per gli aspetti essenziali, lasciandosi altrimenti spazi all'autonomia negoziale eccessivi in materia avuto riguardo all'esigenza di assicurare imparzialità, rispetto della *par conditio creditorum* etc. (andrebbe chiarito, ad esempio, a chi è affidata la vendita, le sue modalità etc.);

per quanto di competenza, formula osservazioni non ostanti con i seguenti rilievi:

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità che il citato articolo 120-*quinqüesdecies* sia riformulato:

- a) stabilendo, al comma 3, che la convenzione avente ad oggetto il trasferimento del bene immobile oggetto della garanzia reale possa essere stipulata solo al momento della conclusione del contratto di credito e non successivamente;
- b) prevedendo, al comma 3, che la stima dell'immobile oggetto della garanzia reale sia affidata ad un consulente tecnico nominato dal giudice con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 696 del codice di procedura civile e esplicitando che al debitore deve essere corrisposta la differenza fra il valore stimato del bene immobile oggetto della garanzia reale e l'importo dovuto al creditore;
- c) eliminando, al comma 3, il riferimento alla restituzione del bene immobile oggetto della garanzia reale;
- d) esplicitando, al comma 3, la disciplina della diversa ipotesi contraddistinta dal riferimento ai "proventi della vendita", nei termini indicati in premessa;
- e) prevedendo che la disposizione di cui al comma 4 si applichi al di fuori dei casi previsti dal comma 3.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 256

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,
premessi che:

lo schema di decreto legislativo in esame reca le disposizioni di attuazione della direttiva sul credito ipotecario 2014/17/UE (*Mortgage Credit Directive* - MCD), adottata il 4 febbraio 2014, con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili (mutui ipotecari);

lo schema di decreto legislativo intende attuare la delega contenuta nell'Allegato B, punto 13), della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), sulla base dei principi e criteri generali contenuti nella legge stessa e che peraltro, con la legge di delegazione europea 2015 (A.C. 3540), all'articolo 12 della medesima sono stati dettati ulteriori principi e criteri specifici per l'esercizio della delega legislativa, già conferita al Governo con la citata legge di delegazione europea 2014;

considerato che

la direttiva definisce un quadro comune per alcuni aspetti concernenti i contratti di credito garantiti da

un'ipoteca, relativi a beni immobili residenziali, al fine di accrescere il livello di protezione del consumatore e di potenziare i presidi prudenziali riguardanti la valutazione del merito di credito dei consumatori stessi;

le disposizioni principali della direttiva riguardano: le informazioni e le pratiche preliminari alla conclusione del contratto di credito, la definizione di standard qualitativi per i servizi di erogazione di credito, l'obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore, disposizioni in materia di rimborso anticipato, disposizioni in materia di prestiti in valuta estera, la valutazione degli immobili, le morosità e i pignoramenti;

considerato che

l'articolo 1 dell'atto del Governo in esame - nel recepire la citata direttiva - novella il testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e che in particolare il comma 2 dell'articolo 1 introduce nel Titolo VI del predetto decreto legislativo, in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, il nuovo Capo I-bis (Credito immobiliare ai consumatori), comprendente gli articoli da 120-*quinquiesdecies* a 120-*noviesdecies*;

rilevato che

il nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* del decreto legislativo n. 385 del 1993, dando attuazione all'articolo 28 della MCD, disciplina i casi in cui il consumatore è in ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso del credito e si procede pertanto all'avvio di procedure esecutive, stabilendo al comma 1 che, ferma restando la risoluzione del contratto in caso di ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte (ai sensi dell'articolo 40, comma 2 del TUB), il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti, prevedendo che la Banca d'Italia possa adottare disposizioni di attuazione del predetto comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, vietando quindi (comma 2) al finanziatore di imporre al consumatore oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso, stabilendo al comma 3 che le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza che il valore della garanzia è stimato, con una perizia successivamente all'inadempimento, da parte di un perito scelto dalle parti di comune accordo;

la disposizione di cui al citato articolo 120-*quinquiesdecies* - limitatamente all'ipotesi in cui prevede il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale - potrebbe essere inquadrata nella ipotesi del cosiddetto "patto marciano" qualora possano riscontrarsi talune condizioni. Si ricorda che la giurisprudenza ha ritenuto non costituire un patto commissorio nullo (e che quindi non violi il disposto di cui all'articolo 2744 del codice civile) la convenzione (cosiddetto patto marciano) nella quale si rinvienga:

- 4) la previsione dell'acquisto della proprietà del bene oggetto della garanzia in favore del creditore garantito qualora il debitore non adempia l'obbligazione garantita;
- 5) la previsione di una procedura volta ad assicurare la valutazione del bene oggetto della garanzia all'epoca dell'inadempimento con modalità tali da assicurare l'imparzialità della stima peritale;
- 6) la previsione dell'obbligo del creditore di versare al debitore la differenza tra l'ammontare del credito e l'eventuale accertato maggior valore del bene quale risultante dalla stima. La *ratio* del divieto è stato variamente ricondotto alla tutela della *par conditio creditorum*, in quella del debitore ovvero ad una esigenza di tutela dell'ordine pubblico economico;

tenuto conto, in relazione a quanto sopra rappresentato, che

la formulazione della disposizione di cui al citato articolo 120-*quinquiesdecies*, pur aderente alla

lettera della direttiva, potrebbe dar luogo ad incertezze applicative in assenza di ulteriori specificazioni (ad esempio in tema di valutazione del bene e di eccedenza) e che appare quindi auspicabile una più chiara e precisa formulazione;
suscita perplessità sotto il profilo della tutela del debitore la possibilità che la convenzione di cui al comma 3 del predetto articolo 120-*quinqüesdecies* sia stipulata dopo la conclusione del contratto di credito;
non si comprende a cosa faccia riferimento il testo del citato comma 3 dell'articolo 120-*quinqüesdecies* parlando di "restituzione", mentre la diversa ipotesi contraddistinta dal riferimento ai "proventi della vendita" andrebbe disciplinata *ad hoc*, almeno per gli aspetti essenziali, lasciandosi altrimenti spazi all'autonomia negoziale eccessivi in materia avuto riguardo all'esigenza di assicurare imparzialità, rispetto della *par conditio creditorum* etc. (andrebbe chiarito, ad esempio, a chi è affidata la vendita, le sue modalità etc.);

per quanto di competenza, formula osservazioni non ostante con le seguenti condizioni:
si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità che il citato articolo 120-*quinqüesdecies* sia riformulato:

- a) stabilendo, al comma 3, che la convenzione avente ad oggetto il trasferimento del bene immobile oggetto della garanzia reale possa essere stipulata solo al momento della conclusione del contratto di credito e non successivamente;
- b) prevedendo, al comma 3, che la stima dell'immobile oggetto della garanzia reale sia affidata ad un consulente tecnico nominato dal giudice con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 696 del codice di procedura civile e esplicitando che al debitore deve essere corrisposta la differenza fra il valore stimato del bene immobile oggetto della garanzia reale e l'importo dovuto al creditore;
- c) eliminando, al comma 3, il riferimento alla restituzione del bene immobile oggetto della garanzia reale;
- d) esplicitando, al comma 3, la disciplina della diversa ipotesi contraddistinta dal riferimento ai "proventi della vendita", nei termini indicati in premessa;
- e) prevedendo, al comma 3, che le disposizioni del medesimo comma 3 si applichino qualora il ritardato pagamento di cui al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 385 del 1993 si sia verificato per almeno diciotto volte;
- f) prevedendo che la disposizione di cui al comma 4 si applichi al di fuori dei casi previsti dal comma 3.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 278 (pom.) del 15/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 15 MARZO 2016
278ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

**SUL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N.
1949 ASSEGNATO ALLE COMMISSIONI 2ª E 3ª RIUNITE**

Il senatore **[CALIENDO](#)** (FI-PdL XVII) chiede al presidente D'Ascola che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1949, recantera ratifica della Convenzione fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 e delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale, esaminato congiuntamente con la 3ª Commissione, possa essere differito da domani alla prossima settimana; ritiene infatti opportuno lasciare uno spazio di tempo adeguato per poter valutare, anche ai fini della predisposizione degli emendamenti, le indicazioni che potranno emergere dal convegno che si terrà in Senato, venerdì 18 marzo, in materia di cooperazione giudiziaria nell'era delle minacce globali, nonché sulla riforma del Libro XI del codice di procedura penale, convegno al quale parteciperà anche il Ministro della giustizia.

Il senatore **[CASSON](#)** (PD), in qualità di relatore per la Commissione giustizia sul disegno di legge n. 1949, fa presente di non essere contrario alla posticipazione del termine per la presentazione degli emendamenti richiesta dal senatore Caliendo.

Nello stesso senso si esprime il rappresentante del Governo, sottosegretario Federica CHIAVAROLI, nel presupposto che tale posticipazione sia funzionale all'individuazione di soluzioni più condivise e, quindi, ad un più celere *iter* del citato disegno di legge.

Il presidente **[D'ASCOLA](#)** ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti al

disegno di legge testé richiamato è stato già differito una volta. Si riserva comunque di valutare la richiesta avanzata dal senatore Caliendo, dopo aver acquisito in merito alla stessa l'avviso del Presidente della Commissione affari esteri.

IN SEDE REFERENTE

(54-B) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e sospensione)

La relatrice **CAPACCHIONE** (PD) si sofferma sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato.

In particolare, riferisce sulla soppressione delle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo unico e sulla soppressione del comma 2, nonché sulla soppressione del riferimento all'articolo 414 del codice penale nel titolo del disegno di legge; tali modifiche costituiscono l'esito dell'approvazione di un emendamento presentato in Assemblea, al fine, tra l'altro, di coordinare la normativa in questione con quella recentemente varata in materia di terrorismo. In particolare, la modifica *de qua* è stata approvata a seguito del parere della Commissione affari costituzionali della Camera, che aveva posto l'accento sulla necessità di verificare l'incidenza della riduzione a tre anni della pena edittale massima per il reato di istigazione a commettere un delitto sull'entità della pena per l'istigazione o l'apologia concernente delitti di terrorismo, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 414 del codice penale, che è stato di recente modificato dal decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in direzione di un incremento delle pene per gli atti di terrorismo.

Illustra poi la specificazione aggiunta alla fine del capoverso 3-*bis*, a seguito dell'approvazione di un emendamento proposto dalla Commissione; con tale modifica si precisa che, per la definizione dell'aggravante della pena per i fatti di negazionismo relativi ai crimini di genocidio, ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra, si deve tener conto "dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata da un organo di giustizia internazionale ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro". Dai lavori della Camera si evince che, con tale emendamento, si è inteso sottrarre, qualsiasi margine di apprezzamento discrezionale al giudice nazionale circoscrivendo anche il campo dei fatti che possono essere oggetto di negazione rilevante. Tuttavia, a parere della relatrice, non si precisa adeguatamente la tipologia di atti, pronunciati da organismi nazionali e sovranazionali di cui l'Italia è membro, ai quali ci si riferisce. A tale riguardo la relatrice chiede al Governo un orientamento definitivo sul punto in questione.

Il seguito dell'esame è, quindi, sospeso.

[\(2067\)](#) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2032\)](#) *Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(28\)](#) *ZELLER ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*

[\(171\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale, in materia di valutazione delle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni o comunicazioni*

[\(176\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*

[\(208\)](#) *TORRISI. - Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione*

[\(209\)](#) *TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena*

[\(286\)](#) *MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*

[\(295\)](#) *BARANI. - Nuova disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo*

[\(299\)](#) *COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*

[\(379\)](#) *BARANI. - Modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione dei termini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*

[\(381\)](#) *BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

[\(382\)](#) *BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*

[\(384\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*

[\(385\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*

[\(386\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*

[\(387\)](#) *BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"*

[\(389\)](#) *BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*

- [\(407\)](#) *STUCCHI.* - *Modifica dell'articolo 661 del codice penale, concernente l'abuso della credulità popolare, e introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente l'abuso della buona fede con intimidazione*
- [\(468\)](#) *MARINELLO ed altri.* - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*
- [\(581\)](#) *COMPAGNA.* - *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*
- [\(597\)](#) *CARDIELLO ed altri.* - *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*
- [\(609\)](#) *CARDIELLO ed altri.* - *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*
- [\(611\)](#) *CARDIELLO ed altri.* - *Abrogazione dell'articolo 574 e introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale, in materia di sottrazione di persone incapaci*
- [\(614\)](#) *CARDIELLO ed altri.* - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*
- [\(638\)](#) *Anna Cinzia BONFRISCO.* - *Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione*
- [\(696\)](#) *BARANI.* - *Istituzione dell'Anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena*
- [\(697\)](#) *BARANI.* - *Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo*
- [\(700\)](#) *BARANI.* - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*
- [\(735\)](#) *CASSON ed altri.* - *Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale*
- [\(741\)](#) *STUCCHI.* - *Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età*
- [\(750\)](#) *STUCCHI.* - *Modifica dell'articolo 633 del codice penale, in materia di invasione di terreni o di edifici*
- [\(964\)](#) *TORRISI ed altri.* - *Interventi urgenti per il fenomeno dei furti di rame*
- [\(1008\)](#) *LO GIUDICE ed altri.* - *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- [\(1136\)](#) *FATTORINI ed altri.* - *Istituzione delle case famiglia protette con sede a Roma e a Napoli e misure per favorire l'accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali*
- [\(1177\)](#) *BUEMI.* - *Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo alla competenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni*
- [\(1352\)](#) *Donella MATTESINI ed altri.* - *Norme sull'ordinamento penitenziario minorile e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonché modifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hanno commesso reati nella minore età*
- [\(1456\)](#) *LUMIA ed altri.* - *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*
- [\(1587\)](#) *LO GIUDICE ed altri.* - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- [\(1681\)](#) *GIARRUSSO ed altri.* - *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*

- [\(1682\)](#) **GIARRUSSO** ed altri. - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*
- [\(1683\)](#) **GIARRUSSO** ed altri. - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*
- [\(1684\)](#) **GIARRUSSO** ed altri. - *Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*
- [\(1725\)](#) **CAMPANELLA** ed altri. - *Modifica all'articolo 612-bis del codice penale per l'allargamento dei casi di procedibilità d'ufficio*
- [\(1784\)](#) **Erika STEFANI** ed altri. - *Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa*
- [\(1785\)](#) **Paola TAVERNA** ed altri. - *Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in ambito lavorativo*
- [\(1816\)](#) **BUEMI** ed altri. - *Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privato domicilio*
- [\(1834\)](#) **BUEMI** e Fausto Guilherme **LONGO**. - *Disposizioni sull'applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti arrestati per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 628, 629 del codice di procedura penale nonché ai cittadini stranieri*
- [\(1905\)](#) **BARANI**. - *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*
- [\(1914\)](#) **MARAN** ed altri. - *Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine*
- [\(1921\)](#) **Maria MUSSINI** ed altri. - *Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*
- [\(2108\)](#) **CENTINAIO** ed altri. - *Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima*
- [\(2122\)](#) **PAGLIARI** ed altri. - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di punizioni corporali verso i minori*
- [\(2131\)](#) **Nadia GINETTI** ed altri. - *Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio*
- [\(2146\)](#) **RUTA** ed altri. - *Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di contrasto ai reati nel settore agroalimentare*
- [\(2147\)](#) **Erika STEFANI** ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario al fine di contrastare i furti in abitazione*
- [\(2153\)](#) **ALBERTINI** ed altri. - *Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio*
- [\(2155\)](#) **Giovanni MAURO**. - *Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa e misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità*
- [\(2168\)](#) **RAZZI** ed altri. - *Introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale concernente l'eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato*
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il correlatore, senatore **CASSON** (PD) - avvertendo che il correlatore, senatore Cucca, si soffermerà successivamente sui contenuti del disegno di legge n. 2032 già approvato dalla Camera dei deputati - provvede ad illustrare i restanti disegni di legge di iniziativa parlamentare congiunti all'Atto Senato n. 2067, anch'esso già approvato dalla Camera dei deputati. Avverte che i suddetti disegni di legge

possono essere suddivisi in quattro gruppi recanti, rispettivamente, modifiche della parte generale del codice penale; modifiche alla parte speciale del codice penale; modifiche al codice di procedura penale e, infine, modifiche in materia di diritto penitenziario e misure per contrastare il sovraffollamento carcerario.

Fra i disegni di legge del primo gruppo si sofferma sul disegno di legge n. 735 (Casson e altri), il quale, riprendendo gli esiti dei lavori della Commissione ministeriale presieduta dal professor Pisapia, prevede un'articolata delega al Governo per la revisione del Libro I del codice penale. Il

provvedimento si compone di due soli articoli e di un complesso allegato, che reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'adozione del nuovo libro I. Passando al merito ricorda che l'articolo 1 reca delega al Governo, da un lato, ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti il nuovo testo del Libro I del codice penale, nonché eventuali decreti correttivi, e, dall'altro, a procedere anche all'abrogazione esplicita di tutta la normativa incompatibile con le disposizioni introdotte nei decreti legislativi. L'articolo 2, invece, prevede i principi di codificazione, sancendo esplicitamente la centralità del Libro I del codice penale riguardo all'intero ordinamento penale, nel rispetto sia dei principi e dei valori della Costituzione e dell'Unione europea che delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. Per quanto concerne gli articoli dell'allegato, il Titolo I (articoli da 1 a 5) individua i principi generali; il Titolo II (articoli da 6 a 11) interviene in materia di efficacia della legge penale; il Titolo III (articoli da 12 a 24) delinea la disciplina del reato in generale, il Titolo IV (articoli da 25 a 37) interviene sulle pene; il Titolo V (articoli da 38 a 54) reca norme in materia di punibilità e di estinzione del reato e della pena ed infine il Titolo VI (articoli da 54 a 56) interviene in tema di sanzioni civili, confisca e responsabilità degli enti.

Poi illustra l'Atto Senato n. 384 (Barani), il quale, oltre a recare misure in materia di diritto penitenziario, prevede anche una delega per la riforma del sistema sanzionatorio. Gli Atti Senato n. 386 e n. 697 (Barani), modificano l'articolo 17 del Codice, prevedendo rispettivamente l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti e l'abolizione della pena dell'ergastolo. Il disegno di legge n. 581 (Compagna), interviene in tema di ergastolo, prevedendo la possibilità per i condannati a tale pena, che abbiano espiato un periodo minimo di ventisei anni di reclusione, tranne quelli sottoposti al cosiddetto ergastolo ostativo, di poter richiedere la conversione della pena perpetua nella pena della reclusione massima di anni trenta. Gli Atti Senato nn. 1784 (Erika Stefani e altri); 1816 (Buemi e altri), 2108 (Centinaio e altri) e 2155 (Giovanni Mauro) recano tutti modifiche alla disciplina della legittima difesa di cui all'articolo 52 al fine di assicurare una più equa protezione al diritto all'autotutela nel proprio domicilio della vittima dell'aggressione. Analoga finalità si propone il disegno di legge n. 2168 (Razzi e altri), il quale introduce nel codice il nuovo articolo 52-*bis* - concernente l'eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato - che esclude, nei casi di violazione della proprietà privata o del luogo lavorativo, l'eccesso di legittima difesa ai sensi dell'articolo 55 del codice penale. In proposito rileva come sia in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento il disegno di legge n. 2892, il quale interviene - seppure indirettamente (modificando non già l'articolo 52, ma l'articolo 59 del codice penale sulle circostanze non conosciute o erroneamente supposte) - in materia di legittima difesa. L'Atto Senato n. 741 (Stucchi) interviene sull'articolo 61 del codice penale, introducendo una nuova circostanza aggravante comune consistente "nell'aver commesso il fatto contro una persona che ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età".

Il disegno di legge n. 1905 (Barani) modifica l'articolo 178 del codice in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale. Più nel dettaglio, il provvedimento integra la disposizione codicistica escludendo che la pubblica amministrazione possa invocare, quali cause ostative alla partecipazione a pubblici concorsi e per il rilascio di autorizzazioni, le condanne subite dal soggetto per le quali è stata pronunciata sentenza di riabilitazione dal giudice competente. Inoltre il provvedimento consente l'accesso al servizio o la progressione di carriera nelle Forze armate e di polizia ai soggetti condannati a pene non superiori ad anni uno, o non superiori ad anni due in caso di patteggiamento, per i quali è stata pronunciata sentenza di riabilitazione.

Per quanto riguarda i disegni di legge recanti modifiche alla parte speciale del codice penale, il relatore

si sofferma innanzitutto sull'Atto Senato n. 1684 (Giarrusso e altri), che interviene sulla circostanza aggravante della disponibilità di armi nel reato di associazione di tipo mafioso (articolo 416-*bis*, quarto comma, codice penale), prevedendo per coloro che promuovono organizzano o dirigono l'associazione la pena dell'ergastolo in luogo della pena reclusione "da quindici a ventisei anni" attualmente contemplata. Gli Atti Senato nn. 1456 (Lumia e altri), 1681, 1682 e 1683 (Giarrusso e altri), intervengono tutti - analogamente all'articolo 3 del disegno di legge n. 2067 - sulla disciplina del reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'articolo 416-*ter* codice penale. Più nel dettaglio il primo dei quattro provvedimenti modifica la disposizione codicistica inasprendone il quadro sanzionatorio (la pena detentiva attualmente fissata in "da quattro a dieci anni" viene elevata a "da sette a dodici anni") e punendo oltre all'erogazione o alla promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, anche la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. Gli altri tre disegni di legge intervengono sul reato di scambio elettorale politico mafioso, non solo prevedendo un aumento delle pene (identico all'AS 1465), ma anche riscrivendo la fattispecie così da escludere possibili dubbi applicativi derivanti dal riferimento esplicito alle "modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis*". L'Atto Senato n. 2146 (Ruta e altri) propone modifiche al codice penale e al codice di procedura penale volte ad assicurare una più completa protezione ai beni tutelati dal delitto di contraffazione di prodotti alimentari con indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale. Fra le modifiche proposte si segnala l'introduzione di pene accessorie per il reato citato e l'inserimento dei reati associativi finalizzati alla commissione delle condotte previste dall'articolo 517-*quater* del codice penale, tra quelli di competenza delle Direzioni distrettuali antimafia ed antiterrorismo. L'Atto Senato n. 2122 (Pagliari e altri) reca modifiche legislative volte a contrastare le punizioni corporali nei confronti dei minori. Il provvedimento dispone, da un lato, l'abrogazione dell'articolo 571 del codice penale (che attualmente sanziona l'abuso dei mezzi di correzione e di disciplina) e, dall'altro, interviene sul reato di maltrattamenti di cui all'articolo 572 del codice penale, includendovi anche gli eventi verificatisi negli istituti scolastici, così da superare la vigente differenza tra maltrattamenti derivanti da un'azione "correttiva" e quelli commessi genericamente in ambito familiare. L'Atto Senato n. 611 (Cardiello e altri) interviene sul reato di sottrazione di persone incapaci, modificandone la collocazione codicistica (dall'attuale articolo 574 del quale è disposta l'abrogazione al nuovo articolo 605-*bis*) e apportandovi modifiche sostanziali, quali la previsione della procedibilità d'ufficio e un inasprimento del quadro sanzionatorio. L'Atto Senato n. 468 (Marinello e altri) ridelinea la disciplina legislativa del reato di omicidio volontario, intervenendo sulle circostanze aggravanti e attenuanti e sul loro computo, da un lato, e interdiciendo il ricorso ai riti speciali per tale delitto e escludendo gli omicidi da alcuni benefici penitenziari, dall'altro. L'Atto Senato n. 1725 (Campanella e altri) interviene sul regime di procedibilità del reato di atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* codice penale ampliando l'area della procedibilità d'ufficio così da assicurare una più piena tutela delle vittime. L'Atto Senato n. 638 (Anna Cinzia Bonfrisco e altri), in conformità agli obblighi imposti dalla Convenzione di Istanbul (ratificata con la legge n. 77 del 2013), prevede ulteriori interventi legislativi (rispetto alle misure già previste dal decreto-legge n. 93 del 2013) per il contrasto del fenomeno della violenza contro le donne. All'uopo il provvedimento, da un lato, reca modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti del reato di omicidio e, dall'altro, introduce il delitto di matrimonio forzato (articolo 612-*ter*). L'Atto Senato n. 1785 (Paola Taverna e altri) il quale introduce nel codice penale il reato di atti vessatori in ambito lavorativo. Il nuovo delitto, punito a querela della persona offesa, sanziona con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, nel luogo o nell'ambito di lavoro, con condotte reiterate, compie atti, omissioni o comportamenti di vessazione o di persecuzione psicologica tali da compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore. L'Atto Senato n. 2131 (Nadia Ginetti e altri), oltre ad inasprire significativamente le sanzioni previste per il reato di violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale, interviene sulla condotta aggravata che si verifica allorquando l'autore è armato sopprimendo l'avverbio "palesamente". L'Atto Senato n. 2147 (Erika Stefani e altri) - analogamente all'articolo 4 del disegno di legge n. 2067 - apporta modifiche alla disciplina sostanziale e processuale del reato di furto in abitazione (articolo 624-*bis* del codice penale), prevedendo un

aumento del quadro sanzionatorio, escludendo per le ipotesi previste da tale fattispecie il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti, nonché inserendo il reato suddetto fra quelli per i quali opera una presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere (sulla cui legittimità costituzionale alla luce dei più recenti e reiterati arresti della Consulta - appare opportuna una riflessione) e per i quali è previsto, senza nessuna eccezione, l'arresto obbligatorio in flagranza, ed infine subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento integrale alla parte offesa del risarcimento del danno. L'Atto Senato n. 1834 (Buemi e altri) - analogamente agli articoli 4 e 6 del disegno di legge n. 2067 - interviene sulla disciplina di alcuni reati contro il patrimonio, estendendo l'applicabilità delle misure di prevenzione personali e reali ai soggetti indiziati dei delitti di furto in abitazione e furto con strappo (articolo 624-*bis* del codice penale), rapina (628) ed estorsione (629). L'Atto Senato n. 964 (Torrise e altri) reca disposizioni volte a contrastare il fenomeno dei furti di rame. Il provvedimento, da un lato, inserisce nel codice penale una nuova specifica fattispecie di reato (articolo 624-*ter*), dall'altro, inasprisce le pene per il reato di ricettazione nel momento in cui è commesso in relazione a beni provenienti dal delitto di cui al nuovo articolo 624-*ter*, prevedendo per ambedue le fattispecie l'obbligo di arresto in flagranza (attraverso una modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale). L'Atto Senato n. 750 (Stucchi) prevede un inasprimento delle sanzioni stabilite per il delitto di invasione di terreni o di edifici di cui all'articolo 633 del codice penale. L'Atto Senato n. 741 (Stucchi) modifica anche la disciplina reato di truffa di cui all'articolo 640 codice penale, prevedendo un aggravamento di penale nel caso in cui il fatto sia stato commesso contro una persona che ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età". L'Atto Senato n. 407 (Stucchi), da un lato, "ricriminalizza" l'abuso della credulità popolare di cui all'articolo 661 del codice penale, e, dall'altro, introduce nel codice l'articolo 421-*bis*, il delitto di abuso della buona fede con intimidazione. In ordine ai disegni di legge recanti modifiche al codice di procedura penale, l'Atto Senato n. 1177 (Buemi) introduce nel codice di procedura penale, al nuovo articolo 11-*ter*, una puntuale disciplina della competenza per i procedimenti in danno del magistrato responsabile di valutazioni cautelari in altro procedimento. I disegni di legge n. 28 (Zeller e altri), n. 176 (Scilipoti Isgrò) e n. 609 (Cardiello e altri) intervengono in materia di mezzi di impugnazione. Più nel dettaglio l'Atto Senato n. 28 introduce nel Libro IX del codice di rito un nuovo Titolo (Titolo IV-*bis*) recante una puntuale disciplina dell'istituto della revisione della sentenza penale, quale straordinario mezzo di impugnazione, da esperire allorché una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo abbia constatato l'iniquità del processo celebrato in Italia, per la violazione di taluna delle disposizioni di cui all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Gli altri due provvedimenti intervengono, invece, similmente all'articolo 11 dell'Atto Senato n. 2067, sul procedimento di archiviazione e sulla disciplina del ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione, modificando il comma 6 dell'articolo 409 del codice di procedura penale, nella parte in cui circoscrive tale ricorribilità ai soli casi di nullità previsti per i procedimenti in camera di consiglio dall'articolo 127, comma 5, del codice penale. I disegni di legge n. 171 (Scilipoti Isgrò) e n. 1914 (Maran e altri) intervengono in materia di intercettazioni. Più in particolare l'Atto Senato n. 1914, riprendendo in larga parte il contenuto del disegno di legge governativo, Atto Camera n. 1638 della XV legislatura, reca un'ampia e organica riforma della disciplina codicistica delle intercettazioni, al fine di assicurare un migliore temperamento fra le necessità investigative, le esigenze di pubblica informazione in occasione di vicende giudiziarie di pubblico interesse e il diritto dei cittadini a vedere tutelata la loro riservatezza, soprattutto quando estranei al procedimento. L'altro provvedimento, invece, interviene solo "indirettamente" in materia di intercettazioni, limitandosi a modificare l'articolo 192 codice di procedura penale sulla valutazione della prova, estendendo la disciplina prevista dal comma 3 (per la quale le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità) anche alle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Gli Atti Senato n. 208 (Torrise) e n. 295 (Barani) recano modifiche al codice di rito in materia di riparazione dell'errore giudiziario e di riparazione per ingiusta detenzione. Ben più ampia appare la portata del secondo disegno di legge, il quale oltre ad intervenire sulla disciplina della

riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, attraverso l'istituzione di una apposita Commissione presso ciascuna corte d'appello, reca modifiche anche alla legge n. 117 del 1988 in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati. Con riguardo a questa parte del provvedimento si deve rilevare come essa non tenga conto delle modifiche apportate alla legge Vassalli dalla legge n. 18 del 2015. L'Atto Senato n. 208, invece, si limita a prevedere la soppressione, attraverso l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale, del limite massimo di indennizzo fissato dal legislatore in euro 516.456,90.

Il disegno di legge n. 614 (Cardiello e altri) reca modifiche agli articoli 392 del codice di procedura penale in tema di incidente probatorio e all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale relativo all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari al fine di assicurare una più completa partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo. Il disegno di legge n. 2153 (Albertini) integra, infine, l'articolo 530 del codice di rito, prevedendo che il giudice, nel pronunciare sentenza di assoluzione con formula piena, sia tenuto a condannare lo Stato a rifondere tutte le spese di giudizio sostenute dall'imputato e riconoscendo allo Stato la facoltà di rivalersi nel caso di dolo o di colpa grave sul magistrato requirente.

Infine, il correlatore [CASSON](#) (PD) si sofferma sui disegni di legge recanti modifiche in materia di diritto penitenziario e misure per contrastare il sovraffollamento carcerario

In tale gruppo sono ricompresi i seguenti disegni di legge: gli Atti Senato n. 381 (Barani) e n. 1587 (Lo Giudice e altri), i quali dettano norme in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti. Ambedue i disegni di legge, al fine di rendere "più umano" il periodo di reclusione, favorendo così anche il futuro reinserimento nella famiglia e nella società del detenuto, oltre a prevedere la realizzazione, all'interno degli edifici penitenziari, di locali idonei, o di apposite aree, ove i reclusi possano intrattenere rapporti affettivi con i propri familiari senza controllo visivo, modificano il regime dei permessi, con la possibilità di concedere un permesso di durata fino a quindici giorni per ogni semestre di carcerazione e riconoscono ai detenuti stranieri che non hanno visite da parte dei propri congiunti il diritto di intrattenere colloqui telefonici ogni quindici giorni.

Gli Atti Senato n. 379 (Barani) e n. 1008 (Lo Giudice e altri) modificano, anche se con modalità diverse, la disciplina relativa alla misura premiale della liberazione anticipata di cui all'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario. Più nel dettaglio tutti e due i provvedimenti intervengono sull'articolo 54 aumentando (rispettivamente a 60 e a 90 giorni) il numero di giorni di detrazione di pena per ogni semestre di pena scontata prevista per il condannato a pena detentiva. Mentre l'Atto Senato n. 379 interviene, poi, anche in materia di custodia cautelare, riducendone i termini di durata massima; il disegno di legge n. 1008 prevede, invece, un'ulteriore modifica alla legge sull'ordinamento penitenziario recante una puntuale disciplina della liberazione anticipata nel corso dell'esecuzione di pena detentiva.

Gli Atti Senato n. 299 (Compagna) e n. 389 (Barani) intervengono sul divieto di concessione dei benefici penitenziari; il primo, sopprimendo del tutto il regime speciale contemplato dall'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario per i condannati per taluni delitti ritenuti di particolare allarme sociale e il secondo, invece, mantenendo tale disciplina *extra ordinem*, ma circoscrivendone (attraverso una rimodulazione) l'ambito di applicazione.

Gli Atti Senato n. 700 (Barani) e n. 1136 (Fattorini e altri) affrontano la questione delle detenute madri prevedendo l'istituzione di case-famiglia protette (strutture che, già istituite con la legge n. 62 del 2011, per ragioni principalmente di carattere economico-finanziario, stentano a divenire operative). Il solo disegno di legge n. 700 reca, poi, ulteriori modifiche alla legislazione vigente (codice penale, codice di procedura penale e ordinamento penitenziario) in materia di esecuzione della pena al fine di assicurare una più completa tutela della maternità favorendo i rapporti fra madri detenute e figli minori.

Gli Atti Senato n. 209 (Torrìsi) e n. 382 (Barani) intervengono ambedue sulla questione del reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti. Il primo dei due provvedimenti prevede apposite sovvenzioni in favore degli *ex* detenuti che intendono avviare "una libera attività di tipo professionale, culturale o di piccola imprenditoria", consentendo ad essi di conseguire il riconoscimento delle qualifiche professionali che richiedono un ciclo di formazione, anche in assenza di tale completamento, previo svolgimento di appositi esami di idoneità. Il secondo disegno di legge, sempre al fine di favorire il reinserimento sociale dei condannati, interviene sulle pene accessorie della interdizione dai pubblici uffici; dell'interdizione legale e del divieto di espatrio e ritiro della patente. La natura "incapacitante" (come si afferma testualmente nella relazione di accompagnamento) riduce o limita le possibilità del condannato di accedere a determinate attività o di svolgerle, impedendo così la piena possibilità di un reinserimento nella società.

L'Atto Senato n. 286 (Manconi e altri), per far fronte al problema del sovraffollamento carcerario e all'esigenza di garantire umane condizioni di detenzione, nel rispetto degli *standard* imposti dalla CEDU, prevede che il Ministero della giustizia debba indicare il numero massimo di posti letto per istituto, superato il quale l'ordine di esecuzione della pena si converte in obbligo di permanenza in casa o in altro luogo indicato dalla persona. La lista segue un ordine cronologico e tuttavia, nel caso di reati contro la persona, non verrà rispettato l'ordine cronologico e si potrà procedere direttamente all'esecuzione del provvedimento di condanna. Durante la sospensione del provvedimento di carcerazione, la pena scorre regolarmente come se fosse espiata, mentre il detenuto che non rispetti le prescrizioni relative all'obbligo di domicilio vedrà interrompersi lo scorrimento della pena.

L'Atto Senato n. 384 (Barani), sempre al fine di contrastare sovraffollamento ed elevare gli standard di tutela dei diritti umani nelle carceri, reca una serie di modifiche alla legislazione vigente, prevedendo nel contempo una articolata delega al Governo per far fronte a tale problematica attraverso una organica revisione del sistema sanzionatorio previsto dalla parte generale del codice penale e della disciplina in materia di benefici penitenziari. Nel merito il provvedimento interviene in primo luogo in materia di misure cautelari, rafforzando l'eccezionalità del ricorso alla detenzione intramuraria in favore di altre forme di misure coercitive. In secondo luogo il disegno di legge modifica il testo unico sull'immigrazione in materia di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione. Ancora il provvedimento reca disposizioni in materia di recidiva, prevedendo la soppressione di tutte le misure che comportano un aggravio di pena o la restrizione delle condizioni per accedere ai benefici; in materia di esecuzione della pena, con misure analoghe a quelle contemplate dal disegno di legge n. 286 (prevedendo cioè che, raggiunto il limite della capienza di un istituto di pena, si proceda all'attivazione di entrate scaglionate in relazione alla capienza per potenziali detenuti eccedenti, con previsione di decorso immediato della pena in detenzione domiciliare); in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova (istituto già introdotto nell'ordinamento dall'articolo 3, comma 1 della legge n. 67 del 2014) e infine in materia di stupefacenti rivedendo la disciplina penale sullo spaccio e il consumo personale di droghe e prevedendo l'incentivazione di percorsi riabilitativi alternativi al carcere.

L'Atto Senato n. 387 (Barani) introduce nell'ordinamento una nuova misura alternativa alla detenzione, denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale". Tale misura va applicata a chi abbia scontato almeno metà della pena e abbia un residuo di pena non superiore a tre anni, ridotto a due anni nel caso di soggetti ai quali, in fase di giudizio, sia stata applicata la recidiva.

L'Atto Senato n. 696 (Barani), al fine di assicurare un adeguato monitoraggio della situazione carceraria, prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia dell'anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena. Tale sistema è volto a consentire a ciascun cittadino di acquisire, fra gli altri, dati relativi ai bilanci delle amministrazioni penitenziarie; informazioni sulle strutture detentive, sugli interventi di edilizia penitenziaria e sul personale amministrativo e sanitario impiegato nelle carceri, nonché informazioni sull'incidenza di patologie, anche psichiche, e degli atti di autolesionismo.

I disegni di legge n. 597 (Cardiello e altri) e n. 1352 (Donella Mattesini e altri) intervengono in materia di giustizia e diritto penitenziario minorile. Più nel dettaglio il primo provvedimento prevede l'inserimento - delineandone le procedure di immissione - presso i centri di prima accoglienza e le comunità per i minorenni, di assistenti dell'area pedagogica. Ben più complesso è l'intervento apportato in materia di giustizia minorile dal disegno di legge n. 1352. I 51 articoli di cui consta recano un organico intervento sul sistema penitenziario minorile, il quale oltre a disciplinare l'esecuzione dei "provvedimenti limitativi della libertà destinati ai minorenni autori di reato", interviene anche sul versante delle sanzioni implementando le misure a disposizione del giudice minorile orientato verso una sentenza di condanna.

I disegni di legge n. 385 (Barani) e n. 1921 (Maria Mussini e altri) intervengono in materia di misure di sicurezza personali detentive. Il primo provvedimento reca significative modifiche al codice penale e in particolare all'articolo 215, prevedendo l'abolizione di tutte le misure di sicurezza personali detentive. L'altro disegno di legge invece interviene su una specifica misura di sicurezza personale detentiva: il ricovero presso un ospedale psichiatrico giudiziario introducendo un articolato regime di licenze (licenze ordinarie, licenze premio e licenze straordinarie) per gli internati.

Il relatore [CUCCA](#) (PD), condividendo a pieno l'illustrazione testè svolta dal correlatore Casson, dà conto brevemente del disegno di legge n. 2032, recante modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e svolgimento del giudizio abbreviato in ordine ad alcuni reati di particolare gravità, anch'esso approvato dalla Camera.

Il senatore [ALBERTINI](#) (AP (NCD-UDC)) chiede un chiarimento ai correlatori: egli intende sapere se il criterio che verrà proposto dai relatori per individuare in via definitiva i disegni di legge sui quali procederà l'esame congiunto sia quello di considerare tutti i disegni di legge che, a vario titolo, recano modifiche al codice penale ovvero al codice di procedura penale. A suo avviso, se così è, ritiene che numerosi provvedimenti, non strettamente connessi al disegno di legge n. 2067, perderanno la propria ragion d'essere, una volta assorbiti nel testo approvato dalla Camera.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) ricorda che sono ancora pendenti in Commissione alcuni disegni di legge che riguardano il concorso esterno in associazione mafiosa; di essi finora nulla si è detto in ordine alla possibile connessione con i disegni di legge in titolo, che pure, a suo avviso, dovrebbe aver luogo.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) ricorda che il disegno di legge n. 2259, a sua firma, recante modifiche all'articolo 530 del codice di procedura penale - analogamente al disegno di legge n. 2153, di iniziativa del senatore Albertini - non è stato ancora assegnato alla Commissione. Auspica che, ove assegnato, sia connesso ai disegni di legge in esame.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) richiama l'attenzione sul disegno di legge n. 1867, a sua firma e concernente modifiche del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) sottolinea l'importanza della preventiva scelta dei criteri per l'individuazione in via definitiva dell'oggetto dell'esame congiunto che dovrà aver luogo in Commissione.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritiene che sia auspicabile che il lavoro dei relatori consenta di pervenire all'elaborazione di una proposta che circoscriva l'oggetto dell'esame congiunto, in modo da evitare una

sua eccessiva e disfunzionale dilatazione.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che la Presidenza nel predisporre l'ordine del giorno ha seguito la prassi prevalente delle Commissioni, ovvero, ha proceduto d'ufficio ad iscrivere congiuntamente all'ordine del giorno i disegni di legge che presentino a vario titolo omogeneità di contenuto, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, salva la possibilità della Commissione di deliberare successivamente di disgiungere, per ragioni di opportunità, alcuni disegni di legge ovvero di procedere alla congiunzione di altri.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) evidenzia che - poiché il testo approvato dalla Camera contiene numerose deleghe, alcune delle quali anche di ampia portata - limitare l'ambito delle congiunzioni risulta particolarmente difficile, se non impossibile.

Il senatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) insiste perché l'oggetto dell'esame congiunto venga circoscritto sulla base di un criterio di sostanziale omogeneità con i contenuti dell'atto Senato n. 2067.

Intervengono poi la senatrice [GINETTI](#) (*PD*) e il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), che condividono la posizione del senatore Albertini.

Il relatore [CASSON](#) (*PD*) e il relatore [CUCCA](#) (*PD*) avvertono quindi che la prossima settimana potranno svolgere un confronto contenutistico dell'atto Senato n. 2067 e degli altri disegni di legge attualmente connessi, al fine di pervenire all'elaborazione di una proposta definitiva circa l'individuazione dell'oggetto dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(54-B) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, d'anzì sospeso.

Il presidente [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) - dopo essersi dichiarato allibito per il fatto di trovarsi ancora una volta di fronte ad un testo approvato dal Senato che viene completamente stravolto dalla Camera dei deputati - sottolinea l'incomprensibilità delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento al nuovo capoverso 3-bis dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975; la scelta della Camera dei deputati di ancorare la punibilità aggravata dei fatti di negazionismo ai fatti accertati, con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti

di organismi internazionali e sopranazionali dei quali l'Italia è membro, parrebbe volta a restringere l'ambito della punibilità, ma la formulazione utilizzata è così generica da sortire l'effetto opposto. Il riferimento agli organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia fa parte è indistinto, generico, confuso e si presta ad evidenti abusi. Ad esempio, essendo a tutti noto come taluni di questi organismi abbiano manifestato un atteggiamento pregiudizialmente ostile verso lo Stato di Israele - formulando in talune circostanze, magari grazie a maggioranze occasionali, pronunciamenti con cui lo stesso è stato accusato di asseriti crimini contro l'umanità - si rischia di assistere al paradosso che il negazionismo, da strumento che dovrebbe impedire la negazione di un fatto storico di inaudita gravità di cui il popolo ebraico fu vittima, potrebbe finire per essere usato per impedire la contestazione di affermazioni denigratorie, il cui fondamento è del tutto ipotetico, rivolte nei confronti dello Stato di Israele.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) rileva quella che gli appare come un'evidente contraddittorietà nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Se, infatti, il riferimento ai fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, può considerarsi un passo avanti verso una più esatta definizione della fattispecie di cui al nuovo capoverso 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, il riferimento invece ai fatti accertati da atti di organismi internazionali e sopranazionali dei quali l'Italia è membro si muove nella direzione opposta, rendendo evanescenti i contorni della nuova previsione normativa. Sul punto in questione il testo in esame è semplicemente incomprensibile, non essendo possibile ricostruire in alcun modo la *ratio* ispiratrice del medesimo.

Anche la senatrice [GINETTI](#) (*PD*) sottolinea l'ambiguità - se non la contraddittorietà - della nuova formulazione proposta dalla Camera per il capoverso 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, evidenziando inoltre l'opportunità di un approfondimento anche sulla ulteriore scelta effettuata dall'altro ramo del Parlamento di eliminare l'avverbio "pubblicamente" che il Senato aveva deciso di introdurre nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 654 citata, al fine di qualificare appunto in tal senso l'istigazione ivi prevista.

Su quest'ultimo punto richiama l'attenzione anche il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*), il quale rileva che la scelta del Senato di qualificare come pubblica l'istigazione, prevista delle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge 654 del 1975, rispondeva all'esigenza di limitare l'operatività della fattispecie aggravata di negazionismo alle condotte che implicassero il pericolo concreto di determinare la commissione degli atti di discriminazione, ovvero degli atti attualmente o potenzialmente violenti, di cui alle lettere *a)* e *b)* del predetto comma dell'articolo 3 della legge n. 654, evitando di criminalizzare invece condotte che si risolvessero esclusivamente in una manifestazione del pensiero. Un'ulteriore esigenza di approfondimento si presenta, a suo avviso, anche in ordine alla scelta della Camera dei deputati di sopprimere la modifica che il testo approvato dal Senato apportava all'articolo 414 del codice penale, mentre, per quanto riguarda la nuova formulazione proposta dall'altro ramo del Parlamento per il capoverso 3-*bis* dell'articolo 3 della più volte richiamata della legge n. 654, andrebbe attentamente valutato quanto tale formulazione sia imposta dalla necessità di assicurare il rispetto di obblighi internazionali assunti dall'Italia.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) - dopo aver ricordato che l'esperienza applicativa ha dimostrato l'esigenza di un'attenta calibratura del disposto dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 (come testimonia la surreale vicenda che ha visto recentemente vittime i membri leghisti di una giunta comunale, ai quali sono state assurdamente contestate condotte discriminatorie, solo perché avevano richiesto la cittadinanza come presupposto per l'erogazione di alcuni servizi) - sottolinea come a questa esigenza di attenta definizione dei contorni della previsione citata non corrisponda certamente la modifica apportata dalla Camera al nuovo capoverso 3-*bis* del predetto articolo 3. Al riguardo evidenzia, in particolare, che l'espressione "tenendo conto dei fatti" è sostanzialmente indefinibile nella

sua portata applicativa sul piano penalistico e certamente non corrisponde alle esigenze di tassatività e determinatezza delle previsioni incriminatrici.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) rileva come effettivamente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati pongano quanto meno un problema di approfondimento delle ragioni delle stesse, anche tenendo conto del fatto che, dal dibattito che ha avuto luogo presso l'altro ramo del Parlamento, sembra emergere in qualche modo una contraddittorietà tra l'esplicito apprezzamento per il lavoro fatto dal Senato e il concreto contenuto delle modifiche apportate. L'esame in sede referente costituirà la sede naturale per un'ulteriore riflessione sia sulla soppressione dell'avverbio "pubblicamente" in relazione al disposto del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 654 citata, sia per un'attenta valutazione dei profili sottesi alla nuova formulazione proposta per il capoverso 3-*bis* che verrebbe introdotto nel medesimo articolo 3, sia per una considerazione delle specifiche ragioni della soppressione dell'intervento proposto dal Senato in relazione all'articolo 414 del codice penale. Il suo auspicio è che, comunque, la valutazione finale della Commissione possa essere una valutazione ampiamente condivisa, così da costituire il presupposto per una rapida conclusione dell'esame del disegno di legge in titolo, anche avvalendosi eventualmente della possibilità di una riassegnazione dello stesso in sede deliberante.

Segue un ulteriore breve intervento del senatore [GIOVANARDI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) che ritiene indispensabile un attento approfondimento delle implicazioni connesse con la nuova formulazione proposta per il capoverso 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654, sotto lo specifico profilo della configurazione di tale ipotesi come un'ipotesi aggravata rispetto a quelle previste dai commi 1 e 3 dello stesso articolo 3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 281 (pom.) del 22/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 22 MARZO 2016
281ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale ([n. 261](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 21 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il relatore [ALBERTINI](#) (AP (NCD-UDC)) illustra una proposta di parere non ostativo con condizione, pubblicata in allegato al resoconto. Osserva che lo schema di decreto legislativo in titolo, volto al recepimento della decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla valutazione delle precedenti condanne in altri Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, non può prescindere dal rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Sotto tale profilo richiama la necessità di inserire all'articolo 3, comma 1, dello schema in esame, la previsione che le precedenti condanne, per essere valutate ai fini indicati nel medesimo articolo 3, non possano essere contrastanti con i predetti principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, conformemente alle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza costituzionale sulla base delle quali la non contrarietà ai citati principi fondamentali costituisce la condizione minima essenziale per

l'attribuzione di effetti a provvedimenti adottati da autorità giurisdizionali straniere.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che l'articolo 8 del disegno di legge n. 2067, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, già approvato dalla Camera dei deputati e all'esame della Commissione, contiene un'ampia delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale; potrebbe essere utile verificare se le disposizioni dell'atto del Governo in esame non siano in contrasto con la delega citata.

Il relatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) replica che la richiamata disposizione del disegno di legge n. 2067 penale non contrasta con il contenuto dello schema di decreto legislativo in titolo che - ricorda - è volto all'attuazione di una decisione quadro dell'Unione europea. Ritene opportuno non fare menzione nel parere della norma di delega che ancora non risulta approvata dal Parlamento, mentre ben potrà tenersi conto delle indicazioni desumibili dal decreto legislativo di attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI al momento dell'esame e dell'approvazione del citato articolo 8.

Dopo un breve intervento del senatore [CASSON](#) (*PD*), il sottosegretario MIGLIORE rileva che il richiamato articolo 8 del disegno di legge n. 2067 contiene una delega molto ampia che, in linea generale, non sembra porsi in contrasto con le disposizioni di cui al provvedimento in titolo. Conviene, in ogni caso, sulla opportunità di non citare tale delega nel parere sull'atto del Governo in esame, ritenendo invece più appropriato semmai tenere conto delle indicazioni desumibili dal decreto legislativo di attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI nel momento in cui sarà esaminato il citato disegno di legge n. 2067 e, in particolare, l'articolo 8 del medesimo.

Anche il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) concorda con l'orientamento espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo. Ritene infatti non opportuno far riferimento, nel parere che la Commissione sta per esprimere sullo schema di decreto legislativo in esame, ad una norma che non è ancora approvata e che sarà probabilmente oggetto di un ampio dibattito in sede di esame del disegno di legge n. 2067.

Il relatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) mantiene quindi la proposta di parere testé illustrata che, previa verifica del prescritto numero legale, viene posta in votazione e approvata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale ([n. 262](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 luglio, 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il relatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*), in ordine allo schema di decreto legislativo in titolo, che recepisce la decisione quadro del Consiglio 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi tra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale, propone un parere non ostativo, pubblicato in allegato al resoconto.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [D'ASCOLA](#), previa verifica del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI ([n. 263](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il relatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra una proposta di parere non ostativo, pubblicato in allegato al resoconto, sullo schema di decreto legislativo in esame volto a recepire la decisione quadro 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazioni sui casellari giudiziali.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere, previa verifica del prescritto numero legale, è posta in votazione e approvata.

SUI PROFILI PROBLEMATICI CONCERNENTI IL RECEPIMENTO DEGLI ATTI NORMATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che, in sede di esame degli atti del Governo di recepimento degli atti normativi dell'Unione europea, il Parlamento dovrebbe porre maggiore attenzione ai profili di compatibilità fra l'ordinamento italiano e quello di altri sistemi giuridici europei. Sottolinea al riguardo che, dal punto di vista processuale, in alcuni ordinamenti non sono previste le stesse garanzie che costituiscono, invece, capisaldi costituzionali nell'ordinamento italiano; si pensi, ad esempio, al fatto che in alcuni ordinamenti europei la fase istruttoria è affidata in modo esclusivo alle autorità di polizia. Sotto questo profilo occorre valutare se il recepimento delle norme dell'Unione europea in alcune materie non comporti un depauperamento delle garanzie costituzionali per i cittadini italiani.

Il senatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*), fermo restando che la cooperazione nel settore penale è fondamentale ai fini del processo di integrazione europea, concorda, in linea di principio, con le considerazioni svolte dal senatore Palma.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) sottolinea che il processo di armonizzazione legislativa, avviato nella

materia penale in ambito europeo, costituisce un passaggio fondamentale verso una sempre maggiore integrazione degli ordinamenti degli Stati dell'Unione.

Il rappresentante del GOVERNO, pur ritenendo meritevoli di attenzione i profili sollevati dal senatore Palma, evidenzia come, per restare ai casi oggi all'esame della Commissione, la condizione posta nel parere reso sull'Atto del Governo n. 261, in ordine all'invalicabilità dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, costituisce una adeguata copertura costituzionale nel recepimento dei provvedimenti normativi dell'Unione europea.

IN SEDE REFERENTE

[\(2067\)](#) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2032\)](#) *Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(28\)](#) *ZELLER ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*

[\(171\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale, in materia di valutazione delle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni o comunicazioni*

[\(176\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*

[\(208\)](#) *TORRISI. - Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione*

[\(209\)](#) *TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiatione di pena*

[\(286\)](#) *MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*

[\(295\)](#) *BARANI. - Nuova disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo*

[\(299\)](#) *COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*

[\(379\)](#) *BARANI. - Modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione dei termini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*

[\(381\)](#) *BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

- (382) BARANI. - *Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*
- (384) BARANI. - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*
- (385) BARANI. - *Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*
- (386) BARANI. - *Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*
- (387) BARANI. - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"*
- (389) BARANI. - *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*
- (407) STUCCHI. - *Modifica dell'articolo 661 del codice penale, concernente l'abuso della credulità popolare, e introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente l'abuso della buona fede con intimidazione*
- (468) MARINELLO ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*
- (581) COMPAGNA. - *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*
- (597) CARDIELLO ed altri. - *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*
- (609) CARDIELLO ed altri. - *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*
- (611) CARDIELLO ed altri. - *Abrogazione dell'articolo 574 e introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale, in materia di sottrazione di persone incapaci*
- (614) CARDIELLO ed altri. - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*
- (638) Anna Cinzia BONFRISCO. - *Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione*
- (696) BARANI. - *Istituzione dell'Anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena*
- (697) BARANI. - *Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo*
- (700) BARANI. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*
- (735) CASSON ed altri. - *Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale*
- (741) STUCCHI. - *Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età*
- (750) STUCCHI. - *Modifica dell'articolo 633 del codice penale, in materia di invasione di terreni o di edifici*

- (964) **TORRISI ed altri.** - *Interventi urgenti per il fenomeno dei furti di rame*
- (1008) **LO GIUDICE ed altri.** - *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- (1136) **FATTORINI ed altri.** - *Istituzione delle case famiglia protette con sede a Roma e a Napoli e misure per favorire l'accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali*
- (1177) **BUEMI.** - *Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo alla competenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni*
- (1352) **Donella MATTESINI ed altri.** - *Norme sull'ordinamento penitenziario minorile e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonché modifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hanno commesso reati nella minore età*
- (1456) **LUMIA ed altri.** - *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*
- (1587) **LO GIUDICE ed altri.** - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- (1681) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*
- (1682) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*
- (1683) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*
- (1684) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*
- (1725) **CAMPANELLA ed altri.** - *Modifica all'articolo 612-bis del codice penale per l'allargamento dei casi di procedibilità d'ufficio*
- (1784) **Erika STEFANI ed altri.** - *Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa*
- (1785) **Paola TAVERNA ed altri.** - *Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in ambito lavorativo*
- (1816) **BUEMI ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privato domicilio*
- (1834) **BUEMI e Fausto Guilherme LONGO.** - *Disposizioni sull'applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti arrestati per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 628, 629 del codice di procedura penale nonché ai cittadini stranieri*
- (1905) **BARANI.** - *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*
- (1914) **MARAN ed altri.** - *Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine*
- (1921) **Maria MUSSINI ed altri.** - *Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*
- (2108) **CENTINAIO ed altri.** - *Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima*
- (2122) **PAGLIARI ed altri.** - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di punizioni corporali verso i minori*
- (2131) **Nadia GINETTI ed altri.** - *Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio*
- (2146) **RUTA ed altri.** - *Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di contrasto ai reati nel settore agroalimentare*

[\(2147\)](#) **Erika STEFANI ed altri.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario al fine di contrastare i furti in abitazione*

[\(2153\)](#) **ALBERTINI ed altri.** - *Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio*

[\(2155\)](#) **Giovanni MAURO.** - *Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa e misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità*

[\(2168\)](#) **RAZZI ed altri.** - *Introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale concernente l'eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il correlatore [CASSON](#) (PD), previo accordo con il correlatore Cucca, prospetta una possibile ridefinizione dell'oggetto dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo; ipotizza infatti, in primo luogo, la disgiunzione dei disegni di legge che incidono in maniera sistematica ed organica sul codice penale, o sul processo penale, con un'impostazione di fondo incompatibile con quella del disegno di legge n. 2067. Ipotizza poi anche la disgiunzione per i disegni di legge che non riguardano direttamente le materie oggetto del disegno di legge n. 2067 approvato dalla Camera - ove questo rechi una revisione organica della disciplina delle medesime - mentre, laddove il disegno di legge n. 2067 effettua interventi puntuali, si potrebbero mantenere congiunti solo i disegni di legge che hanno ad oggetto specificamente le disposizioni su cui interviene il citato disegno di legge.

Dopo che il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine a casi specifici, il relatore [CASSON](#) (PD) fa presente che, al di là dei criteri generali, per la disgiunzione di alcuni disegni di legge la Commissione potrà ovviamente fare delle valutazioni specifiche.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) avverte, tuttavia, che non è irrilevante la connessione dei disegni di legge ai fini della presentazione e della successiva ammissibilità di emendamenti; non si possono presentare infatti emendamenti relativi al contenuto di disegni di legge che risulteranno poi disgiunti dal disegno di legge n. 2067.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritiene invece che - ove dovessero essere disgiunti dei disegni di legge che, almeno in parte, incidono sul contenuto dell'Atto Senato n. 2067, - ben potranno essere ammessi emendamenti dal contenuto analogo a previsioni di tali disegni di legge, laddove le stesse risultino comunque ricomprese fra quelle oggetto del disegno di legge n. 2067.

Il correlatore [CUCCA](#) (PD) prospetta, per altro verso, la possibilità che siano mantenuti all'ordine del giorno tutti i disegni di legge già connessi e che, una volta adottato come testo base il disegno di legge n. 2067, approvato dalla Camera dei Deputati, il contenuto degli altri disegni di legge connessi venga preso in esame, almeno in parte, sotto forma di emendamenti, sulla base dell'iniziativa dei rispettivi presentatori.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL' ATTO DEL GOVERNO N. 261

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si recepisce nell'ordinamento interno la decisione quadro del Consiglio 2008/675/GAI, relativa alla valutazione delle precedenti condanne in altri Stati membri dell'Unione in occasione di un nuovo procedimento penale, in conformità con la delega contenuta negli articoli 1 e 21 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014);

considerato che la citata decisione quadro è volta a garantire che siano prodotti effetti giuridici equivalenti alle decisioni di condanna nazionali e alle decisioni di condanna di altri Stati membri, consentendo perciò che, in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale in un altro Stato membro, si prenda in considerazione una condanna precedentemente comminata in uno Stato membro, nella misura in cui, in base al diritto dell'altro Stato membro, siffatte conseguenze vengano attribuite alle precedenti condanne nazionali;

rilevato che la normativa italiana vigente prevede che ogni sentenza penale straniera debba essere riconosciuta attraverso la procedura di riconoscimento di cui agli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale, perché la stessa sia suscettibile di produrre gli effetti previsti dall'articolo 12 del codice penale ovvero quelli previsti dagli accordi internazionali o dalla pertinente normativa dell'Unione europea, e che con lo schema di decreto in titolo si dà rilievo, in occasione di un nuovo procedimento penale, a precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri dell'Unione europea, anche in assenza della suddetta procedura di riconoscimento;

considerato, in particolare, l'articolo 3 dello schema in esame che disciplina la rilevanza delle decisioni di condanna, stabilendo che le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'autorità giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell'ambito di procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti da casellari giudiziali, sono valutate anche in assenza di riconoscimento, per ogni determinazione relativa alla pena e, in particolare, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna ovvero per dichiarare l'abitudine o la professionalità del reato o la tendenza a delinquere;

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo è strettamente connesso agli schemi di decreto legislativo di attuazione, rispettivamente, della decisione quadro 2009/315/GAI sullo scambio tra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale (Atto del Governo n. 262) e della decisione quadro 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) (Atto del Governo n. 263);

valutato che il contenuto del provvedimento in titolo non contrasta con i principi e i criteri direttivi della richiamata legge di delega (legge n. 114 del 2015);

considerate le osservazioni non ostative della Commissione affari costituzionali e viste, altresì, le osservazioni favorevoli della Commissione politiche dell'Unione europea;

ricordato che la copertura derivante dal rientrare un determinato provvedimento legislativo nell'ambito di applicazione dell'articolo 11 della Costituzione, può autorizzare specifiche deroghe a previsioni anche di rango costituzionale, ma in nessun caso può consentire l'adozione di soluzioni incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato, principi (fra i quali rientrano senz'altro le garanzie costituzionali in tema di libertà personale) che costituiscono un limite che non può essere superato non solo dal legislatore ordinario, ma anche quando la legge ordinaria usufruisce di una specifica copertura costituzionale? come la Corte costituzionale ha affermato sia in relazione alle leggi di esecuzione dei trattati istitutivi della Comunità europea, che beneficiano appunto della copertura prevista dall'articolo 11 della Costituzione (si vedano Corte costituzionale n. 183 del 1973, n. 170 del 1984, n. 232 del 1989 e n. 168 del 1991), sia in riferimento alle leggi di esecuzione dei Patti Lateranensi che usufruiscono anch'esse di una particolare copertura costituzionale ai sensi

dell'articolo 7 della Costituzione (si vedano Corte costituzionale n. 30 del 1971, n. 175 del 1973, n. 1 del 1977 e n. 18 del 1982) - rilevandosi infine come sempre la Corte costituzionale, con le sentenze n. 1146 del 1988 e n. 134 del 2002, abbia ritenuto i predetti principi supremi dell'ordinamento costituzionale inderogabili anche da parte del legislatore costituente;

tenuto conto, in particolare, che la non contrarietà ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato costituisce, nella specifica materia in esame, la condizione minima essenziale per l'attribuzione di effetti a provvedimenti adottati da autorità giurisdizionali straniere (si vedano in tal senso, a titolo esemplificativo, gli articoli 705, 724, 734 e 737-bis del codice di procedura penale, nonché l'articolo 18 della legge n. 69 del 2005, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea) e che la sussistenza di tale requisito risulta, a sua volta, necessaria, al fine di assicurare il rispetto del limite dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale sopra richiamato (si veda in particolare, nella giurisprudenza citata in precedenza, Corte costituzionale n. 18 del 1982);

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo a condizione che all'articolo 3 dello schema in esame, al comma 1, dopo le parole "in assenza di riconoscimento" siano inserite le altre "e purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato".

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 262

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si recepisce nell'ordinamento interno la decisione quadro del Consiglio 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi tra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale in conformità con i principi della delega contenuta nell'articolo 19 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014);

considerato che il provvedimento va letto in combinato con altri due schemi di decreto legislativo: l'Atto del Governo n. 263, relativo all'attuazione della Decisione quadro 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) e l'Atto del Governo n. 261, che attua la Decisione quadro 2008/675/GAI, in materia di considerazione delle sentenze penali di condanna in ambito UE in occasione di un nuovo procedimento penale;

considerato che le decisioni quadro citate si basano tutte sull'articolo 22 della Convenzione europea di mutua assistenza in materia penale del 1959 (ratificata dall'Italia con la legge n. 215 del 1961);

rilevato che lo scopo della collaborazione è quello di conservare presso il casellario giudiziale di cittadinanza di una persona sia le condanne nazionali sia quelle estere; a tal fine, nel 2012 è stato istituito il sistema ECRIS (*European Criminal Records Information System*), e cioè il sistema informativo del casellario europeo che consente l'interconnessione telematica dei casellari giudiziari e rende effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne tra gli Stati membri;

considerato che la decisione quadro 2009/315/GAI chiede agli Stati membri di designare un'autorità centrale con il compito di eseguire tutte le attività relative agli scambi di informazioni sulle condanne;

valutato che l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in titolo individua nell'Ufficio centrale del casellario giudiziale, istituito presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, l'Autorità centrale competente che ha l'incarico di eseguire tutte le attività relative agli scambi di informazioni, conservazione dati e risposta alle richieste di informazioni,

considerato che, con il recepimento, il quadro normativo italiano sarà completato per permettere un più efficace utilizzo del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS);

valutato che il Capo III dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche alla normativa vigente e segnatamente alle norme di attuazione del codice di procedura penale e al testo unico sul casellario giudiziale;
non ravvisandosi motivi di incompatibilità delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo in titolo con i principi della legge di delega n. 114 del 2015,
considerate le osservazioni non ostative della Commissione affari costituzionali e viste, altresì, le osservazioni favorevoli della Commissione politiche dell'Unione europea
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO
N. 263**

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si recepisce nell'ordinamento interno la decisione quadro del Consiglio 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/2015/GAI;
considerata la delega contenuta nell'articolo 20 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014);
rilevato che il provvedimento in titolo istituisce ufficialmente il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari ECRIS, la cui gestione è affidata all'Ufficio centrale per il casellario giudiziale, ovvero al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia;
valutato che la trasmissione delle informazioni deve avvenire nel rispetto dei codici forniti dall'Unione europea e riprodotti negli allegati allo schema di decreto legislativo;
non ravvisandosi motivi di incompatibilità delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo con i principi della delega sopra richiamata, né in generale con il contesto normativo nazionale di riferimento;
considerate le osservazioni non ostative della Commissione affari costituzionali e viste, altresì, le osservazioni favorevoli della Commissione politiche dell'Unione europea,
esprime parere non ostativo.

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 282 (pom.) del 23/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 23 MARZO 2016
282ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

[\(54-B\)](#) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 marzo.

Il presidente [D'ASCOLA](#) fa presente che, secondo quanto emerso a seguito di contatti informali, risulterebbe confermato che la ragione dell'intervento della Camera dei deputati, soppressivo del comma 2 dell'articolo unico del disegno di legge in esame, troverebbe la sua ragione nell'esigenza di evitare che una riduzione da cinque a tre anni del massimo edittale, previsto dal numero 1 del primo comma dell'articolo 414 del codice penale, comporti una riduzione della pena prevista dal quarto comma del medesimo articolo per i fatti di istigazione o apologia riguardanti i delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII), dopo aver manifestato le proprie perplessità sul ricorso allo strumento dei "contatti informali" per ricostruire le ragioni delle decisioni assunte dall'altro ramo del Parlamento, sottolinea come appaia del tutto irragionevole la scelta di definire la pena base per

un'ipotesi di reato esclusivamente al fine di assicurare una pena adeguata in un'ipotesi aggravata, essendo del tutto evidente che esistono strumenti di tecnica legislativa diversi che potrebbero consentire di assicurare quest'ultimo risultato senza determinare in modo sproporzionato il trattamento sanzionatorio dell'ipotesi base.

Dopo brevi interventi del senatore [LUMIA](#) (PD) e del senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), il presidente [D'ASCOLA](#) dichiara chiusa la discussione generale e fissa il termine della presentazione degli emendamenti a mercoledì 6 aprile, alle ore 16.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

[\(1932\)](#) Doris LO MORO ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 marzo.

Dopo che il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) ha dichiarato il consenso del proprio Gruppo di appartenenza a un'eventuale riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo, nello stesso senso si esprime, in linea di massima, il sottosegretario di Stato Federica CHIAVAROLI, ritenendo che una riassegnazione in sede deliberante sia coerente con l'esigenza di pervenire, quanto prima, all'approvazione di un testo che rappresenta il condiviso punto d'arrivo del lavoro di una Commissione d'inchiesta istituita da questo ramo del Parlamento.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), intervenendo a nome del proprio Gruppo, ritiene invece di non potersi ancora esprimere su un'eventuale riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in esame che, a suo avviso, merita ancora un ulteriore approfondimento, quantomeno in ordine ad alcuni profili.

Così, ad esempio, mentre ritiene condivisibile la formulazione di quello che diventerebbe il nuovo secondo comma dell'articolo 338 del codice penale, ha dubbi sull'effettiva utilità della modifica che verrebbe apportata al primo comma del medesimo articolo, anche alla luce delle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza di legittimità. Ritiene poi non convincente la previsione della nuova ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza introdotta dall'articolo 2 - in quanto la stessa determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento rispetto all'ipotesi in cui il fatto sia stato commesso direttamente in danno di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, permanendo in quest'ultima ipotesi la possibilità del solo arresto facoltativo in flagranza - mentre giudica, invece, opportuna la previsione della nuova circostanza aggravante introdotta dall'articolo 3 del disegno di legge.

Dopo brevi ulteriori interventi del senatore [LUMIA](#) (PD), del senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) e del relatore [CUCCA](#) (PD), il seguito dell'esame è rinviato.

[\(2067\)](#) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2032\)](#) *Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(28\)](#) *ZELLER ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*

[\(171\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale, in materia di valutazione delle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni o comunicazioni*

[\(176\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*

[\(208\)](#) *TORRISI. - Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione*

[\(209\)](#) *TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiatione di pena*

[\(286\)](#) *MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*

[\(295\)](#) *BARANI. - Nuova disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo*

[\(299\)](#) *COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*

[\(379\)](#) *BARANI. - Modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione dei termini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*

[\(381\)](#) *BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

[\(382\)](#) *BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*

[\(384\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*

[\(385\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*

[\(386\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*

[\(387\)](#) *BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"*

- [\(389\)](#) **BARANI.** - *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*
- [\(407\)](#) **STUCCHI.** - *Modifica dell'articolo 661 del codice penale, concernente l'abuso della credulità popolare, e introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente l'abuso della buona fede con intimidazione*
- [\(468\)](#) **MARINELLO ed altri.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*
- [\(581\)](#) **COMPAGNA.** - *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*
- [\(597\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*
- [\(609\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*
- [\(611\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Abrogazione dell'articolo 574 e introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale, in materia di sottrazione di persone incapaci*
- [\(614\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*
- [\(638\)](#) **Anna Cinzia BONFRISCO.** - *Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione*
- [\(696\)](#) **BARANI.** - *Istituzione dell'Anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena*
- [\(697\)](#) **BARANI.** - *Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo*
- [\(700\)](#) **BARANI.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*
- [\(735\)](#) **CASSON ed altri.** - *Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale*
- [\(741\)](#) **STUCCHI.** - *Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età*
- [\(750\)](#) **STUCCHI.** - *Modifica dell'articolo 633 del codice penale, in materia di invasione di terreni o di edifici*
- [\(964\)](#) **TORRISI ed altri.** - *Interventi urgenti per il fenomeno dei furti di rame*
- [\(1008\)](#) **LO GIUDICE ed altri.** - *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- [\(1136\)](#) **FATTORINI ed altri.** - *Istituzione delle case famiglia protette con sede a Roma e a Napoli e misure per favorire l'accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali*
- [\(1177\)](#) **BUEMI.** - *Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo alla competenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni*
- [\(1352\)](#) **Donella MATTESINI ed altri.** - *Norme sull'ordinamento penitenziario minorile e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonché modifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hanno commesso reati nella minore età*
- [\(1456\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*

- [\(1587\)](#) *LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- [\(1681\)](#) *GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*
- [\(1682\)](#) *GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*
- [\(1683\)](#) *GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*
- [\(1684\)](#) *GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*
- [\(1725\)](#) *CAMPANELLA ed altri. - Modifica all'articolo 612-bis del codice penale per l'allargamento dei casi di procedibilità d'ufficio*
- [\(1784\)](#) *Erika STEFANI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa*
- [\(1785\)](#) *Paola TAVERNA ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in ambito lavorativo*
- [\(1816\)](#) *BUEMI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privato domicilio*
- [\(1834\)](#) *BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni sull'applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti arrestati per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 628, 629 del codice di procedura penale nonché ai cittadini stranieri*
- [\(1905\)](#) *BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*
- [\(1914\)](#) *MARAN ed altri. - Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine*
- [\(1921\)](#) *Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*
- [\(2108\)](#) *CENTINAIO ed altri. - Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima*
- [\(2122\)](#) *PAGLIARI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di punizioni corporali verso i minori*
- [\(2131\)](#) *Nadia GINETTI ed altri. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio*
- [\(2146\)](#) *RUTA ed altri. - Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di contrasto ai reati nel settore agroalimentare*
- [\(2147\)](#) *Erika STEFANI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario al fine di contrastare i furti in abitazione*
- [\(2153\)](#) *ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio*
- [\(2155\)](#) *Giovanni MAURO. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa e misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità*
- [\(2168\)](#) *RAZZI ed altri. - Introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale concernente l'eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato*
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo che la senatrice [GINETTI](#) (PD) ha preannunciato la prossima assegnazione alla Commissione di un disegno di legge di cui ella è prima firmataria, in tema di ordinamento penitenziario, del quale auspica la congiunzione con i disegni di legge in titolo, il correlatore [CUCCA](#) (PD), anche a nome del correlatore Casson, richiama ancora una volta l'attenzione della Commissione sulle due possibili modalità, prospettate nel corso della seduta di ieri, con cui procedere ulteriormente nell'esame dei disegni di legge medesimi.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII), rifacendosi alle considerazioni da lui svolte nella seduta di ieri, sottolinea che - fermo restando che spetta ai relatori decidere se proporre o meno la disgiunzione di alcuni dei disegni di legge in titolo al fine di ridefinire l'oggetto dell'esame congiunto - le norme del Regolamento e la prassi interpretativa delle medesime sono chiare nel senso che l'area dell'ammissibilità degli emendamenti - da riferire al testo che sarà assunto come testo base dalla Commissione - coincide con l'oggetto di tutti i disegni di legge congiunti e non con l'oggetto del solo testo base. Al riguardo ribadisce che la sua parte politica non ha intenzione di fare alcun ostruzionismo in sede di esame dei disegni di legge attinenti alla riforma del processo penale, ma ciò ovviamente presuppone un assoluto rispetto delle norme regolamentari e delle prassi applicative delle stesse.

Il senatore [ALBERTINI](#) (AP (NCD-UDC)) sottolinea che, ove l'oggetto dell'esame congiunto rimanesse quello che risulta dalle congiunzioni attualmente poste all'ordine del giorno, ciò implicherebbe il rischio concreto che alcune proposte - come in particolare quella oggetto del suo disegno di legge n. 2153, recante modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio - finirebbero per non poter avere il rilievo e l'approfondimento che, invece, sia l'ampio consenso registratosi sulle medesime - ricorda, sempre per rimanere al disegno di legge n. 2153, che esso è stato firmato da più di centottanta senatori - sia la specifica portata, nel merito, delle stesse imporrebbero come necessari.

Dopo che il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ha condiviso la ricostruzione fatta dal senatore Palma della portata delle norme regolamentari in tema di ammissibilità degli emendamenti, la senatrice [MUSSINI](#) (Misto) invita la Presidenza ad evitare che l'esame della riforma del processo penale, sia per le sue dimensioni contenutistiche sia per altre circostanze, assuma caratteri tali da rendere sostanzialmente impossibile un esame e un pronunciamento reali della Commissione sulle singole proposte emendative.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritiene che il dibattito fin qui svoltosi abbia consentito di chiarire i termini delle questioni procedurali di fronte alle quali si trova la Commissione e che nella prossima seduta, sulla base di una specifica proposta dei relatori, potrà essere risolta la questione di una possibile ridefinizione in termini più circoscritti dell'oggetto dell'esame congiunto, così da procedere ulteriormente nello stesso.

Il presidente [D'ASCOLA](#), dopo aver concordato con la ricostruzione della portata delle norme regolamentari e della prassi applicativa delle medesime in ordine all'ammissibilità degli emendamenti prospettata dal senatore Palma, fa proprie altresì le considerazioni svolte dal senatore Lumia, ritenendo anch'egli che, nella prossima seduta, sarà senza'altro possibile assumere una determinazione definitiva sulla questione oggetto del dibattito incidentale svoltosi nelle ultime sedute.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 283 (pom.) del 30/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 30 MARZO 2016
283ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(1932\)](#) Doris LO MORO ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il presidente **[D'ASCOLA](#)** ricorda che è ancora aperta la discussione generale e pertanto invita i senatori che abbiano intenzione di partecipare alla discussione ad intervenire nella seduta odierna. Per altro verso, in ordine alla difficile applicabilità dell'articolo 338 del codice penale e ai rilievi fatti a tale riguardo dal senatore Caliendo nella precedente seduta, alla luce delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità, si sofferma su una recente sentenza della Corte di cassazione. In particolare ricorda che la seconda sezione della Cassazione penale, con la sentenza n. 5611 del 17 gennaio 2012, ha affermato che il delitto di cui all'articolo 338 del codice penale è configurabile anche nei casi in cui l'agente abbia minacciato un solo componente dell'organo collegiale (nella specie il sindaco), non in presenza dello stesso organo collegiale riunito, essendo sufficienti la coscienza e la volontà dell'agente di minacciare attraverso il singolo componente l'intero organo collegiale allo scopo di impedirne o turbarne l'attività.

Il relatore **[CUCCA](#) (PD)** quindi richiama l'attenzione sull'aumento dei casi di minacce ed intimidazioni agli amministratori locali dall'inizio dell'anno 2016. In particolare ricorda che, nelle ultime settimane, tutti i *media* hanno posto l'accento sul fenomeno in questione che sta dilagando da

nord a sud della penisola. Ricorda, altresì, che da più parti si chiede al Governo di mettere in atto tutte le misure di sicurezza possibili, e al Parlamento di esaminare e di approvare rapidamente la proposta di legge in titolo, avanzata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali, costituita all'inizio di questa legislatura. Auspica, pertanto, che la Commissione possa procedere rapidamente all'approvazione del disegno di legge in esame, al fine di dare una risposta concreta agli amministratori locali che, in questo momento, si sentono sotto assedio e alle collettività locali coinvolte in siffatti atti criminosi.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ribadisce ancora una volta l'importanza del provvedimento in titolo, chiedendo al Presidente D'Ascola che nella seduta odierna sia conclusa la discussione generale e sia fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Rinnova altresì la richiesta a che tutti i Gruppi parlamentari presenti in Commissione convengano sull'opportunità di domandare alla Presidenza del Senato la riassegnazione del disegno di legge in titolo in sede deliberante.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) osserva che la formulazione di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame sottende una norma che potrebbe essere fraintesa e risultare alquanto impopolare, poiché il nuovo articolo 339-*bis* del codice penale configura una circostanza aggravante ad effetto speciale in caso di atti intimidatori, tra l'altro, anche ai danni di un componente di un corpo politico.

Il presidente [D'ASCOLA](#), replicando alla richiesta del senatore Lumia in ordine alla riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo, ricorda che non tutti i rappresentanti dei Gruppi parlamentari presenti in Commissione si sono espressi a favore di tale riassegnazione. Fissa quindi il termine per la presentazione degli emendamenti per lunedì 11 aprile, alle ore 12.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) osserva che il termine per la presentazione degli emendamenti potrebbe essere più breve, alla luce della rilevanza e dell'attualità della materia in esame.

Il presidente [D'ASCOLA](#) replica che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in esame deve comunque essere successivo a quello relativo al disegno di legge in materia di negazionismo (atto Senato n. 54-B), già fissato per il 6 aprile prossimo.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) non è d'accordo, in quanto la Commissione ha già convenuto sulle modifiche da apportare al disegno di legge n. 54-B, che pertanto occuperanno un tempo minimo di lavoro in capo ai componenti della Commissione medesima.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) concorda con la decisione del presidente D'Ascola di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo per una data successiva a quella già prevista per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge sul negazionismo.

Resta quindi stabilito che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo è fissato per lunedì 11 aprile, alle ore 12.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

(1627) Deputato BOLOGNESI ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio, approvato dalla Camera dei deputati

(984) LO GIUDICE ed altri. - Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) osserva che, con la modifica introdotta all'articolo 375 del codice penale, il disegno di legge n. 1627 introduce una nuova fattispecie delittuosa che prevede la punibilità della condotta volta dolosamente ad impedire e ad ostacolare un'indagine o un processo penale; si tratta di una riforma ordinamentale che può avere riflessi non trascurabili e senz'altro condivisibile. Auspica, pertanto, che anche su questo disegno di legge la Commissione possa rapidamente concludere i lavori, eventualmente anche con una riassegnazione in sede deliberante, ove sul punto vi sia il consenso necessario.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) osserva che le modifiche apportate alla normativa vigente dal disegno di legge n. 1627 sembrano non essere molto innovative, in quanto, con l'introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice comune, vengano, in sostanza, soltanto definite con un termine legislativo nuovo delle fattispecie di reato già contemplate dall'ordinamento.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) fa presente che il senatore Giovanardi è già intervenuto in discussione generale.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) contesta la fondatezza dell'affermazione del senatore Giovanardi.

Dopo che il presidente [D'ASCOLA](#) ha rilevato che la Presidenza, in caso di contestazioni, non può che attenersi al disposto dell'articolo 86 del Regolamento, il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

SULLO SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE GENERALE DEI DISEGNI DI LEGGE N. 2067 E CONNESSI

In ordine all'esame dei disegni di legge n. 2067 e connessi, sulla riforma del processo penale, il presidente D'Ascola ricorda che aveva invitato i componenti della Commissione ad iscriversi entro una certa data per intervenire in discussione generale; entro la predetta data è pervenuta peraltro solo l'iscrizione a parlare del senatore Caliendo. Avverte che, comunque, è sua intenzione destinare alla discussione generale dei predetti disegni di legge quattro sedute della Commissione. Invita quindi i

senatori che intendano intervenire in discussione generale ad iscriversi in tempo utile e, in ogni caso, entro la conclusione della prima delle sedute in questione.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) osserva che dedicare quattro sedute alla discussione generale dei predetti disegni di legge sul processo penale significa impegnare un gran numero di ore dell'attività della Commissione, quantunque la complessità della materia richieda un'attività istruttoria approfondita.

Si svolge quindi un breve dibattito sulle modalità di svolgimento della discussione generale in questione, al quale partecipano i senatori [PAGLIARI](#) (PD), [GINETTI](#) (PD) e [MUSSINI](#) (Misto).

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 284 (pom.) del 31/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 31 MARZO 2016
284ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(2067\)](#) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2032\)](#) *Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(28\)](#) *ZELLER ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*

[\(171\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale, in materia di valutazione delle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni o comunicazioni*

[\(176\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*

[\(208\)](#) *TORRISI. - Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione*

[\(209\)](#) *TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena*

- (286) MANCONI ed altri. - *Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*
- (295) BARANI. - *Nuova disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo*
- (299) COMPAGNA. - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*
- (379) BARANI. - *Modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione dei termini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- (381) BARANI. - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- (382) BARANI. - *Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*
- (384) BARANI. - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*
- (385) BARANI. - *Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*
- (386) BARANI. - *Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*
- (387) BARANI. - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"*
- (389) BARANI. - *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*
- (407) STUCCHI. - *Modifica dell'articolo 661 del codice penale, concernente l'abuso della credulità popolare, e introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente l'abuso della buona fede con intimidazione*
- (468) MARINELLO ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*
- (581) COMPAGNA. - *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*
- (597) CARDIELLO ed altri. - *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*
- (609) CARDIELLO ed altri. - *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*
- (611) CARDIELLO ed altri. - *Abrogazione dell'articolo 574 e introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale, in materia di sottrazione di persone incapaci*
- (614) CARDIELLO ed altri. - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*
- (638) Anna Cinzia BONFRISCO. - *Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione*

- (696) BARANI. - *Istituzione dell'Anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena*
- (697) BARANI. - *Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo*
- (700) BARANI. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*
- (735) CASSON ed altri. - *Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale*
- (741) STUCCHI. - *Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età*
- (750) STUCCHI. - *Modifica dell'articolo 633 del codice penale, in materia di invasione di terreni o di edifici*
- (964) TORRISI ed altri. - *Interventi urgenti per il fenomeno dei furti di rame*
- (1008) LO GIUDICE ed altri. - *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- (1136) FATTORINI ed altri. - *Istituzione delle case famiglia protette con sede a Roma e a Napoli e misure per favorire l'accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali*
- (1177) BUEMI. - *Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo alla competenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni*
- (1352) Donella MATTESINI ed altri. - *Norme sull'ordinamento penitenziario minorile e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonché modifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hanno commesso reati nella minore età*
- (1456) LUMIA ed altri. - *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*
- (1587) LO GIUDICE ed altri. - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- (1681) GIARRUSSO ed altri. - *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*
- (1682) GIARRUSSO ed altri. - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*
- (1683) GIARRUSSO ed altri. - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*
- (1684) GIARRUSSO ed altri. - *Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*
- (1725) CAMPANELLA ed altri. - *Modifica all'articolo 612-bis del codice penale per l'allargamento dei casi di procedibilità d'ufficio*
- (1784) Erika STEFANI ed altri. - *Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa*
- (1785) Paola TAVERNA ed altri. - *Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in ambito lavorativo*
- (1816) BUEMI ed altri. - *Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privato domicilio*
- (1834) BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - *Disposizioni sull'applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti arrestati per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 628, 629 del codice di procedura penale nonché ai cittadini stranieri*
- (1905) BARANI. - *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*
- (1914) MARAN ed altri. - *Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di*

pubblicità degli atti di indagine

(1921) Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati

(2108) CENTINAIO ed altri. - Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima

(2122) PAGLIARI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di punizioni corporali verso i minori

(2131) Nadia GINETTI ed altri. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio

(2146) RUTA ed altri. - Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di contrasto ai reati nel settore agroalimentare

(2147) Erika STEFANI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario al fine di contrastare i furti in abitazione

(2153) ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio

(2155) Giovanni MAURO. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa e misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità

(2168) RAZZI ed altri. - Introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale concernente l'eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato

(Seguito dell'esame congiunto, disgiunzione dei disegni nn. 28, 171, 208, 295, 379, 407, 611, 638, 696, 697, 735, 741, 750, 964, 1136, 1177, 1352, 1725, 1784, 1785, 1816, 1834, 1914, 2108, 2122, 2131, 2146, 2147, 2153, 2155 e 2168 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il correlatore [CASSON](#) (PD), rispetto ai disegni di legge in titolo, propone la disgiunzione dei seguenti disegni di legge: n. 28, n. 171, n. 208, n. 295, n. 379, n. 407, n. 611, n. 638, n. 696, n. 697, n. 735 e n. 741, nel presupposto che i citati disegni di legge disciplinino materie non specificamente trattate dal disegno di legge n. 2067 approvato dalla Camera ovvero riguardino modifiche di tipo generale e sistemico del codice penale o del codice di procedura penale e, pertanto, non suscumbibili nell'esame del predetto testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il correlatore [CUCCA](#) (PD) elenca, a sua volta, i disegni di legge che propone di disgiungere dall'esame dei disegni di legge in titolo. Si tratta dei disegni di legge: n. 750, n. 964, n. 1136, n. 1177, n. 1352, n. 1725, n. 1784, n. 1785, n. 1816, n. 1834, n. 1914, n. 2108, n. 2122, n. 2131, n. 2146, n. 2147, n. 2153, n. 2155 e n. 2168. Anche in questo caso le ragioni sono le medesime espone in precedenza dal correlatore Casson.

Dopo una richiesta di delucidazione della senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut), prende la parola il senatore [ALBERTINI](#) (AP (NCD-UDC)), il quale si dichiara soddisfatto per la disgiunzione del disegno di legge n. 2153, a sua prima firma, che auspica possa essere esaminato rapidamente in Commissione congiuntamente al disegno di legge n. 2259, a prima firma del senatore Buccarella, e di analogo contenuto. Auspica anche che, per l'esame di questi due disegni di legge, possa essere richiesta la riassegnazione in sede deliberante.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) mostra forti perplessità sulla proposta di disgiunzione del disegno di legge n. 28, a firma dei senatori Zeller e Berger; ritiene infatti che il contenuto di tale

disegno di legge sia strettamente connesso a quello del testo approvato dalla Camera dei deputati per il disegno di legge n. 2067 e, pertanto, non ravvisa le ragioni della proposta di disgiunzione.

Il correlatore [CASSON](#) (PD) precisa che il disegno di legge n. 28 propone un intervento di tipo sistematico sul codice di procedura penale, con specifico riferimento alla disciplina della revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Si tratta di profili non riconducibili ai temi oggetto del disegno di legge n. 2067 citato e, pertanto, si è ritenuto di proporre la disgiunzione.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) quindi preannuncia che il suo Gruppo valuterà la possibilità di chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 28, avvalendosi della procedura prevista dagli articoli 53, comma 3, e 55, comma 5, del Regolamento.

Il senatore [FALANGA](#) (AL-A) osserva che non ha avuto il tempo di esaminare attentamente i contenuti di tutti i disegni di legge all'ordine del giorno, né quello dei provvedimenti che si propone di disgiungere. Pertanto, ove si voti nella seduta odierna sulla proposta testé illustrata dai correlatori, preannuncia la propria astensione.

Dopo che i correlatori [CUCCA](#) (PD) e [CASSON](#) (PD) fanno alcune precisazioni relative ai criteri che li hanno guidati nella proposta di disgiunzione testé illustrata, la senatrice [STEEANI](#) (LN-Aut) chiede delucidazioni in ordine alla proposta di disgiunzione relativa al disegno di legge n. 2147, a sua prima firma. Poiché il disegno di legge citato incide anche sull'articolo 624-bis del codice penale su cui interviene anche l'articolo 4 del disegno di legge n. 2067 approvato dalla Camera dei deputati, l'oratrice non comprende le ragioni della proposta di disgiunzione.

Il correlatore [CASSON](#) (PD) fa presente che, ferma restando la proponibilità di emendamenti relativi all'articolo 624-bis del codice penale, la restante parte del disegno di legge n. 2147 incide su aspetti estranei al testo del disegno di legge n. 2067.

Non essendoci altri interventi, il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che si passerà alla votazione della proposta di disgiunzione come illustrata dai relatori.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), intervenendo in dichiarazione di voto, dichiara di non partecipare al voto, in quanto sono stati adottati dei criteri non convincenti per la disgiunzione di numerosi disegni di legge, con la conseguenza di limitare l'esame esclusivamente ai disegni di legge aventi oggetto identico a quello del disegno di legge n. 2067 escludendo - in violazione dell'articolo 51 del Regolamento - i disegni di legge aventi oggetto strettamente connesso.

La proposta di disgiunzione dei correlatori viene quindi messa in votazione e risulta approvata.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che la prossima settimana avranno inizio le sedute dedicate alla discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1627) Deputato BOLOGNESI ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio, approvato dalla Camera dei deputati

(984) LO GIUDICE ed altri. - Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) interviene per precisare che il disegno di legge n. 1627 configura un reato comune che prevede un'aggravante qualora sia commesso da un pubblico ufficiale. A tale riguardo, egli aveva già mostrato forti perplessità, che ribadisce ancora una volta, manifestando inoltre il suo disappunto per essere stato contestato nella seduta di ieri per un intervento volto solo a contribuire ad un approfondimento della materia.

Dopo che il presidente [D'ASCOLA](#) ha dichiarato chiusa la discussione generale, il relatore [CASSON](#) (*PD*) interviene in replica osservando che il disegno di legge n. 1627 non si pone in contrasto con il connesso disegno di legge, n. 984, a firma del senatore Lo Giudice. Preannunciando la sua intenzione di integrare quindi il contenuto di quest'ultimo nel primo, con una proposta emendativa, propone di adottare come testo base il disegno di legge n. 1627.

La Commissione conviene.

Quindi il presidente [D'ASCOLA](#) fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1627, assunto come testo base, per martedì 12 aprile alle ore 16.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 297 (pom.) del 17/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2016
297ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **[LUMIA](#)** (PD), ricordando che oggi ricorre la giornata contro l'omofobia, osserva che è più che mai opportuno che la Commissione riprenda l'esame dei disegni di legge nn. 1052 e connessi, recanti norme in materia di contrasto all'omofobia e alla transfobia, che è stato sospeso il 29 aprile 2014, pur essendo ancora iscritto all'ordine del giorno della Commissione.

Il senatore **[CALIENDO](#)** (FI-PdL XVII) osserva, per altro verso, che la Commissione deve occuparsi anche di provvedimenti relativi alle materia civilistiche; tra questi ricorda i disegni di legge n. 409 e connessi sull'affidamento condiviso dei minori, in riferimento ai quali sollecita la ripresa dell'esame.

Il senatore **[LO GIUDICE](#)** (PD) si associa alla richiesta del senatore Lumia per riprendere l'esame dei disegni di legge nn. 1052 e connessi, che - ricorda - è stato accantonato per motivi politici; tuttavia essendo trascorso un periodo di tempo abbastanza lungo per la riflessione e la valutazione che allora si richiedeva, la Commissione può ben riprendere la discussione sui provvedimenti in questione per giungere finalmente all'approvazione, anche in Italia, di un testo legislativo che contenga norme esplicite di contrasto all'omofobia e alla transfobia.

SULLA QUESTIONE DI COMPETENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2362 DI CONVERSIONE

DEL DECRETO-LEGGE N. 59 DEL 2016

La senatrice MUSSINI chiede che si voti sulla questione di competenza relativa al disegno di legge in titolo, in quanto tale questione è già stata sollevata nell'ultima seduta della Commissione ed è opportuno che non si perda più tempo prima che la Commissione finanze proceda speditamente alla conclusione della discussione e all'esame degli emendamenti. Ricorda, infatti, che il disegno di legge di conversione del decreto-legge è stato assegnato per l'esame in sede referente solo alla Commissione finanze, nonostante esso contenga molte norme in materia civilistica sulle procedure di esecuzione forzata, che rientrano propriamente nella competenza della Commissione giustizia. Pertanto ritiene che non si debba procedere all'esame del disegno di legge in questione in sede consultiva bensì votare la questione di competenza chiedendo che il Presidente del Senato riassegni il provvedimento stesso alle Commissioni 2a e 6a riunite.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) si associa alla richiesta della senatrice Mussini.

Anche la senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ribadisce che il disegno di legge in questione contiene numerose disposizioni di competenza della Commissione, modificando molte norme relative al processo civile per il quale - ricorda - è in corso di esame un progetto legislativo di riforma che, dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati, deve essere esaminato a breve da questa Commissione (Atto Senato n. 2284). Da questo punto di vista le modifiche apportate dal decreto-legge n. 59 alla normativa vigente sul processo civile pongono altresì evidenti problemi di coordinamento normativo. Chiede pertanto che la Commissione si esprima con una votazione sulla questione di competenza alla Presidenza del Senato, affinché il disegno di legge n. 2362 possa essere riassegnato alle Commissioni 2a e 6a riunite per l'esame in sede referente.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) chiede alcune delucidazioni in ordine alla procedura per sollevare la questione di competenza al Presidente del Senato.

Il presidente [D'ASCOLA](#) precisa che le norme relative ai conflitti di competenza sono contenute nell'articolo 34, commi 4 e 5, del Regolamento del Senato.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) osserva che, pur contenendo il decreto-legge n. 59 alcune rilevanti disposizioni di competenza della Commissione giustizia, cionondimeno nella prassi si sono verificati casi analoghi, per cui le diverse Commissioni, pur essendo competenti in ordine ad alcune delle materie trattate da determinati disegni di legge, alla fine si sono espresse sugli stessi solo in sede consultiva.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) suggerisce di votare subito sul conflitto di competenza che deve essere sollevato al Presidente del Senato.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) osserva che, anche alla luce delle audizioni che si stanno svolgendo presso la Commissione finanze, è evidente la prevalente competenza della Commissione giustizia.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII), apprendendo che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato già fissato in Commissione finanze per domani, alle ore 14, e che sta per

concludersi il ciclo delle audizioni, esprime perplessità sull'effettiva utilità per la Commissione di sollevare un conflitto di competenza.

In tal senso si esprime anche il senatore [LUMIA](#) (PD).

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) osserva che, essendo stato posto il problema del conflitto di competenza la settimana scorsa, ancor prima che la Commissione finanze avviasse l'esame del disegno di legge, si deve senz'altro procedere al voto su tale questione.

Dopo alcune precisazioni del presidente [D'ASCOLA](#) (AP (NCD-UDC)), il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) insiste affinché si voti subito.

Il presidente [D'ASCOLA](#) mette, infine, in votazione la proposta avanzata dalla senatrice Mussini di sollevare conflitto di competenza in ordine al disegno di legge n. 2362 chiedendo la riassegnazione dello stesso alle Commissioni giustizia e finanze riunite. Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta risulta respinta.

IN SEDE CONSULTIVA

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CUCCA sul disegno di legge in titolo, assegnato in sede referente alla Commissione finanze e sul quale la Commissione giustizia è chiamata ad esprimere parere.

Nell'illustrazione del contenuto del decreto-legge il relatore si sofferma sulle disposizioni di diretta competenza della 2a Commissione.

Il provvedimento si compone di 13 articoli suddivisi in quattro capi: il Capo I reca misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti; il Capo II prevede misure in favore degli investitori in banche in liquidazione; il Capo III reca altre disposizioni finanziarie e infine il Capo IV reca la copertura finanziaria.

Riveste in primo luogo indubbio rilievo per la Commissione l'articolo 1 del decreto-legge, il quale disciplina una nuova garanzia reale mobiliare, di natura non possessoria, denominata "pegno mobiliare non possessorio". Si tratta di una garanzia del credito in cui il debitore - diversamente che nel pegno (possessorio) - non si spossa del bene mobile che ne è oggetto; la mancata disponibilità del bene da parte del creditore garantito è compensata da adeguate forme di pubblicità che, nello specifico, consistono nell'iscrizione della garanzia in un apposito registro informatizzato.

L'articolo 2 reca, poi, attraverso l'inserimento del nuovo articolo 48-bis nel testo unico bancario, la disciplina del finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari sospensivamente condizionato. In caso di inadempimento al pagamento, il

creditore può attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia, notificando la volontà al debitore o al titolare del diritto reale immobiliare, di avvalersi degli effetti del patto di trasferimento, chiedendo al presidente del tribunale del luogo dove si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima del diritto immobiliare oggetto del patto. Il trasferimento può avvenire anche quando il diritto reale è sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione.

L'articolo 3 istituisce presso il Ministero della giustizia (e disciplina) il registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Tale registro è accessibile dalla Banca d'Italia, che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva.

Particolarmente significativo è l'articolo 4 del decreto-legge, il quale reca misure acceleratorie della procedura di espropriazione forzata, anche attraverso modifiche al codice di procedura civile.

La disposizione, oltre a prevedere l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione se proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione del bene pignorato, salvo il caso in cui sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile, detta disposizioni relative alla determinazione del prezzo del bene nell'incanto. Ancora il provvedimento interviene sulla disciplina relativa alla vendita a mezzo di commissionario, limitando il numero complessivo degli esperimenti di vendita ad un massimo di tre. Importanti modifiche sono apportate, poi, alla normativa codicistica relativa all'iter di liberazione dell'immobile pignorato, anche attraverso un maggior ricorso agli strumenti telematici per l'espletamento delle procedure di vendita. La disposizione introduce, ancora, nel codice di rito il nuovo articolo 590-*bis* che prevede che il creditore assegnatario di un bene a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del soggetto a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione dello stesso. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. Infine l'articolo esplicita che, nel caso in cui il debitore contesti un credito solo parzialmente, il giudice sia obbligato a concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla parte non contestata, garantendo così la provvisoria esecutività del credito avente prova certa.

L'articolo 5 interviene sulla disciplina dettata dall'articolo 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. In tale disposizione, vengono inseriti due ulteriori periodi, in base ai quali: ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni recate dalla norma in materia di ricerca dei beni con modalità telematiche, anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.

L'articolo 6 del decreto-legge apporta modifiche puntuali alla legge fallimentare, con la dichiarata finalità di velocizzare le procedure, prevedendo la possibilità di costituire il comitato dei creditori anche in via telematica, inserendo tra le giuste cause di revoca del curatore, anche il mancato rispetto dell'obbligo di presentare un progetto di ripartizione delle somme tutte le volte che siano disponibili somme per la ripartizione ai creditori, nonché rendendo possibile lo svolgimento in via telematica dell'adunanza dei creditori. E' opportuno ricordare in proposito come sia attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento il disegno di legge n. 3671, recante delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Per mera completezza espositiva, appare opportuno dare conto, seppur sinteticamente del contenuto dei restanti articoli del provvedimento, i quali afferiscono alla competenza della Commissione finanze.

L'articolo 7 dispone l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., la società costituita in occasione del salvataggio del Banco di Napoli nel 1997 allo scopo di recuperare i crediti in sofferenza. L'articolo 8, che apre il Capo II,

definisce le nozioni di: investitore; Banca in liquidazione; Nuova Banca; Fondo di solidarietà; Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati; Mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS). L'articolo 9, poi, interviene in materia di accesso diretto al Fondo di solidarietà al fine del riconoscimento dell'indennizzo forfetario. L'articolo 10 reca disposizioni transitorie ed abrogazione di norme, mentre l'articolo 11 apporta modifiche alla vigente disciplina delle DTA ? *Deferred Tax Assets* (imposte differite attive o attività per imposte anticipate) per superare i rilievi formulati dalla Commissione UE in merito alla compatibilità di tale istituto con la disciplina degli aiuti di Stato. L'articolo 12 introduce una deroga, per gli anni 2016 e 2017, con riferimento al personale del credito, alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali. Infine l'articolo 13 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che risulta dagli atti che il decreto-legge n. 59 è stato presentato dal Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della giustizia. Ciò a dimostrare che la competenza afferente alla giustizia è rilevante, posto che non è stato previsto il solo concerto del Ministro della giustizia con altri. Nel merito poi esprime perplessità sulla formulazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame che prevede una serie di misure a favore della banche.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) osserva che la *ratio* del provvedimento in titolo rientra nell'ambito del dibattito sulla ripresa economica del Paese. In ogni caso, le valutazioni della Commissione potranno essere fatte valere in sede emendativa.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) rileva come le previsioni del decreto-legge n. 59, che sollevano questioni problematiche di non trascurabile rilievo, dal punto di vista delle competenze della Commissione giustizia, sono diverse e che il suo intervento di oggi non ha alcuna pretesa di esaurirle completamente, ma piuttosto intende soffermarsi su quella di tali previsioni che gli appare di più rilevante portata sia sotto il profilo sistematico, sia nella prospettiva applicativa in quanto suscettibile di creare consistenti difficoltà. Il riferimento è all'articolo 2 del decreto-legge che introduce l'articolo 48-*bis* nel testo unico bancario di cui al decreto legislativo 385 del 1993, ai sensi del quale il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore ed una banca - o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico - può essere garantito dal trasferimento in favore del creditore della proprietà di un immobile o di altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore nell'ambito del medesimo contratto di finanziamento. In caso di inadempimento il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto in questione, purché al proprietario sia corrisposta la differenza tra il valore di stima del diritto immobiliare e l'ammontare del debito inadempito e delle spese di trasferimento. La stima è affidata ad un perito nominato dal presidente del Tribunale ai sensi del comma 6 del nuovo articolo 48-*bis* citato. Il comma 4 del medesimo articolo 48-*bis* prevede poi che il patto in questione possa essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento ovvero, anche per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della disposizione, per atto notarile in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente alla predetta iscrizione ipotecaria.

Il senatore Buccarella sottolinea come la sua parte politica sia fortemente contraria a tale innovazione normativa che appare lesiva sia della posizione del debitore - come evidente, ad esempio, in relazione alla possibilità di una stipula del patto in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali, addirittura, anche in riferimento ai contratti in corso - sia della posizione degli altri creditori in violazione del disposto articolo 2741 del codice civile, sia, in generale, di una corrente e trasparente gestione delle procedure di esecuzione immobiliare, essendo facilmente immaginabili le

complicazioni che potrebbero derivare tanto dalla mancanza di una previsione *ad hoc* in ordine alle modalità di contestazione dell'importo del credito inadempito, quanto dall'assenza di previsioni che assicurino garanzie adeguate in ordine alla scelta del perito (a tale riguardo il senatore Buccarella rileva altresì che, nella realtà dei fatti, molto spesso i periti ai quali si affidano i tribunali sono soggetti che solitamente collaborano anche con i creditori istituzionali)

Il seguito dell'esame è infine rinviato

IN SEDE REFERENTE

[\(2153\)](#) **ALBERTINI ed altri.** - *Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio*

[\(2259\)](#) **BUCCARELLA ed altri.** - *Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2153 e congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2259 e rinvio)

Riferisce il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), il quale si sofferma innanzitutto sul disegno di legge n. 2153 che prevede - qualora l'imputato sia prosciolto con le formule: se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato - che il giudice, nel pronunciare la sentenza, condanni lo Stato a rimborsare tutte le spese del giudizio che sono contestualmente liquidate. Se ricorrono giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Nel caso di dolo o colpa grave da parte del pubblico ministero che ha esercitato l'azione penale, lo Stato può rivalersi per il rimborso delle spese sullo stesso magistrato.

Il disegno di legge n. 2259 prevede, invece, che l'imputato prosciolto con sentenza definitiva nelle stesse ipotesi contemplate dal disegno di legge n. 2153 ha facoltà di portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi una somma di denaro fino ad un massimo di 5 mila euro, relativa alle spese legali sostenute per la difesa. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo e deve essere giustificata con fattura emessa da parte del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento.

Il relatore rileva come le previsioni del disegno di legge n. 2153, relative alla responsabilità del magistrato che ha esercitato l'azione penale, debbano essere coordinate in modo più adeguato con le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità civile dei magistrati mentre, ove si preferisse seguire la strada indicata dal disegno di legge n. 2259, questa parrebbe implicare alcuni vantaggi dal punto di vista della praticabilità sul piano applicativo ma deve rilevarsi che l'importo di 5 mila euro è eccessivamente contenuto e, ad avviso del relatore, dovrebbe essere quanto meno raddoppiato.

Dopo un breve intervento di precisazione del presidente [D'ASCOLA](#), il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) sottolinea come la strada indicata dal disegno di legge n. 2259, di cui è primo firmatario, gli appaia preferibile, in quanto la diversa soluzione prospettata dal disegno di legge n. 2153, a suo avviso, si presta chiaramente al rischio di abusi.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è ulteriormente convocato domani alle ore 16, o comunque al termine della seduta di Commissione se successivo.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 328 (pom.) del 13/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 2016
328ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea ([n. 323](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 settembre.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il **[PRESIDENTE](#)** dichiara chiusa la discussione generale e - previa verifica del numero legale - pone ai voti una proposta di parere non ostativo del relatore, senatore Lo Giudice, che viene approvata dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2153) ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio

(2259) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il senatore **ALBERTINI** (*AP (NCD-UDC)*), ribadendo quanto già segnalato in precedenti occasioni, rileva che un'ampia maggioranza dei componenti del Senato (194 senatori) ha sottoscritto il disegno di legge n. 2153 di cui è primo firmatario. Anche alla luce di tale considerazione ritiene opportuno proporre il trasferimento dalla sede referente a quella deliberante secondo quanto previsto dall'articolo 37 del Regolamento del Senato.

Interviene il relatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) per sottolineare l'opportunità di una maggiore riflessione su tale proposta, tenuto conto che l'adesione da parte dei senatori attiene al testo originario del disegno di legge n. 2153, mentre un'eventuale riassegnazione in sede deliberante non esclude modifiche del suo contenuto.

Il senatore **PALMA** (*FI-PdL XVII*) ritiene necessario che qualsiasi decisione nella direzione auspicata dal senatore Albertini sia assunta dopo che la Commissione bilancio avrà espresso il proprio parere sui disegni di legge in titolo.

Il **PRESIDENTE** osserva che nella giornata di domani è stato fissato un Ufficio di Presidenza nel corso del quale la questione prospettata dal senatore Albertini potrà essere ripresa più diffusamente.

Il senatore **LUMIA** (*PD*), concordando con quanto testé affermato dal Presidente, sottolinea che l'Ufficio di Presidenza è la sede più idonea per esaminare la proposta formulata dal senatore Albertini.

Il seguito dell'esame congiunto, è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 331 (pom.) del 20/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2016
331ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(2134\)](#) *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

[\(456\)](#) *Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza*

[\(799\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1180\)](#) *GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione*

[\(1210\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1225\)](#) *Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali*

[\(1366\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per*

l'applicazione di misure di prevenzione

(1431) FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa

(1687) Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti

(1690) MIRABELLI ed altri. - Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

(1957) DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate

(2060) Alessandra BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate

(2089) CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 settembre.

Il senatore **GIOVANARDI** (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) interviene in ordine all'emendamento 24.0.1 che dichiara di sottoscrivere. L'emendamento, già oggetto di illustrazione nell'ultima seduta della Commissione da parte del primo firmatario, senatore Falanga, riguarda, come è noto, la materia dell'informazione antimafia interdittiva, emessa dal prefetto ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo 159 del 2011. Egli concorda con la *ratio* dell'emendamento volto ad ampliare le garanzie dei soggetti interessati ovvero degli imprenditori, in particolare sotto il profilo del diritto al contraddittorio dinanzi al Prefetto preposto al rilascio della certificazione antimafia. Cita quindi alcuni dati riguardanti le cosiddette "white list" che, secondo fonti attendibili, come il "Sole 24 ore", risultano un "flop" poiché, allo stato dell'arte, pochissime imprese hanno chiesto la relativa iscrizione. Ricorda, quindi, che la normativa delle *white list*, è stata introdotta nell'ordinamento con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 ed è stata, tra l'altro, applicata in Emilia Romagna a tutte le aziende coinvolte nella ricostruzione dopo il terremoto del 2012, obbligandole ad iscriversi in queste liste e a superare un esame antimafia. In realtà i dati riportati confermano i dubbi sul sistema di iscrizione alla *white list*, che spesso è stata negata a talune imprese sulla base di irragionevoli provvedimenti prefettizi. Ribadisce, ancora una volta, il problema della eccessiva discrezionalità conferita ai prefetti che, con le interdittive antimafia, hanno il potere non solo di escludere le imprese dall'iscrizione alla predetta lista, ma anche di impedire in modo decisivo le attività delle aziende medesime che, conseguentemente, falliscono. Nelle more dei giudizi amministrativi di primo e secondo grado avverso i provvedimenti prefettizi le imprese perdono spesso le proprie capacità produttive con scarse possibilità di recuperarle, anche nel caso in cui il Consiglio di Stato dovesse successivamente pronunciarsi a loro favore (come pure è accaduto). Secondo i dati disponibili, persino nelle realtà metropolitane più difficili del sud Italia (Napoli, Palermo, Reggio Calabria) la normativa sulla *white list* ha un impatto molto ridotto.

L'oratore ancora una volta si dice convinto che la lotta alle mafie si fa combattendo la criminalità e non già facendo chiudere aziende che operano sul territorio da decenni, sulla base di sospetti, di induzioni, di presunzioni probabilistiche e di collegamenti parentali, determinando così anche ricadute problematiche dal punto di vista occupazionale con il lasciare senza lavoro centinaia di operai. In realtà, a fronte di indizi labili, dovrebbe essere implementato il contraddittorio tra i prefetti e gli imprenditori come pure è nella *ratio* dell'emendamento 24.0.1. Nel rispetto della Costituzione occorre porre fine alle violazioni dei diritti dei cittadini lavoratori e delle imprese, affinché la normativa antimafia non costituisca oltremodo un ostacolo allo sviluppo dell'economia nazionale.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore [FALANGA](#) (*AL-A*), il quale ribadisce la necessità di svolgere un breve ciclo di audizioni per comprendere meglio lo stato dell'arte delle interdittive antimafia relative ad alcune zone difficili dal punto di vista delle ingerenze della criminalità organizzata. In particolare ritiene opportuno audire i prefetti delle città di Napoli, Palermo e Reggio Calabria che, quotidianamente, debbono far fronte a numerose richieste di rilascio della certificazione antimafia.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), ad integrazione della proposta di audizioni avanzata dal senatore Falanga, ritiene opportuno acquisire dal Ministero dell'interno, dati sul *quantum* delle interdittive rilasciate dalle prefetture che risultano poi annullate nell'ambito dei ricorsi amministrativi.

Il presidente [D'ASCOLA](#) osserva che la sede più opportuna per decidere in ordine allo svolgimento del ciclo delle audizioni predette è senz'altro l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che, come è noto, già convocato per domani alle ore 14.

Il relatore [PAGLIARI](#) (*PD*) osserva che l'esigenza avanzata da più parti di regolare meglio la materia delle interdittive antimafia potrebbe essere in contrasto con l'obiettivo di una rapida approvazione del provvedimento in titolo, pure sollecitata, a vario titolo, da organi politici, del mondo dell'imprenditoria oltreché della società civile. Ritiene, pertanto, che le interdittive antimafia possano essere meglio disciplinate in un apposito disegno di legge che gli stessi componenti della Commissione potranno definire e sottoscrivere in breve tempo.

Dopo che il presidente [D'ASCOLA](#) ha ribadito che siffatte questioni potranno essere discusse nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2153) ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio

(2259) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Il senatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) sottolinea che il disegno di legge a propria firma recante modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio,

introduce nell'ordinamento un principio di equità e di giustizia sostanziale. Esso infatti riconosce al cittadino assolto da un processo penale perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato il diritto di esser tenuto sostanzialmente indenne dalle spese di giudizio sostenute nel corso del processo. La proposta di legge prevede altresì che, nel caso di dolo o di colpa grave da parte del pubblico ministero che ha esercitato l'azione penale, lo Stato possa rivalersi per il rimborso delle spese sullo stesso magistrato che ha esercitato l'azione penale. Questo intervento normativo consente quindi di colmare una lacuna dell'ordinamento, come anche dimostrato da alcuni episodi eclatanti che hanno visto cittadini innocenti costretti a dover pagare spese di giudizio ben superiori all'indennizzo ottenuto da parte dello Stato per ingiusta detenzione. A tale riguardo cita i casi di Salvatore Lucanto, accusato di abusi sessuali alla figlia Angela nel 1997 e assolto definitivamente con formula piena nel 2001, dopo aver subito due anni, quattro mesi e due giorni di carcere preventivo, che ha dovuto spendere 350 mila euro di spese di giudizio a fronte di un indennizzo pari a 160 mila euro per ingiusta detenzione; di Elvo Zornitta, (meglio noto alle cronache come "Unabomber"), il quale non è stato considerato colpevole, ma ha dovuto pagare circa 50 mila euro di spese di giudizio, nonostante nel 2014 la Corte di Cassazione abbia condannato in via definitiva un poliziotto che aveva manipolato le prove per incastrarlo; di Giuseppe Gulotta, che - dopo essere stato riconosciuto pienamente innocente per l'omicidio di due carabinieri dopo ventidue anni di carcere e dopo aver già speso oltre 200 milioni di lire per avvocati - dovrebbe sostenere un ulteriore costo per i due nuovi avvocati, che lo hanno seguito nel processo di revisione e in quello ancora aperto per la riparazione dell'errore giudiziario, di 136 mila euro di spese vive e di una parcella che dovrebbe ammontare a circa 300 mila euro a testa.

Il diritto dell'imputato assolto di ottenere la refusione delle spese di lite o il risarcimento del danno è disciplinato in modo diverso dai singoli ordinamenti nazionali. Non esiste dunque un approccio uniforme in materia. Alcuni ordinamenti, inoltre, prevedono più di una procedura per diverse tipologie di danno. In alcuni Stati, il procedimento sembra essere direttamente collegato a quello penale, in quanto lo stesso tribunale è competente a valutare la richiesta di indennizzo quando vi sia stata assoluzione nel giudizio principale (Germania, Russia e Ucraina) o annullamento di una condanna a seguito della riapertura del procedimento (Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Monaco e Svizzera). In molti altri Stati, invece, l'azione di risarcimento è indipendente dal procedimento penale (Albania, Austria, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Ungheria, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malta, la Repubblica di Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, l'ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Turchia e Ucraina). In questi Stati, una richiesta di risarcimento (comprensiva anche delle spese legali) può essere presentata: in via amministrativa, a ministri o funzionari (in Austria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Monaco, Montenegro, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Spagna e l'ex Repubblica Iugoslava di Macedonia); ai tribunali civili o amministrativi (in Albania, Bulgaria, Francia, Ungheria, Lituania, della Repubblica di Moldavia, Norvegia, Romania, Russia, Svezia e Ucraina); ai tribunali penali, davanti a giudici diversi da quelli che hanno deciso la causa originaria (in Polonia e Turchia). In quasi tutti gli Stati europei sono previsti dei termini per l'instaurazione dell'azione di risarcimento, fatta eccezione per l'Irlanda e Malta. Inoltre, in molti Stati, il risarcimento è in sostanza automatico dopo un verdetto di non colpevolezza, l'annullamento di una condanna o l'interruzione del procedimento (ad esempio, in Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Montenegro, Romania, l'ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Turchia e Ucraina).

In conclusione il senatore Albertini, pure apprezzando l'impianto complessivo della proposta del senatore Buccarella, osserva come quest'ultima, nella parte in cui prevede l'istituto della detrazione d'imposta delle spese sostenute dall'imputato, presenti un ambito soggettivo di applicazione più circoscritto rispetto a quanto viene previsto dal disegno di legge a propria firma.

Il relatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) ritiene opportuna una maggiore riflessione su alcuni aspetti problematici dei disegni di legge in titolo. Innanzitutto occorre chiarire se l'intervento normativo debba riguardare le spese processuali liquidate dal giudice ovvero - più propriamente - il complesso delle spese legali sostenute dall'imputato. In secondo luogo occorre interrogarsi sulle modalità di rimborso delle spese di giudizio, e se cioè lo stesso debba avvenire utilizzando il sistema delle detrazioni d'imposta ovvero quello della deduzione dall'imponibile. Più in generale ritiene necessaria la fissazione di un limite al rimborso delle spese sostenute dall'imputato poi assolto, in quanto appare sostanzialmente impossibile prevedere un rimborso integrale di tutte le spese nelle ipotesi qui considerate, senza esporre lo Stato ad oneri finanziari insostenibili.

Il senatore **BUCCARELLA** (*M5S*) ritiene innanzitutto inopportuno l'inserimento di previsioni che riguardino la possibilità da parte dello Stato di rivalersi sul magistrato che ha esercitato l'azione penale, sia perché la fattispecie è già regolata dalle norme vigenti in materia di responsabilità civile del magistrato, peraltro recentemente modificate con la legge n. 18 del 2015, sia perché in questo modo si rischia di determinare un pesante deterrente all'azione del magistrato, che invece deve esclusivamente ispirarsi alle coordinate costituzionali dell'esercizio obbligatorio dell'azione penale. Dichiara altresì che il limite di 5 mila euro di rimborso a carico dello Stato - previsto nella proposta di legge a propria firma -, pur potendo essere migliorato, tiene conto sia dell'esigenza di contenimento dei costi a carico del bilancio dello Stato, sia del fatto che, alla luce dell'attuale congiuntura, non sono infrequenti i casi in cui le spese effettivamente corrisposte all'avvocato da parte del cliente rimangano confinate entro questo limite. Per quanto riguarda la scelta contenuta nel disegno di legge n. 2259 a propria firma di prevedere lo strumento della detrazione d'imposta anziché quello della deduzione dell'imponibile, rileva che i clienti il cui reddito è inferiore a quello minimo, necessario per fruire delle detrazioni d'imposta ai sensi di legge, ben difficilmente possono rientrare nell'ambito di applicazione dei disegni di legge in titolo, trattandosi di soggetti che sono ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato. A tale riguardo segnala infine la circostanza di aver recentemente presentato un ordine del giorno finalizzato a sbloccare i pagamenti dovuti dallo Stato a favore degli avvocati nell'ambito dei procedimenti conclusi avvalendosi del patrocinio gratuito a spese dello Stato.

Il senatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) osserva che il disegno di legge n. 2153, che egli pure ha sottoscritto, costituisce una sorta di arretramento rispetto alla recente novella legislativa sulla responsabilità civile dei magistrati (legge n. 18 del 2015). Si sofferma poi sulla garanzia del gratuito patrocinio prevista dall'ordinamento per i non abbienti, laddove per "gli imputati innocenti" in possesso di un reddito tale da escludere l'accesso al gratuito patrocinio medesimo si pone, in caso di spese ingiustamente sostenute, effettivamente il problema di assicurare un'equa riparazione. In questa prospettiva si colloca anche il disegno di legge a propria firma (Atto Senato 2520, non ancora assegnato alla Commissione).

Il senatore **LUMIA** (*PD*) ritiene essenziale esaminare a fondo la materia trattata nei disegni di legge in titolo, però evitando di rimettere in discussione le previsioni in materia di responsabilità civile dei magistrati su cui il legislatore è recentemente intervenuto con la legge n. 18 del 2015 e sulle quali manca un reale riscontro applicativo. Ritiene, invece, che si possa convergere sull'impostazione di fondo della prima parte della proposta di legge n. 2153, a prima firma del senatore Albertini, e della proposta n. 2259, a prima firma del senatore Buccarella, pur dopo aver sciolto i nodi problematici sollevati dal relatore. Ritiene infine opportuno svolgere un rapido ciclo di audizioni e approfondire i problemi di quantificazione degli oneri con il contributo del Governo, prima di poter procedere alla predisposizione di un testo unificato.

Il senatore **CUCCA** (*PD*) esprime alcune perplessità sulla previsione contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge n. 2153, nella parte in cui prevede il rimborso a favore del cittadino di tutte le spese di

giudizio che sono contestualmente liquidate dal giudice. A suo avviso, infatti, non è ben chiaro se le spese di giudizio attengano alle sole spese processuali - ma queste in caso di assoluzione non sono poste a carico dell'imputato - ovvero riguardino - come più logicamente dovrebbe essere - le spese legali sostenute nell'ambito del procedimento penale. In quest'ultimo caso una quantificazione delle spese non può certo essere effettuata dal giudice, in quanto tali spese vengono corrisposte dal cliente al proprio legale nell'ambito di un rapporto meramente privatistico e fiduciario. Condivide inoltre le perplessità sollevate dai colleghi sull'inserimento di previsioni che possano interferire sulla disciplina della responsabilità civile dei magistrati. Ritiene infine che il nodo centrale della discussione debba essere focalizzato sulla scelta di ricorrere all'istituto della detrazione d'imposta o a quello della deduzione dal reddito imponibile.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 334 (pom.) del 04/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2016
334ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 4-bis\)](#) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016, allegato e relativo annesso

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore **[ALBERTINI](#)** (*AP (NCD-UDC)*) rileva che la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza costituisce l'occasione per aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF in relazione alla maggiore stabilità e affidabilità delle informazioni disponibili in progresso di tempo sull'andamento del quadro macroeconomico, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 7, comma 2, lettera b) e 10-*bis* della legge n. 196 del 2009.

E' opportuno osservare, in via preliminare, come la Nota di aggiornamento in esame rechi un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica, il quale prevede: un incremento del PIL pari allo 0,8% per l'anno in corso (in conformità al quadro tendenziale, riportato dalla medesima Nota), all'1,0% per il 2017, all'1,3% per il 2018 ed all'1,2% per il 2019 (mentre nel quadro tendenziale il valore è pari allo 0,6% per il 2017, all'1,2% per il 2018 ed all'1,3% per il 2019); un tasso di disoccupazione pari all'11,5% per il 2016, al 10,8% per il 2017, al 10,3% per il 2018, al 9,9% per il 2019 (nel quadro tendenziale il tasso è identico a quello programmatico per il 2016, mentre è pari all'11,1% per il 2017, al 10,6% per il 2018 e al 10,2% per il 2019); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 2,4% per l'anno in corso (in conformità al quadro tendenziale) e pari al 2,0% per il 2017, all'1,2% per il 2018 ed allo 0,2% per il 2019 (mentre nel

quadro tendenziale il tasso di indebitamento netto è pari all'1,6% per il 2017, allo 0,8% per il 2018 e si azzerà nel 2019). La suddetta proposta di rimodulazione del tasso di indebitamento netto e del percorso di avvicinamento al pareggio di bilancio è motivata, da parte del Documento in esame, in relazione "al mutato quadro internazionale e a segnali di rallentamento della domanda interna", nonché alle esigenze specifiche poste dai processi di immigrazione e dalle conseguenze degli eventi sismici nell'Italia centrale dei giorni 24 agosto e seguenti del corrente anno.

Passando ai profili di competenza della Commissione è necessario soffermarsi sul paragrafo IV del documento, relativo alle riforme e alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea.

La Raccomandazione n. 2, adottata dal Consiglio dell'Unione dello scorso 28 giugno per l'Italia, tocca proprio aspetti di competenza della Commissione.

Essa, infatti, oltre a richiedere misure volte a migliorare l'efficienza e la qualità della PA, invita l'Italia a riformare l'istituto della prescrizione entro fine 2016 (analoga raccomandazione, a provvedere entro metà 2015, era stata trasmessa lo scorso anno). La Nota di aggiornamento richiama, in proposito, il disegno di legge in materia di prescrizione del reato (Atto Senato 1844), approvato dalla Camera nel marzo 2015 e attualmente all'esame del Senato (congiuntamente ai ddl 2067 e connessi recanti una più ampia riforma del processo penale), confermandone nel cronoprogramma l'approvazione entro il 2016.

Il Consiglio europeo, inoltre, nella medesima Raccomandazione, invita il nostro Paese a «ridurre la durata dei procedimenti civili dando attuazione alle riforme e assicurando una gestione efficiente delle cause». La Nota di aggiornamento al DEF, al paragrafo IV.2, descrive puntualmente le riforme poste in essere dal Governo in quest'ultimo periodo, delineando un cronoprogramma di approvazione.

L'Atto Senato 2284, già approvato dalla Camera e in corso di esame in Commissione, si muove - come noto - lungo quattro fondamentali linee direttrici: a) specializzazione dell'offerta di giustizia, attraverso l'ampliamento delle competenze del tribunale dell'impresa e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona; b) accelerazione dei tempi del processo civile, attraverso la razionalizzazione dei termini processuali e la semplificazione dei riti; a tal fine è attribuito un ruolo centrale alla prima udienza, è potenziato il carattere impugnatorio dell'appello, sono accelerati i tempi del giudizio in Cassazione mediante un uso più diffuso del rito camerale; c) introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice; d) adeguamento delle norme processuali al processo civile telematico. Il Governo richiama il disegno di legge Atto Camera 3671 dal quale è stata però stralciata la delega per la riforma dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (Atto Camera 3671-ter), che è stata assegnata in sede referente alla Commissione attività produttive. Le restanti parti del disegno riformatore (Atto Camera 3671-bis), volte a ricondurre a unità le diverse procedure di insolvenza, anticipando l'emersione della crisi così da poter intervenire con piani di risanamento, sono tuttora in corso di esame in Commissione giustizia alla Camera.

Il Governo richiama inoltre gli interventi contenuti nel recente decreto-legge n. 168 del 2016, in corso di esame per la conversione in legge presso l'altro ramo del Parlamento (Atto Camera 4025). In proposito è opportuno segnalare che, rispetto al provvedimento originario, richiamato nella Nota di aggiornamento, la Commissione giustizia, in sede di conversione, ha approvato una serie di modifiche che ne hanno ampliato il contenuto. Con l'inserimento dell'articolo 1-bis è infatti modificato il procedimento di cassazione con la finalità di ridurre il pesante arretrato presso la Corte di legittimità. Anticipando quanto previsto per la Cassazione dall'Atto Senato 2284, è generalizzato l'impiego della procedura in camera di consiglio per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici della Corte, è riformato il procedimento filtro che consente alla Corte di non pronunciarsi su ricorsi che appaiano inammissibili o manifestamente infondati e sono incentivate forme sintetiche di motivazione. La Commissione ha anche previsto, nell'ambito del processo amministrativo telematico, un obbligo di sinteticità degli atti di parte.

Per quanto concerne da ultimo gli eventuali disegni di legge collegati, nella Nota si fa rinvio ai disegni di legge già indicati nei precedenti documenti programmatici. Fra tali provvedimenti è ricompreso proprio il già citato Atto Senato 2284 recante "Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza

del processo civile".

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) chiede conto al Governo delle perplessità espresse dalla Corte dei conti, dall'Ufficio parlamentare del bilancio e dalla Banca d'Italia sul documento in esame, in particolare con riferimento ai dati programmatici ivi indicati.

Il senatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) osserva che il documento presenta dati più ottimistici rispetto ad altre autorevoli fonti, come quelle testé citate dal senatore Cappelletti. A tale riguardo, sottolinea che, trattandosi di dati previsionali, gli stessi sono comunque suscettibili di interpretazione e di verifica successiva. Non ritiene peraltro impropria una visione più ottimistica quale quella riflessa in alcuni dei dati contenuti nel documento in titolo.

Il sottosegretario CHIAVAROLI sostiene che le perplessità espresse dalla Corte dei Conti, dall'Ufficio parlamentare del bilancio e dalla Banca d'Italia si riferiscono specificatamente al quadro programmatico, che però verrà compiutamente esaminato dal Governo al momento della presentazione del disegno di legge di stabilità 2017, che non è stato ancora approvato dal Consiglio dei ministri.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) dichiara che, nel documento in esame, sono già segnalate alcune rettifiche rispetto a dati previsionali, rivelatisi troppo ottimistici, contenuti nel Documento di Economia e Finanze, presentato alle Camere nella primavera di quest'anno. Segnala altresì un significativo incremento del debito pubblico rispetto agli anni precedenti e che ciò non può non incidere negativamente sulle prospettive di crescita del Paese e, più in particolare, sulle reali possibilità applicative degli interventi legislativi recanti modifiche al processo civile ed al processo penale che sono attualmente all'esame di questo ramo del Parlamento. Alla luce di tali considerazioni appare difficile poter introdurre interventi migliorativi nel settore della giustizia senza operare tagli di spesa in altri settori del comparto pubblico, perché eventuali incrementi di spesa nel settore della giustizia senza adeguate compensazioni in altri settori finirebbero inevitabilmente per determinare un ulteriore incremento del debito pubblico.

Il senatore [DLMAGGIO](#) (*CoR*) ricorda che, durante l'esame del disegno di legge di stabilità dell'anno scorso, egli ha espresso grosse perplessità sul contenuto del provvedimento in quanto gli appariva chiaro che fosse una manovra di bilancio a tempo. Si sarebbe perciò aspettato un diverso e più prudente atteggiamento da parte del Governo sul quadro programmatico contenuto nel documento in titolo, dal quale, tra l'altro, contenendo dati e cifre poco chiari, non è possibile desumere alcuna solida base economica su cui poggiare proposte di interventi migliorativi nel settore della giustizia.

IN SEDE REFERENTE

[\(2153\)](#) **ALBERTINI ed altri.** - *Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio*

[\(2259\)](#) **BUCCARELLA ed altri.** - *Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il senatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) prende la parola per ribadire che il disegno in legge n. 2153 a propria firma presenta alcune innegabili diversità rispetto al disegno di legge n. 2259 a firma del senatore Buccarella ed altri. In particolare precisa ancora una volta che il disegno di legge a propria firma determina un maggiore beneficio economico per i soggetti lesi da episodi di mala giustizia, in quanto prevede la possibilità di utilizzare lo strumento della rifusione delle spese rispetto alla semplice detrazione d'imposta prevista nel disegno di legge n. 2259.

Il rappresentante del GOVERNO comunica alla Commissione che verrà a breve presentata una relazione contenente i dati relativi alla riscossione da parte dello Stato delle spese di giudizio.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

[\(2284\)](#) *Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(148\)](#) *DIVINA. - Disposizioni in materia di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato*

[\(740\)](#) *STUCCHI. - Modifica all'articolo 490 del codice di procedura civile, concernente la pubblicità delle aste giudiziarie* [\(836\)](#) *D'ANNA ed altri. - Modifiche alla disciplina concernente l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in materia di intervento dei creditori nell'esecuzione* [\(1096\)](#) *BUEMI ed altri. - Disposizioni per l'esecuzione delle sentenze definitive di condanna nei confronti dello Stato* [\(1184\)](#) *CASSON ed altri. - Modifiche all'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché norme per la riduzione dei tempi processuali relativamente a infortuni sul lavoro e malattie professionali.* [\(1374\)](#) *DI MAGGIO. - Modifiche all'articolo 152 del codice di procedura civile in materia di termini processuali* [\(2135\)](#) *BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni in materia di negoziazione assistita*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 agosto.

Interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) il quale si sofferma dapprima sulla previsione dell'istituzione del tribunale della famiglia e della persona di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del disegno di legge in titolo. Ritiene infatti alquanto confusionaria la norma che prevede di istituire presso i tribunali ordinari e presso le Corti di appello e relative sezioni distaccate le sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori; in particolare poi non comprende la *ratio* della norma di cui al n. 4 della citata lettera b) la quale, da un lato, prevede che i presidenti dei tribunali per i minorenni e i procuratori della Repubblica presso i suddetti tribunali siano

assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica nel luogo nella quale ha sede la corte di appello ovvero le relative sezioni distaccate per la famiglia; dall'altro, stabilisce che il presidente del tribunale con provvedimento di organizzazione tabellare, designa il presidente titolare della sezione. Questa disposizione appare infatti incompatibile con le competenze costituzionalmente riservate al Consiglio superiore della magistratura cui spettano tra, gli altri, i provvedimenti di assegnazione, trasferimento e promozione dei magistrati.

Per altro verso, esprime perplessità sulla disposizione di cui al punto 13.1.1) della medesima lettera b), mentre dubita fortemente dell'opportunità della formulazione del successivo punto 13.1.2), che prevede la proposizione delle domande e richieste istruttorie negli atti introduttivi; occorrerebbe chiarire quantomeno quali siano i predetti atti e quale debba essere il ruolo del presidente della sezione circondariale o distrettuale in questa fase, rispetto alla quale potrebbe risultare controproducente l'immediata proposizione delle richieste istruttorie. Inoltre ritiene irragionevole la previsione della norma (punto 13.1.7) della lettera b)) che consente al giudice di emanare la sentenza di separazione o divorzio, sin dalla prima udienza, su richiesta delle parti, in forma monocratica. Auspica quindi un'opportuna riflessione della Commissione su questi profili problematici, non mancando di preannunciare un ulteriore proprio intervento nelle prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 342 (pom.) del 27/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2016
342ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2473) FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La senatrice **ANITORI** (AP (NCD-UDC)) prospetta l'opportunità di specificare i limiti al numero massimo di voti esprimibili, a tutela della rappresentanza delle minoranze, in un'apposita tabella da allegare al testo normativo in esame.

Il senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII) osserva che le minoranze politiche, che pure il disegno di legge in esame dovrebbe garantire, non hanno alcuna tutela sostanziale in assenza delle candidature di lista.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2291) PALMA ed altri. - Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria (2370) BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente il reato di associazione con finalità di gestione e di controllo della pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) osserva che - attesa la propensione del relatore Cucca a disgiungere l'esame del disegno di legge n. 2370, di iniziativa del senatore Buemi, dall'esame del disegno di legge n. 2291 - è giunto il momento di procedere in tal senso dopo aver però acquisito sul punto il parere del senatore Buemi, non presente alla seduta odierna.

Anche il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) si esprime a favore della disgiunzione del disegno di legge n. 2370, in quanto contenutisticamente molto diverso dal disegno di legge n. 2291, di iniziativa del senatore Palma. Inoltre, non essendo emerse dal dibattito fin qui svolto particolari esigenze di approfondimento, ritiene opportuno concludere la discussione generale e fissare il termine per la presentazione degli emendamenti in riferimento al citato disegno di legge n. 2291.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che la prossima settimana, auspicando la presenza del relatore e del senatore Buemi, sarà senz'altro chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(2153) ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio

(2259) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Interviene il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) per evidenziare ancora una volta la *ratio* del disegno di legge n. 2259 di cui egli è primo firmatario. Il disegno di legge in questione consente a taluni imputati, vittime di condanne ingiuste, di portare in detrazione fino ad un massimo di 5.000 euro le spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale dal quale sono stati in via definitiva assolti. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo al fine di evitare che tale misura riparativa, disposta a favore di alcuni cittadini vittime del malfunzionamento della macchina della giustizia, gravi eccessivamente sulla finanza pubblica. La detrazione deve essere giustificata con fattura emessa da parte del difensore con espresse indicazioni della causale e dell'avvenuto pagamento. Ritiene che la misura prevista dalla proposta legislativa in questione si risolve in un atto di civiltà nei confronti dei cittadini che, imputati ingiustamente, non solo hanno dovuto patire dal punto di vista psicologico, ma sono stati pure ingiustamente gravati delle spese legali.

L'oratore sottolinea inoltre che il disegno di legge a propria firma, a differenza della proposta di iniziativa del senatore Albertini, che prevede la condanna dello Stato a rimborsare tutte le spese legali degli imputati poi assolti, stabilisce più opportunamente un indennizzo delle spese legali limitato nell'importo massimo.

Il relatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che, mentre il disegno di legge n. 2153, di iniziativa del senatore Albertini, prevede che sia il giudice, nel pronunciare la sentenza, a condannare lo Stato a rimborsare tutte le spese di giudizio, che sono contestualmente liquidate, invece il disegno di legge n. 2259, di iniziativa del senatore Buccarella attribuisce in capo al soggetto assolto la facoltà di portare in detrazione le spese legali - sulla base della fattura emessa dal proprio avvocato - sostenute per la difesa nel procedimento penale che lo ha investito nel limite massimo di 5.000 euro. Al riguardo ritiene, in particolare, auspicabile un approfondimento sulle possibili difficoltà applicative connesse con la previsione di un indennizzo delle spese legali che dovrebbe essere attribuito dallo Stato sulla base di una mera iniziativa privata.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) quindi, accogliendo le osservazioni critiche del relatore Caliendo, osserva che, per ovviare ad eventuali inconvenienti, si potrebbe ipotizzare un parere di congruità da parte del competente ordine degli avvocati prima che lo Stato acceda alla richiesta di indennizzo-detrazione avanzata dall'imputato.

Nessun altro chiedendo di intervenire il presidente [D'ASCOLA](#) dichiara chiusa la discussione generale. Viene quindi conferito mandato al relatore Caliendo di predisporre un testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 347 (pom.) del 09/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2016
347ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale ([n. 346](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, lettera c), e 30, della legge 20 maggio 2016, n. 76. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 novembre.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), in via preliminare, osserva che lo schema di decreto in esame contiene delle incongruenze e lacune normative derivanti dall'ambiguità di fondo della legge n. 76 del 2016 sulle unioni civili, che, di fatto, crea un istituto giuridico molto simile al matrimonio pur attribuendo ad esso un nome diverso. Quindi condivide i rilievi critici già espressi dal senatore Caliendo nella seduta di ieri in ordine agli atti del Governo nn. 344 e 345. Intende invece soffermarsi più nel dettaglio sui contenuti dell'atto del Governo n. 346 che, come noto, reca disposizioni in materia penale e processuale penale di coordinamento con la disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. In particolare, osserva che il nuovo articolo 574-ter, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), dello schema in esame, esula dalle previsioni della legge delega; peraltro, quest'ultima, all'articolo 1, comma 20, contiene un principio generale per cui tutte le disposizioni normative che si riferiscono al matrimonio o che contengano le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si applicano ad ognuna delle parti delle unioni civili tra persone dello stesso sesso; pertanto appare inutile la previsione di cui al primo comma del predetto nuovo articolo 574-ter, secondo la quale "agli effetti

delle legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso". Non vi è chi non veda che un principio generale della delega non può costituire oggetto del provvedimento normativo delegato. Ricorda quindi che, nel corso dell'*iter* di approvazione della legge sulle unioni civili al Senato, la maggioranza ostinatamente non aveva voluto tener conto dei contributi migliorativi proposti dai Gruppi di opposizione e, in particolare, dal gruppo di Forza Italia che non mostrava, allora, un'ostilità di principio alla legge *de qua*, ma ne prospettava le possibili difficoltà applicative se non opportunamente corretta. Ora, come un anno fa, il problema della concreta applicabilità della legge emerge dalle lacune dei testi degli schemi di decreti attuativi. Passando, poi, ad esaminare il secondo comma del medesimo articolo 574-ter, che sancisce che, quando la legge penale considera la qualità del coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, essa si intende riferita anche alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, appare ancora più evidente l'inutilità del predetto primo comma della nuova disposizione richiamata. Ancora, appare lacunosa la modifica contenuta nella lettera c) del medesimo secondo comma, che modifica l'articolo 649 del codice penale, nel senso di prevedere la non punibilità di chi ha commesso un reato contro il patrimonio in danno della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in costanza di coabitazione, come per il coniuge non legalmente separato. Per altro verso ritiene che sarebbe necessario interrogarsi sulla necessità di un intervento di coordinamento anche con riferimento alle cause di non punibilità di cui all'articolo 384 del codice penale. Ricorda altresì che il testo del disegno di legge alternativo sulle unioni civili, proposto in questa Commissione circa un anno fa dal Gruppo di Forza Italia, prima della conclusione dell'esame del disegno di legge cosiddetto "Cirinna", prevedeva espressamente e, in modo esaustivo, modifiche al codice penale e al codice di procedura penale. In definitiva, auspica che la relatrice Cirinnà e gli altri componenti della Commissione siano propensi ad apportare le modifiche necessarie al provvedimento in titolo nel senso sopra indicato.

Dopo che il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) ha chiesto un chiarimento al senatore Palma sulla portata delle modifiche all'articolo 307, quarto comma, del codice penale, di cui all'articolo 1 dello schema di decreto in titolo, il presidente [D'ASCOLA](#) fa alcune precisazione sul punto.

Il senatore [CASSON](#) (PD) osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è correttamente formulato in quanto prevede dei correttivi di armonizzazione delle norme penali con la legge sulle unioni civili. A suo avviso, sono opportunamente richiamate le norme di cui agli articoli 307 e 649 senza evidenti lacune come pure si è detto. Parimenti l'articolo 2 dello schema di decreto reca modifiche all'articolo 199 del codice di procedura penale nel senso sopradetto.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) ribadisce ancora una volta che tutti gli schemi di decreti attuativi della legge sulle unioni civili all'esame della Commissione accentuano la confusione tra istituti quali contratti di convivenza, unioni civili registrate eccetera.

La relatrice [CIRINNA](#) (PD) evidenzia che il contratto di convivenza è completamente estraneo all'ambito di applicazione della disciplina sulle unioni civili.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), conviene con le osservazioni critiche del senatore Palma, rilevando l'esigenza di soffermarsi anche sui profili di coordinamento relativi agli articoli 570 e 577 del codice penale.

Sul punto fa una breve precisazione il presidente [D'ASCOLA](#).

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritiene necessario che lo schema di

decreto in titolo sia caratterizzato dalla massima chiarezza al fine di evitare pericolosi elementi di indeterminatezza e ambiguità anche applicative su una materia così delicata.

Il senatore [CASSON](#) (PD), pur ritenendo opportuna qualsiasi proposta migliorativa del testo all'esame, non reputa che sussistano i problemi interpretativi sollevati dal senatore Palma con riferimento alle modifiche recate all'articolo 649, primo comma del codice penale dalla previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) dello schema di decreto in titolo, in quanto le disposizioni modificate in materia di non punibilità della persona offesa per fatto commesso a danno dei congiunti non vanno ad incidere in termini contraddittori sulla previsione di cui all'articolo 307, quarto comma del codice penale - a sua volta modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera a) dello schema di decreto in titolo - mantenendo le due previsioni una loro netta distinzione quanto ad ambito di applicazione.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) osserva che le modifiche recate alla definizione di prossimi congiunti di cui all'articolo 307 del codice penale - ad opera dell'articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema in titolo - rendono irrilevante apportare analoghe modifiche all'articolo 384 del codice penale. Quest'ultima disposizione, infatti, nella parte in cui dispone la non punibilità, nei casi ivi previsti, di chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore, opera un rinvio formale alla definizione di prossimo congiunto di cui al citato articolo 307, quarto comma, del codice penale e pertanto non può che recepire l'estensione della definizione di prossimo congiunto anche alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso operata dal citato articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema di decreto in titolo.

Reputa poi non condivisibili anche le considerazioni critiche testé svolte dal senatore Palma con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 574-ter, commi primo e secondo - così come introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera b) dello schema di decreto in titolo - ritenendo al contrario utili le stesse.

Pone infine all'attenzione della Commissione l'opportunità di introdurre una disposizione che consenta di considerare anche l'unione civile tra persone dello stesso sesso nell'ambito della nozione di nucleo familiare valevole ai fini delle condizioni di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica. n. 115 del 2002.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2284\)](#) *Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(148\)](#) *DIVINA. - Disposizioni in materia di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato*

[\(740\)](#) *STUCCHI. - Modifica all'articolo 490 del codice di procedura civile, concernente la pubblicità delle aste giudiziarie* [\(836\)](#) *D'ANNA ed altri. - Modifiche alla disciplina concernente l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in materia di intervento dei creditori*

nell'esecuzione [\(1096\)](#) BUEMI ed altri. - Disposizioni per l'esecuzione delle sentenze definitive di condanna nei confronti dello Stato [\(1184\)](#) CASSON ed altri. - Modifiche all'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché norme per la riduzione dei tempi processuali relativamente a infortuni sul lavoro e malattie professionali. [\(1374\)](#) DI MAGGIO. - Modifiche all'articolo 152 del codice di procedura civile in materia di termini processuali [\(2135\)](#) BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni in materia di negoziazione assistita

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 2 novembre.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

[\(1012\)](#) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 novembre.

Dopo un breve intervento del relatore [CUCCA](#) (PD), che sottolinea che l'esame del disegno di legge in titolo deve coordinarsi con il contenuto dello schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie, che sarà a breve esaminato in sede consultiva dalla Commissione (Atto Governo n. 354), i presentatori rinunciano ad illustrare i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

[\(2291\)](#) PALMA ed altri. - Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria
[\(2370\)](#) BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente il reato di associazione con finalità di gestione e di controllo della pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame congiunto, disgiunzione del disegno di legge n. 2370 e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Su proposta del RELATORE viene disposta la disgiunzione dell'esame del disegno di legge n. 2291 a prima firma del senatore Palma, dall'esame del disegno di legge n. 2370 a prima firma del senatore Buemi.

(2291) PALMA ed altri. - Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Dopo un breve intervento del senatore [CASSON](#) (PD), che dichiara di condividere l'impostazione di fondo sottesa al disegno di legge in titolo e nessun altro chiedendo di intervenire, viene dichiarata chiusa la discussione generale e viene fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di martedì 22 novembre.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

(2153) ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio

(2259) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) preannuncia che, a breve, verrà presentato un testo unificato, che terrà conto del dibattito finora svolto sui disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 356 (pom.) del 20/12/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2016
356ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie ([n. 354](#))
(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella 1ª seduta pomeridiana del 6 dicembre.

Il relatore [CUCCA](#) (PD) presenta uno schema di parere non ostativo con osservazioni.

Prende quindi la parola il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) che anche a nome del proprio Gruppo parlamentare annuncia il voto contrario, giudicando in particolare inaccettabile un assetto normativo che, da un lato, si propone di garantire un servizio alla generalità dei cittadini e, dall'altro, rimette l'istituzione degli organismi che dovrebbero assicurarli a scelte facoltative dei consigli dell'ordine.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S), dopo aver chiesto al relatore alcuni chiarimenti in merito allo schema di parere, annuncia invece l'astensione del proprio Gruppo.

Accertato il prescritto numero legale, il parere, pubblicato in allegato, è posto ai voti ed approvato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2153\)](#) **ALBERTINI ed altri.** - *Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio*

[\(2259\)](#) **BUCCARELLA ed altri.** - *Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) presenta un testo unificato per i disegni di legge in titolo, che viene pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 354

La Commissione,
esaminato lo schema di Regolamento in titolo che dà attuazione all'articolo 29 comma 1, lett. n), della legge 31 dicembre 2012 n. 247, il quale prevede che il Consiglio dell'Ordine "può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie";

considerato che:

il panorama degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie è estremamente ampio e variegato al punto che un apposito gruppo di lavoro, costituito presso il Ministero della giustizia, sta studiando le ipotesi di coordinamento e ed armonizzazione dei predetti strumenti;

molti ordini forensi hanno costituito nel recente passato sia gli Organismi di Mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sia gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3,

al fine di evitare sovrapposizioni normative e regolamentari e dubbi interpretativi sulla normativa applicabile, appare quindi opportuno che lo schema di regolamento in

esame faccia riferimento alla sole Camere Arbitrali, invitandosi il Governo ad espungere dal testo, ovunque ricorrano, i riferimenti a organismi di conciliazione e di risoluzione alternativa delle controversie;

rilevato altresì:

che lo schema di decreto prevede (articolo 3) esclusivamente che un singolo Ordine Forense possa costituire una Camera Arbitrale, senza prevedere né la possibilità di collaborazione tra più Ordini, ovvero tra Ordini - anche non forensi - ed altri enti o istituzioni del territorio, né che la costituzione possa avvenire tramite un soggetto terzo, una Fondazione ad esempio, partecipata dallo stesso Ordine Forense, non considerando in tal modo le realtà già esistenti ovvero le difficoltà economico - strutturali degli Ordini più piccoli; che, sotto questo profilo, una diversa più ampia previsione potrebbe facilitare la diffusione della costituzione di camere arbitrali e dunque la maggior affermazione dell'istituto; che non è prevista alcuna regolamentazione né la soppressione delle Camere già costituite presso i Consigli dell'Ordine Forense - che spesso operano anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni - laddove sarebbe opportuno prevedere una normativa transitoria per i predetti enti;

ritenuto infine:

che l'articolo 9 prevede la nomina degli arbitri e l'assegnazione degli affari secondo un criterio di rotazione automatica, con una soluzione che appare contraria ai caratteri distintivi dell'istituto dell'arbitrato, fondato sulla fiducia nella capacità dell'Arbitro ad occuparsi dell'affare specifico; che, se al riguardo la formazione di elenchi (di cui all'articolo 8) può essere intesa come una salvaguardia della trasparenza del procedimento di nomina, tuttavia il vincolo a sistemi automatici di designazione rischia di svilire la qualità della scelta;

esprime parere non ostativo con le osservazioni di cui sopra.

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2153 E 2259

(Disposizioni in materia detrazione delle spese legali)

Art. 1.

1. Nel processo penale, l'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 10.500.
2. La detrazione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo all'assoluzione definitiva.
3. La detrazione deve essere giustificata con fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata dal parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.

4. La presente legge non si applica nei casi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri; di estinzione del reato per intervenuta amnistia o prescrizione; di intervenuta depenalizzazione della condotta.

5. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 12.000.000 nell'anno 2016 e a euro 25.000.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.

1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 367 (pom.) del 07/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 2017
367ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

[\(2566\)](#) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2519\)](#) Venera PADUA ed altri. - Disposizioni in materia di procedibilità d'ufficio nei delitti sessuali contro i minori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1º febbraio.

Il presidente **[D'ASCOLA](#)**, riassumendo i termini del dibattito svoltosi nella precedente seduta, ricorda che, a seguito delle perplessità emerse in ordine all'eventuale approvazione del medesimo testo già approvato dalla Camera dei deputati - che comporterebbe l'effetto di prevedere la procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale, e non già, per alcuni casi particolari come quelli di atti sessuali con minorenni dietro corrispettivo - la relatrice aveva convenuto sulla ipotesi di presentare una modifica al testo in esame per correggere i sopradetti effetti distorsivi della norma.

La relatrice [GINETTI](#) (PD) ricorda che l'obiettivo del disegno di legge è quello di colmare un vuoto normativo per tutte le ipotesi di atti sessuali con infraquattordicenni, in cui per diversi motivi la querela non è presentata dal genitore o dal tutore, ovvero nel caso di minori stranieri non accompagnati. Non si mira invece a intervenire sulla complessa materia della prostituzione minorile e dei reati sessuali in generale.

Dà quindi conto di una possibile proposta emendativa (1.100, pubblicata in allegato), che mira a conciliare gli orientamenti emersi nel corso del dibattito. Rispetto alle ipotesi astrattamente riconducibili alla fattispecie di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale, alle quali si è fatto riferimento nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, la proposta individua una circoscritta ipotesi di procedibilità d'ufficio. E ciò nel caso in cui il fatto di cui all'articolo 609-*quater* sia commesso in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)), ricordando il serrato dibattito che si svolse presso la Camera dei deputati nel corso dell'esame della proposta che portò all'approvazione della legge n. 38 del 2006, chiede che siano ben chiariti gli obiettivi e i confini della modifica che si intende apportare alla normativa vigente nella materia in esame. In particolare, chiede che siano fissati dei parametri riferiti all'età dei minorenni che evidentemente costituiscono il limite oltre il quale si possono configurare delle fattispecie di reato perseguibili.

Interviene quindi il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII), che svolge alcune osservazioni sulla proposta testé illustrata dalla relatrice, soffermandosi, in particolare, sulla previsione del corrispettivo in denaro o di altra utilità, già contemplato dal codice penale per il reato di cui all'articolo 600-*bis*.

Dopo un'ulteriore intervento del senatore [GIOVANARDI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)), che richiama l'attenzione sul regime di procedibilità da applicarsi a tutti gli atti sessuali tra minorenni consenzienti con differenza di età superiore ai tre anni, indipendentemente dal ricorrere di ulteriori elementi di disvalore - quali la dazione di denaro o altra utilità - la senatrice [GINETTI](#) (PD) osserva che importanti modifiche nella materia dei reati sessuali, in generale, sono state apportate dalla legge n. 172 del 2012, che ha ratificato la Convenzione di Lanzarote, e, pertanto, anche i sopradetti elementi di disvalore sono stati ridefiniti all'interno del codice.

Interviene quindi il presidente [D'ASCOLA](#), che si sofferma sulla differenza tra il reato di prostituzione minorile e la fattispecie di reato di atti sessuali con minorenne.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ricorda che nella scorsa legislatura, nel corso dei lavori parlamentari relativi all'approvazione della ratifica della Convenzione di Lanzarote, si era svolto un ampio dibattito in ordine alla configurazione del reato di atti sessuali con minorenne, prevedendosi la punibilità qualora gli atti sessuali avvengano tra minorenni consenzienti con differenza di età superiore ai tre anni, anche con riferimento alle ipotesi di dazione di denaro o altra utilità. Proprio per la complessità e la delicatezza della materia in esame, va rilevato che la soluzione prevista oggi dal codice appare ancora la migliore tra quelle possibili.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) chiede che, a fronte della successione nel tempo delle numerose leggi in materia, gli uffici mettano a disposizione della Commissione i riferimenti normativi contenuti nel codice penale relativi alla materia dei reati sessuali.

Il presidente [D'ASCOLA](#) fornisce rassicurazioni in tal senso.

Il senatore [FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*) osserva che la fattispecie di reato di atti sessuali con minorenne deve essere chiaramente distinta dal reato di prostituzione minorile.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) sottolinea che la proposta prospettata dalla relatrice costituisce una efficace sintesi dei diversi orientamenti emersi nel corso del dibattito in Commissione, nel tentativo di correggere il testo approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice [GINETTI](#) (*PD*) presenta quindi formalmente l'emendamento 1.100, pubblicato in allegato al resoconto, con il quale si prevede la procedibilità a querela del fatto di cui all'articolo 609-*quater* commesso da minorenne, salvo il caso in cui gli atti sessuali siano compiuti in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità.

Il presidente [D'ASCOLA](#) fissa quindi il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti a lunedì 13 febbraio alle ore 16.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

[\(409\) STUCCHI.](#) - *Modifiche al codice civile e alle relative disposizioni di attuazione in materia di affidamento condiviso dei figli*

[\(1163\) DIVINA ed altri.](#) - *Modifiche agli articoli 178, 706, 708, 709-ter e 711 del codice di procedura civile e agli articoli 155, 155-bis, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies del codice civile, nonché agli articoli 14, 19, 22 e 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di affidamento condiviso*

[\(1187\) PANIZZA.](#) - *Nuove norme sull'affidamento condiviso dei figli di genitori separati*

[\(1441\) Erika STEFANI.](#) - *Nuove norme in materia di affidamento condiviso dei figli minori*

[\(1756\) Rosetta Enza BLUNDO ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di affido condiviso dei figli*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° luglio 2015.

Il presidente [D'ASCOLA](#) dichiara aperta la discussione generale relativa ai provvedimenti in titolo.

Interviene quindi il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) il quale, in via generale, esprime una valutazione negativa circa la necessità di modificare la legge n. 54 del 2006, sull'affidamento congiunto, che pure costituisce la finalità di tutte le proposte legislative in esame. A suo avviso, i numerosi problemi sottesi alla materia in questione non derivano dalla discrezionalità degli organi giudicanti, ma dall'istituto in sé che, inevitabilmente, comporta delle difficoltà applicative, quantomeno sotto il profilo dell'accordo tra i genitori. Peraltro, osserva che gli esperti di neuropsichiatria infantile rilevano che è fondamentale per un minore avere dei punti di riferimento stabili, mentre qualsiasi intervento autoritativo all'interno dei rapporti familiari può essere consentito solo entro certi limiti. Ribadisce ancora una volta che le resistenze e i dissapori tra genitori in ordine alla gestione dei figli possono essere risolti attraverso una più efficace articolazione organizzativa delle

competenze dei tribunali.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) osserva che le difficoltà che i genitori incontrano nella gestione della separazione non devono avere conseguenze sui figli. Una volta definita la priorità dell'interesse superiore del minore, quest'ultimo dovrebbe essere messo in condizione di avere un rapporto paritario sia con il padre che con la madre.

La senatrice [ANITORI](#) (*AP (Ncd-CpI)*) osserva, a sua volta, che l'applicazione della legge nella materia in esame avviene in tempi lunghi, con conseguenze spesso deleterie sulla crescita e sullo sviluppo dei minori. Sotto questo profilo, dovrebbero essere individuate delle soluzioni più efficaci ed immediate per il bene del minore.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) osserva che la legge n. 54 del 2006, sull'affidamento condiviso, pur se caratterizzata da numerose contraddizioni, ha comunque sortito un effetto importante nel diritto di famiglia. A nome del Partito Democratico non manifesta alcun pregiudizio per la riforma della legge sopra richiamata, ritenendo tuttavia necessaria una verifica dello stato dell'arte in ordine all'applicazione della medesima legge negli ultimi dieci anni e alla relativa giurisprudenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2001) SACCONI e Serenella FUCKSIA. - Disposizioni per l'istituzione dell'albo degli statistici e per l'esercizio della professione di statistico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 settembre 2016.

Il presidente [D'ASCOLA](#) dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore [LUMIA](#) (*PD*) il quale osserva come, nel contesto attuale di globalizzazione e integrazione dei dati economici a livello mondiale, sia ormai necessaria l'istituzione di un albo della professione degli statistici, auspicando una rapida approvazione del provvedimento in titolo.

Dopo un breve intervento del relatore [ALBERTINI](#) (*AP (Ncd-CpI)*) che concorda con le osservazioni del senatore Lumia, interviene la senatrice [GINETTI](#) (*PD*), la quale osserva che la qualificazione del titolo di "statistico" nel nostro ordinamento non può prescindere dalle normative vigenti negli altri paesi dell'Unione europea, nel rispetto del principio del mutuo riconoscimento delle professioni e dunque della libera circolazione delle qualifiche professionali nell'ambito dell'Unione europea.

Il presidente [D'ASCOLA](#) preannuncia che la discussione relativa al provvedimento in esame avrà luogo fino alla fine della prossima settimana, al termine della quale sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1978\)](#) *Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

[\(1765\)](#) **MANCONI.** - *Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 novembre 2016.

Il PRESIDENTE ricorda che la relatrice Cirinnà aveva proposto di assumere come testo base il disegno di legge n. 1978, già approvato dalla Camera dei deputati.

Dopo che la Commissione ha convenuto su tale proposta, il presidente [D'ASCOLA](#) fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 17 febbraio alle ore 16.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2153

Il relatore [ALBERTINI](#) (*AP (Ncd-CpI)*) sollecita le audizioni relative al provvedimento in titolo.

Il presidente [D'ASCOLA](#), quindi, fissa a giovedì 16 febbraio alle ore 16 il termine entro il quale i componenti della Commissione possono indicare ulteriori soggetti da audire.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2566](#)

Art. 1

1.100

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) Dopo il quarto comma è aggiunto il seguente :

«Si procede a querela se il fatto di cui all'articolo 609-*quater* è commesso da minorenne, salvo che gli atti sessuali siano compiuti in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità.»

1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 375 (pom.) del 28/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 28 MARZO 2017
375ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [D'ASCOLA](#) dà conto della lettera da lui sottoscritta e trasmessa il 27 marzo 2017 alla Presidenza del Senato con la quale sono state manifestate le perplessità emerse nel corso dell'Ufficio di Presidenza di giovedì scorso sull'assegnazione alla 1ª Commissione del disegno di legge n. 2754 - di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 20 febbraio 2017 n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città - e, pur essendosi escluso di sollevare un conflitto di competenza ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento, è stata chiesta la possibilità di valutare se vi siano spazi per modificare la predetta decisione a favore di un'assegnazione del disegno di legge medesimo alle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia.

Il Presidente comunica altresì l'assegnazione in sede consultiva dello schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale (Atto Governo n. 405), per l'espressione del parere sul quale il termine di scadenza è fissato al 30 aprile.

Ricorda infine che sono attualmente assegnati alla Commissione giustizia 14 disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati. A questi occorre aggiungere presumibilmente anche il disegno di legge recante modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale (A.S. n. 2755), approvato dalla Camera il 21 marzo, che deve ancora essere assegnato. Il Presidente sottolinea che il numero elevato dei predetti disegni di legge costituisce una circostanza che dovrà essere oggetto di attenta valutazione nei prossimi Uffici di Presidenza, al fine di assicurare un'adeguata organizzazione dei lavori della Commissione.

*SULLA RIASSEGNAZIONE IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2473
(ELEZIONI CONSIGLIERI ORDINI FORENSI)*

Il senatore [CUCCA](#) (PD) segnala ancora una volta l'esigenza di pervenire alla definitiva approvazione del disegno di legge in titolo, già licenziato dalla Commissione in sede referente, in quanto la situazione in cui versano diversi consigli dell'ordine appare ormai insostenibile. Ritiene paradossale che la richiesta di riassegnazione in sede deliberante, formulata alla Presidenza del Senato nel febbraio di quest'anno, anziché rendere più celere la conclusione dell'esame, la stia di fatto rallentando, perché il Governo, da quanto gli consta, tarda a dare il proprio assenso, in particolare a causa della mancanza del parere del Ministero dell'economia e delle finanze sulla predetta riassegnazione.

Il presidente [D'ASCOLA](#) preannuncia che chiederà alla Presidenza del Senato di sollecitare il necessario assenso del Governo ai fini della riassegnazione del disegno di legge n. 2473 in sede deliberante.

IN SEDE REFERENTE

(580-B) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.1 e lo modifica riformulandolo nell'emendamento 1.1 (testo 2), pubblicato in allegato. Con la formulazione in oggetto si chiede in particolare di inserire al quarto capoverso della lettera *c-bis*) del comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106 - così come modificato all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge in titolo - che, tra i criteri per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive rientranti nelle attribuzioni del procuratore della Repubblica, venga data adeguata considerazione anche agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per gravi reati, tra i quali quello di cui l'articolo 416-*bis* del codice penale, o per i delitti aggravati di cui all'articolo 7 del decreto legge n. 152 del 1991, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione, "anche se abitati dai componenti della famiglia". In sede di illustrazione dell'emendamento il senatore Buccarella

ricorda che questa specificazione si muove in linea con l'impostazione sottesa al disegno di legge in titolo, nel testo approvato in prima lettura dal Senato.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) rileva che durante l'esame in prima lettura da parte del Senato del disegno di legge in titolo si è registrata un'amplessissima convergenza su un testo che la Camera ha però stravolto completamente. Pur non ritenendo del tutto soddisfacente l'impostazione complessiva sottesa al disegno di legge in titolo nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento - peraltro intervenute a distanza di oltre due anni dalla conclusione dell'*iter legis* in Senato - ciò nondimeno ritiene essenziale poter concludere velocemente l'esame dello stesso, in quanto è assolutamente essenziale risolvere i numerosi e gravi problemi che caratterizzano alcune situazioni regionali, in particolare in Campania e cioè in una regione che è caratterizzata da oggettive situazioni di tensione abitativa.

Sottolinea infine che è intendimento del proprio Gruppo parlamentare non già quello di intestarsi meriti politici a fini propagandistici, quanto quello di risolvere i problemi abitativi sopra indicati, coniugando il rispetto del principio di legalità con quello di eguaglianza. Chiede quindi agli esponenti del Movimento 5 Stelle di trasformare le loro proposte emendative in ordini del giorno.

Il senatore [FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*), condividendo le considerazioni testé svolte dal senatore Palma, ricorda che il disegno di legge in titolo era stato approvato dal Senato in prima lettura con l'obiettivo di sanare situazioni paradossali, che si erano determinate a seguito di diversificate applicazioni della normativa nazionale che avevano finito per penalizzare i cittadini di alcune regioni del sud, in particolare in Campania. Ribadisce quindi la necessità di definire velocemente l'esame del disegno di legge, pur non ritenendo del tutto soddisfacente il testo così come approvato dalla Camera.

Prende la parola la senatrice [CAPACCHIONE](#) (*PD*), per sottolineare che alcune proposte emendative, a suo avviso, si caratterizzano per l'estraneità all'oggetto del disegno di legge in quanto, anziché intervenire sull'individuazione di criteri e procedure per l'esecuzione di demolizioni di manufatti abusivi, tendono a regolamentare la diversa materia della pianificazione urbanistica e rischiano, inoltre, di vanificare le giuste misure recentemente introdotte dall'attuale giunta regionale campana in materia di abusivismo edilizio ed edilizia sociale.

Dopo che il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) ha ritirato la proposta emendativa 2.1, interviene il senatore [LUMIA](#) (*PD*) il quale, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, fa presente che il disegno di legge in titolo è volto a risolvere alcune importanti problematiche legate all'abusivismo edilizio. Nonostante la presenza di alcune modificazioni apportate dalla Camera che appaiono discutibili - si veda, ad esempio, la nuova formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge, che appare caratterizzato da un minor rigore rispetto al testo approvato in prima lettura dal Senato - segnala taluni interventi migliorativi - come ad esempio l'attuale formulazione dell'articolo 2 del disegno di legge, così come l'introduzione della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio di cui all'articolo 4 - che rendono l'impostazione sottesa al disegno di legge in titolo un soddisfacente punto di incontro tra l'esigenza di assicurare un rigoroso rispetto della legalità nella fissazione dei criteri per l'esecuzione delle procedure di demolizione dei manufatti abusivi e quella di evitare diseguaglianze sociali e tener conto di emergenze abitative. Per tali ragioni ritiene opportuno che il disegno di legge possa essere approvato il più rapidamente possibile e che l'esame si concentri sulle questioni di merito evitando qualsiasi forma di strumentalizzazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

(2093) Laura BOTTICI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire, viene dichiarata chiusa la discussione generale ed è fissato il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 6 aprile, alle ore 18.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

(2153) ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio

(2259) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 dicembre 2016.

Il **PRESIDENTE** fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato, già pubblicato in allegato al resoconto del 20 dicembre 2016, a giovedì 6 aprile 2017, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(2441) Erika STEFANI ed altri. - Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenni

(638) Anna Cinzia BONFRISCO. - Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente

l'induzione al matrimonio mediante coercizione

(2683) Giuseppina MATURANI ed altri. - Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2441 e 638, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2683 e rinvio.)

Su proposta del presidente [D'ASCOLA](#), la Commissione conviene di congiungere l'esame del disegno di legge n. 2683 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [580-B](#)

G/580-B/1/2

[CAPPELLETTI](#)

La Commissione Giustizia del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 580-B, recante disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi;
premessi che:

lo Stato è proprietario di una vasta area sita nel centro di Chioggia, in località Sottomarina; a partire dagli anni '50 l'area è stata interessata da occupazioni di privati che hanno costruito sul sito demaniale fabbricati ad uso residenziale e/o commerciale o che, in taluni casi, hanno sconfinato nell'area demaniale con i fabbricati edificati nei terreni di loro proprietà; la maggior parte degli immobili risulta costruita prima dell'entrata in vigore della legge urbanistica del 1967 ed in virtù di autorizzazioni edilizie e permessi a costruire rilasciati dal Comune; i fabbricati così edificati, nel tempo sono stati oggetto di compravendita e di successione attraverso regolari atti redatti da notai e registrati nelle apposite Conservatorie e presso i relativi Comuni;
considerato che:

è evidente che la situazione degli occupanti degli immobili in oggetto non può ritenersi riconducibile al fenomeno dell'abusivismo avendo questi acquisito il diritto di proprietà degli immobili attraverso procedure e titoli all'epoca universalmente ritenuti legittimi ed avendo regolarmente pagato tutte le imposte e le tasse connesse alla proprietà degli immobili;

la questione è stata oggetto dell'ordine del giorno 9/034444- A/180 presentato alla Camera dei Deputati in data 19.12. 2015 dall'On. Da Villa Marco, accolto dal Governo;
impegna il Governo

a coordinarsi con ogni livello amministrativo competente per addivenire ad una soluzione dell'annoso problema di cui in premessa, con esclusione da qualsiasi sanatoria relative a speculazioni e ad abusi di periodo più recente, mediante la determinazione del prezzo di cessione ai privati dei soli terreni occupati con riferimento alle caratteristiche originarie e non tenendo conto del valore di quanto edificato.

Art. 1

1.1 (testo 2)

NUGNES, BUCCARELLA

Al comma 1, lettera a), capoverso, la lettera "c-bis" è sostituita dalla seguente:

«*c-bis*) i criteri per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive disposti ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nell'ambito dei quali è data adeguata considerazione:

agli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;

agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico o a vincolo sismico o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico o storico-artistico;

agli immobili, anche se abitati dai componenti della famiglia, che sono nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»; Per gli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposti ai sensi dell'articolo 181, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è data adeguata considerazione dapprima agli immobili di cui al precedente punto 2), successivamente a quelli di cui ai punti 1) e 3).».

1.1

NUGNES

Al comma 1, lettera a), capoverso, la lettera "c-bis" è sostituita dalla seguente:

«*c-bis*) i criteri per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive disposti ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nell'ambito dei quali è data adeguata considerazione:

agli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;

agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico o a vincolo sismico o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico o storico-artistico;

agli immobili che sono nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;

Per gli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposti ai sensi dell'articolo 181, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è data adeguata considerazione dapprima agli immobili di cui al precedente punto 2), successivamente a quelli di cui ai punti 1) e 3).».

1.2

MINEO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera a), capoverso, nella lettera c-bis numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o ricadenti all'interno di aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394;".

1.3

MINEO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 6-bis, le parole "della sentenza di condanna di primo grado" sono sostituite dalle seguenti: "del verbale di accertamento dell'opera abusiva".

Art. 2

2.1

[CAPPELLETTI](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 4

4.1

[NUGNES](#)

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:

"I dati a supporto di tale relazione sono resi disponibili dalla Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio di cui al presente articolo. "

4.0.1

[NUGNES](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine di realizzare un'adeguata pianificazione e programmazione delle azioni da intraprendere e in considerazione delle dimensioni su scala nazionale del fenomeno dell'abusivismo edilizio e del disagio sociale ad esso connesso relativamente agli immobili utilizzati ad abitazione, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione elabora, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida a supporto dell'attività amministrativa degli enti locali in ordine ai profili di competenza degli stessi, finalizzate allo scorrimento delle graduatorie delle richieste di assegnazione di immobili di edilizia economica e popolare, che contengano indicazioni su:

- a) verifica dello stato patrimoniale dei soggetti e/o del nucleo familiare cui viene sottratto o demolito l'immobile abusivo;
- b) mappatura degli immobili della pubblica amministrazione inutilizzati da destinare a fini abitativi ai soggetti che non dispongono di altri luoghi dove poter vivere, previo pagamento di canone di affitto e corresponsione degli oneri locali;
- c) valutazione in ordine all'acquisizione di manufatti abusivi al patrimonio comunale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 31 (L), comma 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, da utilizzare ai fini dello scorrimento delle graduatorie previste dalle liste di assegnazione.»

4.0.2

[NUGNES](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interventi di edilizia sociale)

4) Al fine di realizzare un'adeguata pianificazione e programmazione delle azioni da intraprendere per far fronte alle situazioni di disagio sociale per realizzare e/o reperire nuove abitazioni di edilizia sociale, al fine di contenere ulteriormente il consumo di suolo e i costi di realizzazione di nuove abitazioni, e nel contempo i costi degli abbattimenti derivanti dal fenomeno dell'abusivismo edilizio su scala nazionale, relativamente agli immobili utilizzati ad abitazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, esclusi gli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità e gli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, sismico, idrogeologico, archeologico o storico-artistico, il comma 3 dell'articolo 31 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sostituito dal seguente:

"3- Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, prima di ingiungere al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione del manufatto, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, verifica l'esistenza di prevalenti interessi pubblici in ordine alla necessità dell'ente di acquisire il manufatto ai fini dello scorrimento delle graduatorie previste per le liste di assegnazione per l'edilizia sociale, tramite opportuna interpolazione di apposito catasto dello stato del patrimonio immobiliare esistente e/o recuperabile da

patrimonio pubblico inutilizzato destinato a edilizia sociale. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono comunque acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita".

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. [2153](#), [2259](#)

NT

La Commissione

(Disposizioni in materia detrazione delle spese legali)

Art. 1.

1. Nel processo penale, l'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 10.500.
2. La detrazione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo all'assoluzione definitiva.
3. La detrazione deve essere giustificata con fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata dal parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.
4. La presente legge non si applica nei casi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri; di estinzione del reato per intervenuta amnistia o prescrizione; di intervenuta depenalizzazione della condotta.
5. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 12.000.000 nell'anno 2016 e a euro 25.000.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.

1.3.2.1.18. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 377 (pom.) del 04/04/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 4 APRILE 2017
377ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

[\(2153\)](#) ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio

[\(2259\)](#) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il senatore **[ALBERTINI](#)** (*AP-CpE*) chiede al sottosegretario Chiavaroli di voler fornire alla Commissione i dati relativi al numero medio annuo delle sentenze definitive di assoluzione di cui al comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato predisposto per i disegni di legge in titolo e pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 20 dicembre 2016. Tale richiesta assume una valenza molto importante anche ai fini dell'organizzazione dei lavori in Commissione e della presentazione degli emendamenti, essendo evidente che i predetti dati sono necessari per una corretta quantificazione degli oneri recati dalla proposta in esame.

Il senatore **[CALIENDO](#)** (*FI-PdL XVII*), associandosi alle considerazioni testé svolte dal senatore Albertini, ricorda che il testo unificato da lui proposto è la risultante di un'ampia convergenza tra i Gruppi parlamentari presenti in Commissione.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*), associandosi alla richiesta del senatore Albertini, sottopone anche alla valutazione della Commissione l'opportunità di precisare all'articolo 1, comma 1, del testo unificato, se la detrazione delle spese legali si determini anche a seguito di sentenza di assoluzione resa ai sensi dell'articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale. Dato il frequente ricorso alle sentenze di assoluzione in caso di insufficienza o contraddittorietà della prova, infatti, la risposta al quesito testé prospettato non potrebbe non avere una sicura incidenza anche sulla quantificazione degli oneri recati dal testo unificato medesimo.

Dopo un breve intervento del rappresentante del GOVERNO, che esprime l'auspicio di poter fornire i dati richiesti immediatamente dopo la chiusura del periodo delle festività pasquali, il [PRESIDENTE](#) comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato, inizialmente stabilito alle ore 18 del 6 aprile, è prorogato alle ore 18 di mercoledì 26 aprile 2017.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2754) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [D'ASCOLA](#) da conto della lettera con la quale il Presidente del Senato - rispondendo alla sua lettera del 27 marzo scorso - ha confermato l'assegnazione in sede referente alla sola Commissione affari costituzionali del disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) illustra il decreto-legge in titolo ricordando innanzitutto che lo stesso - già esaminato in sede di conversione dall'altro ramo del Parlamento - si articola in due Capi dedicati, rispettivamente, alla collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana (Capo I) ed alle disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano (Capo II).

Sul provvedimento in oggetto la Commissione è chiamata a rendere parere alla Commissione affari costituzionali. Appare quindi opportuno, pur dando conto del contenuto dell'intero provvedimento, soffermarsi sulle disposizioni di diretta competenza della Commissione giustizia (e quindi in particolare sugli articoli di cui al Capo II).

Passando al merito nell'ambito del Capo I, la Sezione I - composta dagli articoli da 1 a 3 - reca disposizioni in materia di sicurezza integrata. Più nel dettaglio l'articolo 1 individua quale ambito di applicazione della sezione la disciplina delle modalità e degli strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata; l'articolo 2 individua, quale primo livello di programmazione e determinazione delle competenze, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, finalizzate, prioritariamente, a coordinare l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti; l'articolo 3 prevede che lo Stato, le Regioni e le Province autonome possano

concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata. La Sezione II del Capo I, agli articoli da 4 a 8, interviene, poi, in materia di sicurezza urbana. Nello specifico, l'articolo 4 provvede a individuare alcune aree di intervento per la promozione della sicurezza urbana; l'articolo 5 indica i patti per l'attuazione della sicurezza urbana tra i principali strumenti per la promozione della sicurezza nelle città; l'articolo 6 istituisce il comitato metropolitano per l'analisi, la valutazione e il confronto sulla sicurezza nelle città metropolitane; l'articolo 7 prevede che, nell'ambito delle linee guida sulle politiche di sicurezza e dei patti locali per la sicurezza urbana, possano essere individuati obiettivi specifici per incrementare i servizi di controllo e di valorizzazione del territorio; l'articolo 8, da ultimo, reca alcune modifiche al testo unico degli enti locali.

Di interesse della Commissione giustizia sono, come segnalato, soprattutto le disposizioni di cui al Capo II del decreto-legge, in materia di sicurezza e decoro delle città.

L'articolo 9 prevede la contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e di un ordine di allontanamento nei confronti di chi, in violazione dei divieti di stazionamento e di occupazione di spazi, impedisca la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano o extraurbano e delle relative pertinenze. La competenza all'adozione dei provvedimenti è del sindaco del Comune interessato e i proventi delle sanzioni sono destinati a interventi di recupero del degrado urbano. È prevista la misura dell'allontanamento anche per chi, nei medesimi spazi, viene trovato in stato di ubriachezza, compie atti contrari alla pubblica decenza o esercita il commercio abusivo. La misura dell'allontanamento, in seguito ad una modifica introdotta dalla Camera dei deputati è stata prevista anche per chi, in quelle aree, esercita l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo.

L'articolo 10 disciplina le modalità esecutive di tale misura di allontanamento. In primo luogo, la recidiva nelle condotte illecite comporta la possibile adozione da parte del questore di un divieto di accesso a una o più delle aree espressamente indicate per un massimo di sei mesi, soggetto a convalida in analogia alla disciplina del DASPO nelle manifestazioni sportive, prevista dalla legge n. 401 del 1989. La Camera dei deputati ha poi ripristinato - fino al 30 giugno 2020 - l'efficacia della disciplina sull'arresto in flagranza differita e sull'applicazione delle misure coercitive nei confronti degli imputati di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive, la cui vigenza è scaduta il 30 giugno 2016. Si prevede, inoltre, che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza chi ne risulti autore, sulla base di documentazione video fotografica, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le 48 ore dal fatto. Tali disposizioni hanno anch'esse efficacia fino al 30 giugno 2020.

L'articolo 11 interviene in materia di occupazioni arbitrarie di immobili. In particolare, la disposizione definisce i percorsi attraverso i quali l'autorità di pubblica sicurezza, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, può mettere a disposizione la forza pubblica per procedere allo sgombero in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Nell'indicare le priorità di cui si deve tener conto nell'impiego della forza pubblica, una modifica introdotta dalla Camera ha fatto salva la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale.

L'articolo 12 attribuisce poi al questore, in caso di reiterata inosservanza delle ordinanze in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, il potere di sospendere l'attività per un massimo di 15 giorni. Inoltre, è estesa la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge n. 125 del 2001 in caso di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18, anche alle ipotesi di loro somministrazione. Se il fatto è commesso più di una volta, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria insieme alla sospensione dell'attività da 15 giorni a tre mesi.

L'articolo 12-bis, inserito nel corso dell'esame alla Camera, estende il potere del questore di sospensione della licenza per motivi di ordine pubblico, attualmente rivolto ai pubblici esercizi, anche agli esercizi di vicinato, attraverso una modifica dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

L'articolo 13 prevede ulteriori misure inibitorie temporanee, finalizzate alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti in locali pubblici o aperti al pubblico, adottabili anche nei confronti di minori di 14 anni. Il questore potrà disporre, nei confronti di soggetti condannati nell'ultimo triennio per reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, il divieto di accesso nei locali pubblici o nei pubblici esercizi in cui sono stati commessi gli illeciti. In base a una modifica introdotta dalla Camera, il divieto è disposto individuando modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario dell'atto. La violazione delle misure adottate dal questore è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa e con la sospensione della patente.

L'articolo 14 detta alcune disposizioni per favorire l'attivazione del numero unico europeo 112 nelle Regioni.

L'articolo 15 modifica la disciplina sulle misure di prevenzione personali contenuta nel decreto legislativo n. 159 del 2011 (cosiddetto "Codice antimafia"), coordinandola con quanto previsto dal decreto legge. La prima modifica riguarda l'articolo 1, lettera c), relativo ai destinatari delle misure di prevenzione personali adottate dal questore. Alla lettera c) sono aggiunti agli elementi di fatto sulla cui base sono adottate le misure, le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio e dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla normativa vigente (comprese, quindi, le ipotesi introdotte dal decreto-legge in esame). Una seconda modifica riguarda l'articolo 6 del Codice antimafia relativo alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, una delle misure di prevenzione personali adottate dall'autorità giudiziaria (tribunale). È aggiunto all'articolo 6 un comma 3-bis che prevede che, per la tutela della sicurezza pubblica, ai sorvegliati speciali, con il loro consenso e accertata la disponibilità dei dispositivi, possano essere applicati i cosiddetti braccialetti elettronici (o altri strumenti tecnici).

L'articolo 16 integra la formulazione dell'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Più nel dettaglio, è stabilito che, se il reato è commesso su beni immobili, su mezzi di trasporto pubblici o privati o su cose di interesse storico o artistico, il giudice può subordinare l'applicazione della sospensione condizionale della pena all'obbligo di ripristino e ripulitura dei luoghi oggetto dell'illecito oppure, ove ciò non sia possibile, alla corresponsione delle spese di ripristino e ripulitura ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

Infine, l'articolo 16-bis, introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, inasprisce le sanzioni previste dall'articolo 7 del codice della strada, per coloro che esercitano abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine. Più in particolare la disposizione non interviene sulla fattispecie dell'illecito, ma si limita ad elevare la sanzione amministrativa - già contemplata dall'articolo - sia nel minimo che nel massimo, portandola dagli attuali "da euro 772 a euro 3.104" a "da euro 1.000 ad euro 3.500".

La senatrice [GINETTI](#) (PD) chiede al relatore quali siano gli aspetti sui quali il decreto legge interviene in maniera innovativa, con particolare riferimento alle modifiche recate al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché alle disposizioni del codice penale.

La senatrice [MUSSINI](#) (Misto) esprime forti perplessità sull'impostazione sottesa al decreto-legge in conversione, ed in particolare: sulla definizione di decoro urbano di cui all'articolo 4 del decreto legge, in quanto tale nozione le appare estremamente fumosa e poco chiara; sull'articolo 9 del decreto legge, recante misure a tutela del decoro di particolari luoghi, in quanto le appare poco perspicuo il riferimento ivi contenuto alle "condotte" che impediscono la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano o extraurbano e delle relative pertinenze, al ricorrere delle quali viene prevista una sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100 a 300 euro e un ordine di allontanamento; sull'articolo 10 in materia di divieto d'accesso, nonché sull'articolo 15 in materia di integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali, che al comma 1, lettera b) - aggiungendo il comma 3-*bis* all'articolo 6 del codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 - prevede che ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale possano essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-*bis* del codice di rito. A tale riguardo segnala che l'ambito di applicazione di quest'ultima previsione appare estremamente incerto dato che, allo stato degli atti, tali dispositivi (i cosiddetti "braccialetti elettronici") non risultano essere disponibili in numero adeguato alle esigenze già derivanti dalla normativa previgente al decreto-legge in titolo.

Più in generale ritiene che il provvedimento in oggetto indirizzi la propria attenzione sul grado di sicurezza "percepita" dai cittadini e non su quella oggettiva e che non risolva in alcun modo le cause del problema, che riguardano soprattutto il degrado sociale ed economico, mentre il degrado urbano è solo l'effetto e la conseguenza di tale disagio diffuso. Occorrerebbe quindi procedere ad una immediata riqualificazione sociale e culturale delle città, ma su tali questioni il provvedimento si segnala per un'assoluta carenza di risposte adeguate, oltre che di risorse disponibili.

Dopo un breve intervento di replica del RELATORE, il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.3.2.1.19. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 381 (pom.) del 26/04/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 26 APRILE 2017
381ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 18,20.

IN SEDE REFERENTE

[\(2134\)](#) *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

[\(456\)](#) *Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza*

[\(799\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1180\)](#) *GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione*

[\(1210\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1225\)](#) *Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali*

[\(1366\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto*

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione

[\(1431\)](#) **FALANGA ed altri.** - *Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa*

[\(1687\)](#) *Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti*

[\(1690\)](#) **MIRABELLI ed altri.** - *Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*

[\(1957\)](#) **DAVICO.** - *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

[\(2060\)](#) **Alessandra BENCINI ed altri.** - *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

[\(2089\)](#) **CAMPANELLA ed altri.** - *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 settembre 2016.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che nella seduta odierna saranno esaminati gli emendamenti relativi all'articolo 1 del disegno di legge n. 2134 e connessi.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*), con riguardo all'esame degli emendamenti in questione, ritiene opportuno ricordare ancora una volta alla Commissione che gli è pervenuto recentemente un avviso di garanzia in cui gli si addebita un atteggiamento elusivo della legalità per il solo fatto - egli precisa - di aver svolto coerentemente e costantemente la propria attività di parlamentare rilevando, a vario titolo, le criticità del sistema del rilascio delle interdittive antimafia. A tale riguardo, evidenzia che egli ha sottoscritto alcuni emendamenti a prima firma del senatore Falanga che sono volti, per l'appunto, a modificare il sistema del rilascio delle interdittive antimafia da parte dei prefetti. Osserva che non si può essere accusati di illegalità per aver esercitato il mandato di parlamentare in modo funzionale al tentativo di salvare alcune imprese in crisi (nel caso di specie si tratta di imprese modenesi).

Il senatore [FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*), replicando alle dichiarazioni del senatore Giovanardi, tiene a precisare che gli emendamenti a propria firma, che modificano il sistema del rilascio delle interdittive antimafia, ripropongono, nell'ambito del codice antimafia, le novelle legislative che sono state già introdotte recentemente nell'ordinamento con il nuovo codice degli appalti.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che non era previsto che cominciasse oggi la votazione degli emendamenti.

Il presidente [D'ASCOLA](#) replica che, essendo all'ordine del giorno della Commissione l'esame del disegno di legge n. 2134 e connessi, come riportato anche nel programma di massima dei lavori della Commissione, inviato a ciascun componente della medesima, implicitamente era incluso l'esame degli emendamenti. Comunica quindi che si passa ai pareri dei relatori e del Governo sugli emendamenti in esame.

Con riferimento agli ordini del giorno G/2134/1/2, G/2134/2/2, G/2134/4/2, G/2134/5/2, G/2134/6/2, G/2134/7/2, il correlatore [LUMIA](#) (PD) propone una riformulazione per l'accoglimento dei predetti ordini del giorno come raccomandazioni. Esprime quindi un parere contrario sull'ordine del giorno G/2134/3/2 .

Il sottosegretario MIGLIORE, a nome del Governo, formula dei pareri conformi.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S), in un primo momento, osserva che sarebbe troppo riduttivo limitare gli ordini del giorno presentati dagli esponenti del Movimento 5 Stelle, che intendono impegnare il Governo ad attuare politiche più incisive in determinati settori della lotta alla criminalità organizzata, all'accoglimento di semplici raccomandazioni.

Il sottosegretario MIGLIORE replica che, essendo gli ordini del giorno in questione formulati in modo alquanto generico, il Governo e i Relatori propongono una riformulazione adeguata degli stessi affinché possano essere accolti come raccomandazioni.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) chiede una delucidazione sulla portata dell'ordine del giorno G/2134/1/2.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) risponde a tale richiesta e, insieme al senatore [BUCCARELLA](#) (M5S), accetta le riformulazioni testé proposte sui predetti ordini del giorno, che sono pubblicati in allegato nei nuovi testi risultanti e, infine, accolti dal Governo come raccomandazioni.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, posto in votazione l'ordine del giorno G/2134/3/2, questo risulta respinto.

Si passa quindi alla formulazione dei pareri relativi agli emendamenti sull'articolo 1 del disegno di legge n. 2134.

Il correlatore [LUMIA](#) (PD) esprime parere contrario sugli identici emendamenti soppressivi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5. Formula poi un invito al ritiro per l'emendamento 1.6 - esprimendo in caso diverso parere contrario - mentre, in ordine all'emendamento 1.8, modifica lo stesso riformulandolo nell'emendamento 1.8 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il parere è poi favorevole sugli emendamenti 1.7 e 1.9, i quali, peraltro, risulterebbero assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 1.8 (testo 2).

Formula altresì un parere contrario sugli emendamenti uguali 1.10, 1.11 e 1.12, nonché sull'emendamento 1.14, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 1.15, sostanzialmente identico all'emendamento 1.19.

Ritira quindi l'emendamento 1.13, che viene fatto proprio dal senatore [FALANGA](#) (ALA-SCCLP).

Dopo che è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del regolamento l'emendamento 1.16 e sono stati ritirati gli emendamenti 1.17 ed 1.18, il correlatore [LUMIA](#) (PD) esprime infine parere favorevole sull'emendamento 1.20 e parere contrario sugli emendamenti 1.21, 1.22, 1.23 e 1.24.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Sull'emendamento 1.1 interviene in dichiarazione di voto il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), il quale osserva che sarebbe un grave errore di tipo ordinamentale approvare senza modifiche il testo dell'articolo 1 trasmesso dalla Camera dei deputati che prevede di applicare le misure di prevenzione, tra gli altri, ai soggetti indiziati di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione. Pertanto preannuncia un voto a favore dell'emendamento in questione.

Il correlatore [LUMIA](#) (PD) precisa che i relatori e il Governo hanno inteso mantenere la scelta legislativa operata dalla Camera dei deputati sul punto in questione, anche perché i delitti contro la pubblica amministrazione risultano spesso connessi con le attività criminali mafiose.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)) concorda con le osservazioni del senatore Caliendo preannunciando, a sua volta, un voto a favore degli emendamenti soppressivi dell'articolo 1.

Posto ai voti l'emendamento 1.1, di contenuto identico agli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, risulta respinto.

Con riferimento all'emendamento 1.8 (testo 2), interviene in dichiarazione di voto il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) che esprime tutta la propria contrarietà alla riformulazione del testo in esame che, a ben vedere, ripropone un testo già presente nel codice antimafia vigente; non manca di rilevare poi che in passato la lotta al terrorismo è stata giustamente incentrata sull'applicazione delle norme ordinarie e non sul ricorso a normative speciali, secondo il grande insegnamento di Vittorio Bachelet.

Il sottosegretario MIGLIORE, pur condividendo le esigenze di garanzia alle quali ha fatto riferimento il senatore Caliendo, osserva che ormai il terrorismo internazionale risulta un'emergenza tale che necessariamente deve essere affrontata anche attraverso l'applicazione efficace delle misure di prevenzione.

Il senatore [FALANGA](#) (ALA-SCCLP) ritiene che le norme antiterrorismo non debbano essere inserite metodologicamente nel codice antimafia, ma debbano essere codificate a parte.

Il sottosegretario MIGLIORE replica che ormai da qualche anno la lotta alla mafia e la lotta al terrorismo sono correlate nell'impostazione fatta propria dal legislatore. Basti pensare che il procuratore nazionale antimafia svolge anche le funzioni di procuratore nazionale antiterrorismo.

Il senatore [CASSON](#) (Art. I-MDP) ricorda anch'egli che il legislatore ha già da qualche anno fatto la scelta di intervenire contestualmente, "in pacchetti unici" sulle norme antiterrorismo e sulle norme antimafia.

Alla luce di tali ultimi rilievi il senatore [FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*) preannuncia di astenersi sull'emendamento 1.8 (testo 2).

Dopo un ulteriore rilievo del senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), che chiede che l'emendamento in questione non sia votato in quanto privo di portata normativa, il presidente [D'ASCOLA](#) replica che l'emendamento è proponibile in quanto contiene novelle rispetto alla normativa vigente sulla stessa materia.

Infine, l'emendamento 1.8 (testo 2), posto ai voti, risulta approvato.

Risultano quindi preclusi l'emendamento 1.7 e 1.9.

Posti congiuntamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 1.10, 1.11 e 1.12 di identico contenuto, in relazione ai quali il senatore [ALBERTINI](#) (*AP-CpE*) dichiara la propria astensione.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 1.13.

Dopo che è respinto altresì l'emendamento 1.14, risulta invece approvato l'emendamento 1.15.

Essendo assorbito l'emendamento 1.19, è posto ai voti e approvato l'emendamento 1.20.

Risultano preclusi o assorbiti gli emendamenti 1.21, 1.22 e 1.23.

Posto ai voti, risulta infine respinto l'emendamento 1.24.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale ([n. 405](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 aprile.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) esprime delle perplessità sugli articoli 7 e 9 dello schema di decreto in titolo, recanti rispettivamente il principio di proporzione e le modalità particolari di esecuzione dell'ordine di indagine europeo. A suo avviso infatti le due previsioni andrebbero meglio

coordinate ed andrebbe altresì chiarito che, quando si dà esecuzione all'ordine di indagine mediante il compimento di uno o più atti diversi e comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo, occorre comunque riferirsi ad atti tipici previsti dal codice di rito.

Prende la parola il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) per sottoporre alla valutazione della Commissione l'opportunità di inserire - nell'ambito delle attribuzioni del pubblico ministero di cui al titolo II dello schema di decreto in titolo, nonché nell'ambito delle disposizioni di cui al successivo titolo III - uno specifico obbligo di informativa del procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo, qualora gli atti di indagine in questione si riferiscano ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale.

All'articolo 24 dello schema, recante notifica all'autorità giudiziaria italiana nel caso di persona soggetta ad intercettazione nel territorio dello Stato, non appare poi del tutto chiaro se il procuratore della Repubblica sia o meno quello presso il tribunale del capoluogo del distretto di cui all'articolo 4.

Esprime inoltre perplessità in ordine alla previsione di cui all'articolo 44 dello schema, recante obblighi di informazione in favore dell'autorità giudiziaria di altro Stato membro, in quanto, a differenza di quanto previsto nella direttiva oggetto di recepimento, il provvedimento in titolo specifica che gli obblighi di informazione debbano essere rivolti in favore dell'autorità giudiziaria dello Stato membro, mentre non è escluso che in altri Stati l'autorità competente possa avere natura amministrativa. Ritiene infine opportuna una specificazione in materia di immediata cessazione delle operazioni di intercettazione da parte del pubblico ministero ai sensi dell'articolo 44, comma 3.

Il relatore [CASSON](#) (*Art. I-MDP*) tiene a precisare, per quanto riguarda l'ambito di applicazione dell'articolo 44 dello schema di decreto in titolo, che appare senz'altro opportuno che venga specificato che gli obblighi di informazione debbano essere effettuati in favore di autorità giudiziarie dello Stato membro. Questo a tutela delle garanzie individuali dei soggetti coinvolti ed in conformità a quanto previsto dall'ordinamento giuridico italiano. Non ritiene invece opportuno sollevare osservazioni o rilievi relativi a previsioni che devono essere definite nella loro portata applicativa da altri ordinamenti giuridici. Per quanto riguarda invece le altre considerazioni testé svolte dal senatore Buccarella e dal senatore Caliendo, come quelle relative a possibili specificazioni in ordine alle attribuzioni del procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo, così come quella volta ad assicurare una maggiore chiarezza alle previsioni di cui agli articoli 7 e 9 dello schema di decreto, dichiara che ne terrà conto all'atto di redazione dello schema di parere, che sottoporrà appena possibile all'attenzione della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il rappresentante del GOVERNO, su sollecitazione del Presidente, dichiara la disponibilità da parte dell'Esecutivo ad attendere che la Commissione esprima il proprio parere anche oltre la scadenza del termine previsto, e comunque entro il 4 maggio 2017.

IN SEDE REFERENTE

[\(2153\)](#) **ALBERTINI ed altri.** - *Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio*

[\(2259\)](#) **BUCCARELLA ed altri.** - *Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 aprile.

Avendo preso atto che i dati richiesti al Governo non sono ancora disponibili, il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato assunto come testo base nella seduta del 28 marzo è ulteriormente prorogato a mercoledì 10 maggio, alle ore 18.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 19,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2134](#)

G/2134/1/2 (testo 2)

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2134, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate; invita il Governo:

a valutare l'opportunità di vigilare, in sede di attuazione delle disposizioni recate dal disegno di legge in oggetto, affinché le liquidità esistenti nei fondi di gestione delle procedure di confisca possano essere prioritariamente investite nelle aziende confiscate con una concreta aspettativa di prosecuzione dell'attività e finalizzate ad un rilancio economico delle stesse, ovvero utilizzate nella ristrutturazione di quegli immobili che, seppure gravati da carenze strutturali, risultino fortemente strategici.

G/2134/1/2

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2134, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate; impegna il Governo:

in sede di attuazione delle disposizioni recate dal disegno di legge in oggetto, a vigilare affinché le liquidità esistenti nei fondi di gestione delle procedure di confisca possano essere reinvestite nelle aziende confiscate con una concreta aspettativa di prosecuzione dell'attività e finalizzate ad un rilancio economico delle stesse, ovvero utilizzate nella ristrutturazione di quegli immobili che, seppure gravati da carenze strutturali, risultino fortemente strategici.

G/2134/2/2 (testo 2)

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [CRIMI](#), [MARTON](#)

La Commissione,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2134 volto ad apportare modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; considerato che:

le dotazioni economico-finanziarie finalizzate al contrasto alla criminalità, nonché gli stanziamenti connessi al comparto della sicurezza e dell'ordine pubblico risultano inadeguati e, sotto diversi profili; gravemente insufficienti rispetto alle finalità perseguite;

un efficiente contrasto alla criminalità organizzata richiede un potenziamento del presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine, in stretta connessione con la magistratura. Appaiono invece sottovalutate, sotto il profilo della dotazione finanziaria necessaria, le esigenze connesse ai rischi rappresentati dalla criminalità interna ed internazionale, dal terrorismo, interno e internazionale di natura fondamentalista, oltretutto le sfide poste dal fenomeno migratorio che interessa ormai l'intero territorio nazionale;

invita il Governo:

a valutare l'opportunità di incrementare significativamente gli stanziamenti riguardanti:

- a) pianificazione e coordinamento delle forze di polizia;
- b) spese riservate alla Direzione Investigativa Antimafia;
- c) contrasto al crimine, tutela ordine e sicurezza pubblica;
- d) retribuzioni del personale del comparto della sicurezza e dell'ordine pubblico;

ad incrementare, per le medesime finalità, le risorse riferite alle spese di organizzazione e funzionamento dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica.

G/2134/2/2

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [CRIMI](#), [MARTON](#)

La Commissione,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2134 volto ad apportare modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; considerato che:

le dotazioni economico-finanziarie finalizzate al contrasto alla criminalità, nonché gli stanziamenti connessi al comparto della sicurezza e dell'ordine pubblico risultano inadeguati e, sotto diversi profili; gravemente insufficienti rispetto alle finalità perseguite;

un efficiente contrasto alla criminalità organizzata richiede un potenziamento del presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine, in stretta connessione con la magistratura. Appaiono invece sottovalutate, sotto il profilo della dotazione finanziaria necessaria, le esigenze connesse ai rischi rappresentati dalla criminalità interna ed internazionale, dal terrorismo, interno e internazionale di natura fondamentalista, oltretutto le sfide poste dal fenomeno migratorio che interessa ormai l'intero territorio nazionale;

impegna il Governo:

ad incrementare significativamente gli stanziamenti riguardanti:

- a) pianificazione e coordinamento delle forze di polizia;
- b) spese riservate alla Direzione Investigativa Antimafia;
- c) contrasto al crimine, tutela ordine e sicurezza pubblica;
- d) retribuzioni del personale del comparto della sicurezza e dell'ordine pubblico;

ad incrementare, per le medesime finalità, le risorse riferite alle spese di organizzazione e funzionamento dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica.

G/2134/4/2 (testo 2)

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2134, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;

premessi che:

il contenuto dell'articolo 15, comma 1, del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, risulta in larga parte già ripreso nei commi da 192 a 198 dell'articolo 1 della legge di stabilità del 2016. La legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha infatti provveduto ad autorizzare la spesa annua di 10 milioni di euro per il periodo 2016-2018 al fine di assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 7 milioni annui confluiscono in apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile per l'erogazione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, nonché alle imprese che rilevano tali complessi aziendali, mentre i 3 milioni annui rimanenti sono destinati alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie, erogate in favore di imprese sequestrate o confiscate, avuto particolare riguardo per le imprese che presentano le maggiori difficoltà di accesso al credito;

considerato che:

nel nostro Paese il numero dei beni immobili e aziendali, sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ha raggiunto una notevole dimensione patrimoniale, economica e finanziaria e costituisce una risorsa da valorizzare e tenuto conto che i beni confiscati solo in parte sono effettivamente assegnati per le finalità pubbliche e sociali previste dalla normativa vigente, le risorse sinora stanziare non appaiono ancora sufficienti ad assicurare una ottimale capacità di gestione e destinazione dei beni da parte dei soggetti a ciò preposti. Occorre infatti evitare la chiusura delle aziende confiscate, se recuperabili pienamente all'economia lecita e programmare gli interventi pubblici comunitari, nazionali e territoriali di sostegno al riutilizzo, prioritariamente sociale, degli immobili non aziendali sottratti alla criminalità organizzata;

invita il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere, nelle sedi opportune, le necessarie misure per un progressivo potenziamento e consolidamento degli strumenti finanziari previsti dalla legislazione vigente in favore della gestione degli immobili e delle aziende sequestrate e confiscate, per il rafforzamento delle azioni di monitoraggio e vigilanza sulla trasparenza dell'utilizzo dei beni medesimi, adottando apposite iniziative a favore delle imprese escluse dai fondi esistenti ed assicurando idonee agevolazioni ? sia di carattere finanziario che amministrativo ? per gli interventi necessari alla ottimale gestione degli immobili confiscati e dell'uso sociale degli stessi, mediante adeguata informazione al pubblico e alle Camere in relazione agli interventi in oggetto.

G/2134/4/2

[GIARRUSSO, CAPPELLETTI](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2134, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;

premessi che:

il contenuto dell'articolo 15, comma 1, del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, risulta in larga parte già ripreso nei commi da 192 a 198 dell'articolo 1 della legge di stabilità del 2016. La legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha infatti provveduto ad autorizzare la spesa annua di 10 milioni di euro per il periodo 2016-2018 al fine di assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 7 milioni annui confluiscono in apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile per l'erogazione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese sequestrate e confiscate

alla criminalità organizzata, nonché alle imprese che rilevano tali complessi aziendali, mentre i 3 milioni annui rimanenti sono destinati alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie, erogate in favore di imprese sequestrate o confiscate, avuto particolare riguardo per le imprese che presentano le maggiori difficoltà di accesso al credito;

considerato che:

nel nostro Paese il numero dei beni immobili e aziendali, sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ha raggiunto una notevole dimensione patrimoniale, economica e finanziaria e costituisce una risorsa da valorizzare e tenuto conto che i beni confiscati solo in parte sono effettivamente assegnati per le finalità pubbliche e sociali previste dalla normativa vigente, le risorse sinora stanziare non appaiono ancora sufficienti ad assicurare una ottimale capacità di gestione e destinazione dei beni da parte dei soggetti a ciò preposti. Occorre infatti evitare la chiusura delle aziende confiscate, se recuperabili pienamente all'economia lecita e programmare gli interventi pubblici comunitari, nazionali e territoriali di sostegno al riutilizzo, prioritariamente sociale, degli immobili non aziendali sottratti alla criminalità organizzata;

impegna il Governo:

ad assumere, nelle sedi opportune, le necessarie misure per un progressivo potenziamento e consolidamento degli strumenti finanziari previsti dalla legislazione vigente in favore della gestione degli immobili e delle aziende sequestrate e confiscate, per il rafforzamento delle azioni di monitoraggio e vigilanza sulla trasparenza dell'utilizzo dei beni medesimi, adottando apposite iniziative a favore delle imprese escluse dai fondi esistenti ed assicurando idonee agevolazioni ? sia di carattere finanziario che amministrativo ? per gli interventi necessari alla ottimale gestione degli immobili confiscati e dell'uso sociale degli stessi, mediante adeguata informazione al pubblico e alle Camere in relazione agli interventi in oggetto.

G/2134/5/2 (testo 2)

[GIARRUSSO, CAPPELLETTI](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2134, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate; premesso che:

l'articolo 18 del disegno di legge in esame prevede che la destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni confiscati sono soggette a pubblicità nei siti *internet* dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi delle vigenti disposizioni sull'accesso civico. Trattandosi di decine di migliaia di beni, appare infatti necessario valorizzare il tema della trasparenza e del monitoraggio, da parte della cittadinanza e delle istituzioni, su un patrimonio di ingentissimo valore che deve essere restituito alla collettività ma relativamente al quale si hanno tuttora informazioni poco aggiornate e comunque frammentate o incomplete;

invita il governo:

a valutare l'opportunità di assicurare che gli obblighi di pubblicità previsti dalla legge vengano attuati in modo da consentire effettivamente la conoscenza della localizzazione dei singoli beni immobili e aziendali confiscati, al fine di consentire, nelle varie fasi, agli aventi titolo di fare richiesta di assegnazione e, successivamente, di monitorare l'iter delle procedure di assegnazione e l'effettivo utilizzo da parte degli assegnatari, aggregando in formato aperto e riutilizzabile tutte le banche dati esistenti per restituire efficacia al principio di trasparenza come strumento di effettivo contrasto alla criminalità organizzata, anche da parte della società civile;

ad assicurare in ogni caso che le competenti amministrazioni siano in grado di dare rapida ed effettiva risposta alle richieste di informazione dei cittadini concernenti i dati aggiornati sui beni confiscati, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 33 del 2013, con particolare riferimento agli articoli 6 e 7, e dall'articolo 48 del decreto legislativo 159 del 2011.

G/2134/5/2

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2134, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate; premesso che:

l'articolo 18 del disegno di legge in esame prevede che la destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni confiscati sono soggette a pubblicità nei siti *internet* dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi delle vigenti disposizioni sull'accesso civico. Trattandosi di decine di migliaia di beni, appare infatti necessario valorizzare il tema della trasparenza e del monitoraggio, da parte della cittadinanza e delle istituzioni, su un patrimonio di ingentissimo valore che deve essere restituito alla collettività ma relativamente al quale si hanno tuttora informazioni poco aggiornate e comunque frammentate o incomplete;

impegna il governo:

ad assicurare che gli obblighi di pubblicità previsti dalla legge vengano attuati in modo da consentire effettivamente la conoscenza della localizzazione dei singoli beni immobili e aziendali confiscati, al fine di consentire, nelle varie fasi, agli aventi titolo di fare richiesta di assegnazione e, successivamente, di monitorare l'iter delle procedure di assegnazione e l'effettivo utilizzo da parte degli assegnatari, aggregando in formato aperto e riutilizzabile tutte le banche dati esistenti per restituire efficacia al principio di trasparenza come strumento di effettivo contrasto alla criminalità organizzata, anche da parte della società civile;

ad assicurare in ogni caso che le competenti amministrazioni siano in grado di dare rapida ed effettiva risposta alle richieste di informazione dei cittadini concernenti i dati aggiornati sui beni confiscati, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 33 del 2013, con particolare riferimento agli articoli 6 e 7, e dall'articolo 48 del decreto legislativo 159 del 2011.

G/2134/6/2 (testo 2)

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2134,

premessi che:

l'articolo 18 del disegno di legge in esame, al comma 4, n. 2.8) modifica l'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al fine di prevedere che la destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni sono soggette a pubblicità nei siti *internet* dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

invita il governo, in sede di attuazione della disposizione richiamata in premessa,

a valutare l'opportunità di assicurare che la pubblicazione dei beni confiscati ivi prevista si inserisca nell'ambito della realizzazione di una vera e propria anagrafe dei beni confiscati, che consenta di individuare, censire ed aggiornare tempestivamente il complesso dei beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali, garantendo a tutti i cittadini l'effettiva conoscenza delle caratteristiche, dei dati e dei progetti riguardanti i beni medesimi ai fini previsti dalla legge;

ad assicurare in ogni caso, in riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 40 e 41 del codice antimafia, come novellato dal presente disegno di legge, l'applicazione dei medesimi principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, al fine di consentire l'effettività delle informazioni sull'intero panorama dei beni confiscati.

G/2134/6/2

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2134,

premessi che:

l'articolo 18 del disegno di legge in esame, al comma 4, n. 2.8) modifica l'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al fine di prevedere che la destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni sono soggette a pubblicità nei siti *internet* dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

impegna il governo, in sede di attuazione della disposizione richiamata in premessa,

ad assicurare che la pubblicazione dei beni confiscati ivi prevista si inserisca nell'ambito della realizzazione di una vera e propria anagrafe dei beni confiscati, che consenta di individuare, censire ed aggiornare tempestivamente il complesso dei beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali, garantendo a tutti i cittadini l'effettiva conoscenza delle caratteristiche, dei dati e dei progetti riguardanti i beni medesimi ai fini previsti dalla legge;

ad assicurare in ogni caso, in riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 40 e 41 del codice antimafia, come novellato dal presente disegno di legge, l'applicazione dei medesimi principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, al fine di consentire l'effettività delle informazioni sull'intero panorama dei beni confiscati.

G/2134/7/2 (testo 2)

[CAPPELLETTI, GIARRUSSO](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2134,

premessi che:

l'articolo 25 del disegno di legge in oggetto reca disposizioni sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, modificando l'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al fine di prevedere che il Consiglio direttivo dell'Agenzia è composto, tra gli altri, da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;

viene altresì modificato l'articolo 112 del decreto legislativo n. 159 del 2011, al fine di prevedere che i prefetti costituiscano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto composto da funzionari di comprovata esperienza nel settore dei beni confiscati, anche provenienti da altra pubblica amministrazione, e integrato, ove necessario, da rappresentanti di categorie professionali, enti o associazioni per questioni di rispettivo interesse;

invita il Governo:

a valutare l'opportunità di assicurare che, con riferimento alle figure di esperti in cui in premessa, si tenga conto della comprovata esperienza manageriale e professionalità nel settore della gestione di importanti compendi immobiliari e aziendali anche in crisi;

a favorire una responsabilizzazione dei Nuclei di Supporto istituiti presso le Prefetture con riferimento alle necessarie attività di assistenza all'amministratore giudiziario in relazione alla assunzione in consistenza dei beni, alle attività ricognitive sui beni anche strumentali ad una valutazione economica dello stesso, alle attività di liberazione dei beni immobili occupati *sine titulo*, nonché al monitoraggio *ex post* dei beni in relazione alla verifica della corretta applicazione del provvedimento di destinazione dei beni.

G/2134/7/2

[CAPPELLETTI, GIARRUSSO](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2134,

premessi che:

l'articolo 25 del disegno di legge in oggetto reca disposizioni sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, modificando l'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al fine di prevedere che il Consiglio direttivo dell'Agenzia è composto, tra gli altri, da due qualificati esperti in materia di

gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;

viene altresì modificato l'articolo 112 del decreto legislativo n. 159 del 2011, al fine di prevedere che i prefetti costituiscano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto composto da funzionari di comprovata esperienza nel settore dei beni confiscati, anche provenienti da altra pubblica amministrazione, e integrato, ove necessario, da rappresentanti di categorie professionali, enti o associazioni per questioni di rispettivo interesse;

impegna il Governo:

ad assicurare che, con riferimento alle figure di esperti in cui in premessa, si tenga conto della comprovata esperienza manageriale e professionalità nel settore della gestione di importanti compendi immobiliari e aziendali anche in crisi;

a favorire una responsabilizzazione dei Nuclei di Supporto istituiti presso le Prefetture con riferimento alle necessarie attività di assistenza all'amministratore giudiziario in relazione alla assunzione in consistenza dei beni, alle attività ricognitive sul bene anche strumentali ad una valutazione economica dello stesso, alle attività di liberazione dei beni immobili occupati *sine titulo*, nonché al monitoraggio *ex post* dei beni in relazione alla verifica della corretta applicazione del provvedimento di destinazione dei beni.

Art. 1

1.8 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*quater* codice procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale;";

a-*ter*) alla lettera f) dopo le parole: "atti preparatori, obiettivamente rilevanti," sono inserite le seguenti: "ovvero esecutivi"».

1.8

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) gli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*quater* codice procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale;";

a-*ter*) alla lettera f) dopo le parole: "atti preparatori" sono inserite le seguenti: "ovvero esecutivi"».

1.3.2.1.20. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 397 (pom.) del 20/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 20 GIUGNO 2017
397ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2566) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne, approvato dalla Camera dei deputati

(2519) Venera PADUA ed altri. - Disposizioni in materia di procedibilità d'ufficio nei delitti sessuali contro i minori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il senatore **PALMA** (FI-PdL XVII) prende la parola soffermandosi su un articolo recentemente pubblicato su "Il fatto quotidiano" in data 18 giugno 2017, nel quale si muovono gravi accuse nei confronti del suo operato per il fatto di aver egli espresso perplessità sul contenuto del disegno di legge n. 2566, riportando anche stralci della discussione in Commissione. Ritiene che non sia questo il modo di fare politica e che non sia questo il modo di fare informazione. Il confronto che si sta svolgendo in Commissione è tutto fondato sull'analisi degli elementi di criticità che a suo avviso affliggono il disegno di legge. Viene sostenuto falsamente che si vuole nascondere la realtà sotto un tappeto, ma in realtà è vero esattamente il contrario: la sua contrarietà su alcune parti del disegno di legge n. 2566 è stata espressa con convinzione ed alla luce del sole. Con la relatrice, senatrice Ginetti - nei cui confronti esprime la massima stima - si è svolto un confronto vero per cercare di migliorare il testo e

trovare un punto di convergenza il più possibile condiviso. Esprime profondo rammarico anche per il fatto che altri componenti della Commissione sono stati chiamati in causa dall'articolo in oggetto - i senatori Caliendo, Mineo e Lumia - solo per aver riconosciuto la gravità dei problemi da lui sollevati. Ribadisce infine quanto più volte sostenuto, ovverosia che l'attuale normativa consente tempi, per quanto riguarda la procedura di nomina del curatore speciale per la querela ai sensi dell'articolo 338 del codice di procedura penale, che non sono affatto lunghi e, in secondo luogo, che l'estensione eccessiva dell'ambito di applicazione della procedibilità d'ufficio, anche nelle ipotesi di atti sessuali tra minorenni, può determinare un impatto negativo nei confronti delle vittime, qualora si decidesse di eliminare qualsiasi margine di valutazione in capo ai genitori in ordine alla scelta di instaurazione del procedimento penale. Annuncia fin d'ora che qualora il testo non venisse modificato la sua azione sarà molto determinata e non verrà annacquata da ridicoli tentativi ed oscure manovre giornalistiche.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) conferma che il confronto in Commissione è stato ispirato alla massima serietà e pacatezza. Ricorda che inizialmente era stata da lei presentata una proposta emendativa (1.100), con la quale si prevedeva la procedibilità a querela del fatto di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale - recante atti sessuali con minorenne - commesso da minorenne, salvo il caso in cui gli atti sessuali fossero compiuti in cambio di corrispettivo in denaro o altra utilità. Questo al fine di venire incontro a taluni rilievi critici emersi durante l'esame. Successivamente ella ha deciso di ritirare l'emendamento, pur nella consapevolezza di alcuni profili problematici che caratterizzano il disegno di legge n. 2566, ritenendo preferibile mantenere il testo così come approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Conferma pertanto la propria contrarietà nei confronti di tutti gli emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

[\(1628\)](#) **Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Gebhard ed altri, Marilena Fabbri

[\(1226\)](#) **LO GIUDICE ed altri. - Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli**

[\(1227\)](#) **BUEMI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli**

[\(1229\)](#) **LUMIA ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli**

[\(1230\)](#) **Alessandra MUSSOLINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli**

[\(1245\)](#) **MALAN. - Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli**

[\(1383\)](#) **Giovanna MANGILI ed altri. - Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Nessun altro chiedendo di intervenire viene dichiarata chiusa la fase di illustrazione degli

emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

[\(2153\)](#) **ALBERTINI ed altri.** - *Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio*

[\(2259\)](#) **BUCCARELLA ed altri.** - *Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'avvio della fase di illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Prende la parola il senatore [ALBERTINI](#) (AP-CpE-NCD) illustrando la propria proposta emendativa 1.1, con la quale si intende sostituire il commi 1 e 2 dell'articolo 1 del testo unificato - proposto dal relatore nella seduta del 20 dicembre 2016 - con l'obiettivo di innalzare in maniera significativamente (da 10.500 euro a 100.000 euro) la cifra massima per la quale viene prevista la detrazione delle spese legali dalle imposte sui redditi nelle ipotesi di sentenza di assoluzione dell'imputato, per ogni singolo processo. La detrazione viene prevista per tre anni consecutivi, con decorrenza dalla sentenza definitiva di assoluzione; ove l'imponibile non fosse capiente, nei sopra individuati anni fiscali si dovrà provvedere al rimborso dell'importo, fino a concorrenza del massimale.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritiene assolutamente condivisibile l'impostazione sottesa al testo unificato proposto dal relatore, anche tenendo conto della eliminazione del riferimento - inizialmente contenuto nella proposta n. 2153 - alla responsabilità civile dei magistrati.

Nessun altro chiedendo di intervenire il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

[\(2683\)](#) **Giuseppina MATURANI ed altri.** - *Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati*

[\(638\)](#) **Anna Cinzia BONFRISCO.** - *Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione*

(2441) Erika STEFANI ed altri. - Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenn

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che potranno essere illustrati gli emendamenti, pubblicati in allegato, presentati al disegno di legge n. 2683, assunto come testo base nella seduta del 29 marzo.

Interviene la senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) la quale, dopo aver espresso grande soddisfazione per la prosecuzione dell'esame dei disegni di legge in titolo, dà conto degli emendamenti a propria firma che ripropongono alcune parti contenute nel disegno di legge a sua prima firma, n. 2441. Così illustra l'emendamento 1.3 che è volto ad introdurre nel delitto di matrimonio forzato - di cui al nuovo articolo 609-terdecies del codice penale - anche l'ipotesi in cui si faccia leva sui precetti religiosi della vittima minorenn. Si sofferma poi sugli emendamenti 1.8 e 1.9 che disciplinano più nel dettaglio le ipotesi di induzione al viaggio all'estero di ragazza minorenn, finalizzato al matrimonio. Dà conto infine degli emendamenti 1.10, 1.12 e 1.16.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) esprime innanzitutto apprezzamento per gli emendamenti presentati dalla relatrice, e, in particolare, per gli emendamenti 1.2 e 1.6, volti, a circoscrivere e a definire meglio la fattispecie delittuosa in esame. Conviene inoltre con la proposta emendativa 1.14 volta a correggere la normativa vigente nel senso di eliminare la diminuzione di pena per i casi di sottrazione di minori, ove il fatto sia commesso a fine di matrimonio (articolo 573, secondo comma del codice penale). Auspica infine che la Commissione possa addivenire alla conclusione dell'esame dei disegni di legge in titolo al più presto nell'ambito di un'ampia convergenza tra le forze di maggioranza e di opposizione.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Dopo che il senatore [GIOVANARDI](#) (FL (Id-PL, PLI)) ha chiesto alcune delucidazioni sullo stato

dell'arte in ordine ai disegni di legge in titolo, interviene il senatore [LEPRI](#) (PD) il quale, in via generale, esprime forti perplessità sul contenuto del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati che, a suo avviso, espone a serio rischio la salvaguardia del diritto della madre di mantenere l'anonimato, ove si riconosca nei termini proposti ai figli la possibilità di risalire alle proprie origini.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (FL (Id-PL, PLI)) osserva che il problema fondamentale sotteso al disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati è quello concernente il bilanciamento del diritto della madre a mantenere l'anonimato con il diritto del figlio a conoscere le proprie origini biologiche. Orbene, il legislatore deve individuare le modalità più opportune per garantire il predetto bilanciamento di diritti, entrambi meritevoli di tutela.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) osserva che, nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, il legislatore ha già raggiunto un buon equilibrio tra la salvaguardia del diritto all'anonimato della madre e il diritto dei figli a conoscere le proprie origini biologiche, nel rispetto dei principi sanciti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 178 del 2013. Ricorda quindi che la Consulta ha richiamato il legislatore a riformare la normativa italiana in materia che, allo stato attuale, non darebbe "alcuna possibilità al figlio adottivo non riconosciuto alla nascita a richiedere accesso alle informazioni identificative sulla sua origine o la reversibilità del segreto"; contestualmente la Corte ha invitato al legislatore ad introdurre opportune cautele per soddisfare le esigenze di segretezza, che sono variabili in ragione delle singole situazioni concrete, secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati identificativi. In definitiva occorre partire dal testo approvato dall'altro ramo del Parlamento per mettere a punto le modifiche necessarie volte a garantire il bilanciamento dei diritti nei termini sopra indicati.

Nessun altro chiedendo di intervenire il presidente [D'ASCOLA](#) dichiara chiusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(1012) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il presidente [D'ASCOLA](#) ricorda che l'esame degli emendamenti era stato interrotto dopo che il relatore, senatore Cucca, aveva espresso solo dei pareri parziali sugli emendamenti medesimi, riservandosi di esprimere in una fase successiva il parere sugli emendamenti che, a vario titolo, sono connessi ai profili finanziari in riferimento ai quali la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere. Tuttavia essendo ampiamente decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte della medesima Commissione bilancio, la Commissione potrebbe procedere alla votazione degli emendamenti e del testo nel suo complesso.

Avendo il relatore [CUCCA](#) (PD) manifestato perplessità sull'opportunità di non attendere il parere della Commissione bilancio, il presidente [D'ASCOLA](#) rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA
COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. [2153](#), [2259](#)

G/2153-2259 NT/1/2

[PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Il Senato,

premessi che:

il presente Disegno di Legge è volto ad «introdurre nel codice di procedura penale un principio di equità e di giustizia reale e concreta», affinché sul cittadino sottoposto a procedimento penale, in caso di palese innocenza, non gravino le spese di giudizio da lui sopportate in aggiunta alle suddette traversie giudiziarie;

situazioni risultano essersi verificate in alcuni casi di procedimenti contabili riguardanti Amministratori Pubblici chiamati in giudizio dalla Corte dei Conti per presunti danni erariali a carico degli Enti Locali presso i quali prestavano la loro attività;

a seguito di sentenza di assoluzione con formula piena in tutti i gradi di giudizio per l'inesistenza del danno ipotizzato le Amministrazioni interessate, in coerenza con una prassi sempre applicata prima dell'entrata in vigore della legge n. 639 del 1996, hanno provveduto a liquidare agli Amministratori chiamati in causa le spese legali sostenute;

successivamente, tuttavia, modificando le decisioni assunte in sede di autotutela, le amministrazioni hanno richiesto la restituzione delle suddette somme, adducendo quale motivazione il fatto che il riconoscimento del diritto al rimborso dovesse valere unicamente per gli Amministratori assolti con sentenze emesse successivamente all'entrata in vigore della richiamata legge n. 639 del 1996. Numerosi contenziosi sono stati instaurati per correggere tale iniqua impostazione;

considerato che:

la legge n. 639 del 1996 prevede che il rimborso delle spese legali competa non soltanto agli Amministratori sottoposti a giudizio contabile e assolti per non aver prodotto danno erariale, ma anche a coloro il cui procedimento si concluda con la condanna per danno lieve commesso senza dolo;

risulta palese la disparità di trattamento determinatasi a danno di tutti quegli Amministratori che, pur non avendo prodotto alcun danno erariale, si vedono negato il diritto al rimborso delle spese legali rispetto ad altri Amministratori che godono di tale diritto nonostante una condanna per accertato danno erariale;

è necessario porre rimedio a tale disparità di trattamento introducendo una norma di civiltà giuridica che ribadisca il principio dell'uguaglianza dei diritti garantiti ai cittadini, prevedendo che l'Amministratore sottoposto a procedimenti contabili ne l'esercizio della sua funzione pubblica, che non abbia prodotto danno alla pubblica amministrazione, non possa essere danneggiato e penalizzato a causa del carico delle spese legali sostenute per difendersi in sede giudiziaria;

impegna il Governo:

a valutare la necessità di introdurre, attraverso successivi provvedimenti normativi, una norma di correzione dell'evidente distorsione ai danni di Amministratori Pubblici, ai quali non può essere negato il diritto al rimborso di spese legali sostenute in procedimenti contabili da cui sono stati assolti con formula piena;

a tener conto del fatto che il riconoscimento di tale diritto non comporterebbe un ulteriore aggravio di spesa a carico della Pubblica Amministrazione, essendo già avvenuta l'erogazione delle

spese documentate, e, inoltre, non riguardando i contenziosi attualmente aperti una richiesta di rimborso da parte degli ex Amministratori, bensì richieste da parte degli Enti interessati a rientrare in possesso delle somme già erogate.

G/2153-2259 NT/2/2

MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del testo unificato recante «Disposizioni in materia di detrazione delle spese legali»,

premessi che:

il testo unificato in esame al comma 1 dispone che l'imputato assolto possa detrarre dalle imposte dei redditi le spese legali sostenute per la difesa, fino alla concorrenza di 10.500 euro, mentre il successivo comma 2 prevede che la detrazione sia ripartita in 3 quote annuali;

il limite di euro 10.500 detraibile è assolutamente inadeguato per far fronte alle spese difensive nell'ambito di un processo;

sarebbe opportuno prevedere l'innalzamento del suddetto limite di detrazione delle spese legali in caso di sentenza di assoluzione dell'imputato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di elevare il suddetto limite di detrazione in linea con quanto previsto in altri Paesi europei.

Art. 1

1.1

ALBERTINI

Sostituire i commi 1 e 2, con il seguente:

«1. Nel processo penale, l'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, può detrarre dalle dichiarazioni dei redditi, in sottrazione agli importi da corrispondere alla Agenzia delle entrate, per tre anni consecutivi, con decorrenza dalla sentenza definitiva d'innocenza, le spese legali sostenute, fino ad un massimale di 100.000 euro (centomila euro), per ogni singolo processo. Ove l'imponibile, nei sopra individuati anni fiscali, non fosse capiente, per tale detrazione, si dovrà provvedere al rimborso dell'importo, fino a concorrenza del massimale».

1.2

FUCKSIA, CERONI, PELINO

Al comma 1, dopo le parole: «con sentenza definitiva» inserire le seguenti: «da tutti i capi di imputazione».

1.3

CALIENDO, RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa», con le seguenti: «può richiedere il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa o detrarre dalle imposte sui redditi».

1.4

MANDELLI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «fino alla concorrenza di euro 10.500».

Consequentemente, sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. All'onere di cui al comma 1 pari ad euro 180.000.000 nell'anno 2017 e ad euro 1.300.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi 5-bis e 5-ter.

5-bis. Ai fini del contenimento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market* e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche

e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 20 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2016 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 1,3 miliardi di euro. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente punto, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente punto, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che il corrispettivo applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Dalle presenti disposizioni devono derivare minori spese almeno pari ad euro 180.000.000 nell'anno 2017 e ad euro 1.300.000.000 a decorrere dall'anno 2018. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente periodo, ai fini del pareggio di bilancio, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo, spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui alla presente lettera, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti in mutui e in prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione».

1.5

MANDELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla concorrenza di euro 10.500.» con le seguenti: «fino alla concorrenza di 150.000 euro».

Consequentemente, sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. All'onere di cui al comma 1 pari ad euro 100.000.000 nell'anno 2017 e ad euro 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi 5-bis e 5-ter.

5-bis. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle

spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market* e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 15 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2016 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 1 miliardo di euro. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente punto, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip Spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip Spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente punto, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che il corrispettivo applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali. Dalle presenti disposizioni devono derivare minori spese almeno pari ad euro 100.000.000 nell'anno 2017 e ad euro 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2018. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente periodo, ai fini del pareggio di bilancio, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo, spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui alla presente lettera, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno recedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione».

1.6

[MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «10.500» con le seguenti: «15.000».

1.7

[FUCKSIA](#), [CERONI](#), [PELINO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di euro 10.500» con le seguenti: «3.500 per grado di giudizio».

1.8

[FUCKSIA](#), [CERONI](#), [PELINO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di euro 10.500» aggiungere le seguenti: «per grado di giudizio».

Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: «pari a euro 12.000.000 nell'anno 2016 e a euro 25.000.000 a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «pari a euro 36.000.000 nell'anno 2017 e a euro 75.000.000 a decorrere dall'anno 2018».

1.9

[FUCKSIA](#), [CERONI](#), [PELINO](#), [MASTRANGELI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nei casi di assoluzione con sentenza definitiva dal capo di imputazione di cui all'articolo 590-sexies del Codice penale perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato sono detraibili le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 21.000 per grado di giudizio».

Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere l seguente:

«5-bis. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a euro 72.000.000 nell'anno 2017 e a euro 75.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia».

1.10

[FUCKSIA](#), [CERONI](#), [PELINO](#), [MASTRANGELI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nei casi di assoluzione con sentenza definitiva dal capo di imputazione di cui all'articolo 590-sexies del Codice penale perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato sono detraibili le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 7.000 per grado di giudizio».

Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a euro 24.000.000 nell'anno 2017 e a euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia».

1.11

[FUCKSIA](#), [CERONI](#), [PELINO](#), [MASTRANGELI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nei casi di assoluzione con sentenza definitiva dal capo di imputazione di cui all'articolo 590-sexies del Codice penale perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato sono detraibili le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 21.000.

Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a euro 24.000.000 nell'anno 2017 e a euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia».

1.12

[CALIENDO](#), RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «La detrazione» con le seguenti: «Il rimborso o la detrazione».

1.13

[CALIENDO](#), RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «La detrazione deve essere giustificata con fattura», con le seguenti: «La richiesta di rimborso o la detrazione deve essere giustificata da fatture».

1.14

[FUCKSIA](#), [CERONI](#), [PELINO](#), [MASTRANGELI](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «, corredata dal parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati».

1.15

[FUCKSIA](#), [CERONI](#), [PELINO](#), [MASTRANGELI](#)

Al comma 3, dopo le parole: «Consiglio dell'ordine degli avvocati» aggiungere le seguenti: «reso a titolo gratuito».

1.16

[MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#)

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Le spese sostenute per tale parere, anch'esse detraibili, non concorrono al raggiungimento del tetto massimo di cui al comma 1».

1.17

[CALIENDO](#), RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle sentenze pronunciate successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

1.18

[PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, all'articolo 3, comma 2-bis aggiungere in fine le seguenti parole: "anche per le sentenze emesse precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

1.19

[GIOVANARDI](#), [MARIO FERRARA](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 86 del decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

"5-bis. In assenza della convenzione assicurativa di cui al primo periodo del comma precedente e/o qualora l'amministratore non corrisponda il compenso al difensore, questi può chiederne il pagamento direttamente all'ente locale, nei limiti e alle condizioni previste dal secondo periodo del medesimo comma esercitando in tal caso un proprio autonomo diritto di credito. Il pagamento diretto da parte dell'amministrazione al legale fa venir meno il diritto al rimborso in capo all'amministratore assistito. Il documento fiscale va intestato direttamente all'ente locale cui si richiede il pagamento"».

1.20

[CALIENDO](#), RELATORE

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. All'onere di cui al comma 1 pari ad euro 90.000.000 nell'anno 2017 e ad euro 900.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi 5-bis e 5-ter.

5-bis. Ai fini del contenimento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market* e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate

dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 10 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2016 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 900 milioni di euro. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente punto, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip Spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip Spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente punto, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che il corrispettivo applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali. Dalle presenti disposizioni devono derivare minori spese almeno pari ad euro 90.000.000 nell'anno 2017 e ad euro 900.000.000 a decorrere dall'anno 2018. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente periodo, ai fini del pareggio di bilancio, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo, spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i, trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui alla presente lettera, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno recedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione».

1.21

[CALIENDO](#), RELATORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'onere di cui al comma 1 pari ad euro 90.000.000 nell'anno 2017 e ad euro 900.000.000 a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera c), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2683](#)

Art. 1

1.1

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies», sopprimere le parole: «salvo che il fatto costituisca più grave reato».

1.2

LA RELATRICE

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies» sostituire le parole: «o di relazione domestica» con le seguenti: «, di relazione domestica o approfittando di una condizione di vulnerabilità».

1.3

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies», dopo la parola: «domestica» inserire le parole: «o facendo leva su precetti religiosi».

1.4

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies», sopprimere le parole: «con sé o con terzi».

1.5

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies», sopprimere le parole: «anche in un Paese estero».

1.6

LA RELATRICE

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies» dopo le parole: «da cui derivano» inserire le seguenti: «di fatto».

1.7

LA RELATRICE

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies», sopprimere le parole: «o dell'unione civile».

1.8

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 609-terdecies», è inserito il seguente:

«Art. 609-terdecies. 1. ? (Induzione al viaggio finalizzato a contrarre un vincolo di natura matrimoniale). ? Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica o facendo leva su precetti religiosi, induce altri a recarsi all'estero per contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile, è punito con la reclusione da uno a tre anni, anche se il vincolo non è stato contratto».

e conseguentemente

capoverso articolo 609-quaterdecies, dopo la parola: «terdecies» sono inserite le seguenti: «e terdecies.1»;

e conseguentemente

capoverso articolo 609-quindecies, dopo la parola: «terdecies» sono inserite le seguenti: «e terdecies.1, se commesso nei confronti di minore,»;

e conseguentemente

capoverso articolo 609-quindecies, comma 2, dopo la parola: «terdecies» è inserita la seguente: «, 609-terdecies.1,».

1.9

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 609-terdecies», è inserito il seguente:

«Art. 609-terdecies.1 ? (Induzione al viaggio finalizzato a contrarre un vincolo di natura matrimoniale). ? Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica o facendo leva su precetti religiosi, induce altri a recarsi all'estero per contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile, è punito con la reclusione da uno a tre anni, anche se il vincolo non è stato contratto».

1.10

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 609-quaterdecies», dopo la parola: «terdecies» sono inserite le seguenti: «e terdecies.1».

1.11

[CALIENDO, PALMA, MALAN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 609-quaterdecies», al primo comma, sostituire le parole: «da parenti o affini entro il quarto grado» con le seguenti: «dai prossimi congiunti».

1.12

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 609-quindecies», dopo la parola: «terdecies» sono inserite le seguenti: «e terdecies.1, se commesso nei confronti di minore,».

1.13

[CALIENDO, PALMA, MALAN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 609-quindecies», sopprimere la lettera d).

1.14

LA RELATRICE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 573, secondo comma, del codice penale le parole: "è diminuita se il fatto è commesso per fine di matrimonio;" sono soppresse.».

1.15

LA RELATRICE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 604 del codice penale, dopo le parole: "609-undecies" sono inserite le seguenti: "609-terdecies e 609-quaterdecies"».

1.16

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 609-quindecies», comma 2, dopo la parola: «terdecies» è inserita la seguente: «, 609-terdecies.1,».

Art. 2

2.1

[MUSSINI, BENCINI, VACCIAO](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[DE PETRIS](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[MUSSINI](#), [BENCINI](#), [VACCIANO](#)

Sopprimere il comma 3.

2.4

[DE PETRIS](#)

Sopprimere il comma 3.

